

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

348^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 1985

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE,
indi del vice presidente TEDESCO TATÒ

INDICE

COMMISSIONI PERMANENTI

Ufficio di Presidenza Pag. 85

CONGEDI E MISSIONI 3

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 3

Approvazione da parte di Commissioni per-
manenti 4

Assegnazione 3

Nuova assegnazione 4, 18

Trasmissione dalla Camera dei deputati e
assegnazione 40

Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'ar- ticolo 78, terzo comma, del Regolamento:

«Conversione in legge del decreto-legge 9
settembre 1985, n. 463, recante provvedi-

menti urgenti per il contenimento dei feno-
meni di eutrofizzazione» (1488):

PRESIDENTE Pag. 4, 18

BASTIANINI (PLI) 17

DE SABBATA (PCI) 7

GARIBALDI (PSI), relatore 5

GUALTIERI (PRI) 13

JANNELLI (PSI) 14

LOPRIENO (Sin. Ind.) 11

MANCINO (DC) 15

* PISTOLESE (MSI-DN) 17, 18

SIGNORINO (Misto-PR) 8

ZANONE, ministro senza portafoglio per l'eco-
logia 5

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione
istitutiva di un'Organizzazione europea per
l'esercizio di satelliti meteorologici (Eumet-
sat), con Atto finale, adottata a Ginevra il 24
maggio 1983» (1292):

AGNELLI, sottosegretario di Stato per gli affari
esteri 24

TAVIANI (DC), relatore 24

«Ratifica ed esecuzione dei protocolli relativi agli accordi di cooperazione tra la CEE e la Tunisia, tra la CECA e gli Stati membri della stessa da una parte e la Tunisia dall'altra, tra la CEE e l'Algeria, tra la CECA e gli Stati membri della stessa da una parte e l'Algeria dall'altra, tra la CEE e Israele, tra la CECA e gli Stati membri della stessa da una parte e Israele dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee, firmati a Bruxelles rispettivamente il 20 luglio 1983 con la Tunisia, il 7 novembre 1983 con l'Algeria e l'11 febbraio 1982 con Israele» (1369) (Approvato dalla Camera dei deputati):

AGNELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri Pag. 25
TAVIANI (DC), relatore 25

Discussione e approvazione:

«Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico» (1069):

BUFFONI (PSI), relatore 31
* MARGHERI (PCI) 26, 35
PACINI (DC), relatore 33
SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato 33

Rinvio in Commissione:

«Disposizioni per la produzione e la commercializzazione dei detersivi sintetici» (981-Urgenza, ai sensi dell'articolo 77, primo

comma, del Regolamento), d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori:

PRESIDENTE Pag. 18
FOSCHI (DC), relatore 18

Seguito della discussione e rinvio in Commissione:

«Interventi per lo sviluppo della regione Calabria» (1000) (Relazione orale):

PRESIDENTE 18, 24
* CALICE (PCI) 22
COVI (PRI), relatore 19
DE VITO, ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 21
FERRARI-AGGRADI (DC) 22
* PISTOLESE (MSI-DN) 21, 23

Votazione e approvazione:

«Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita» (674):

FELICETTI (PCI) 81
REBECCHINI (DC), relatore 40
* SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato 40

INTERROGAZIONI

Annunzio 86

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 27 SETTEMBRE 1985 88

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).
Si dia lettura del processo verbale.

PALUMBO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Angelin, Boggio, Butini, Castelli, Condorelli, Crollalanza, Fassino, Finocchiaro, Malagodi, Meoli, Pintus, Romei Carlo, Russo, Toros, Triglia, Vassalli, Pertini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Colajanni, Giust, Masciadri, Mezzapesa, Milani Eliseo, Mitterdorfer, a Strasburgo, per attività dell'Assemblea del Consiglio d'Europa; Cossutta, a Viareggio, per il Convegno nazionale sui problemi della finanza locale e regionale; Segreto, negli Stati Uniti per attività della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

MALAGODI, BASTIANINI, VALITUTTI, FIOCCHI e PALUMBO. — «Nuovo assetto dei servizi sanitari» (1497);

PASQUINO e CAVAZZUTI. — «Per il IX centenario dell'Università di Bologna» (1498).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

«Applicabilità della legge 1º giugno 1977, n. 286, sulla sospensione e decadenza degli amministratori degli enti locali in dipendenza di procedimenti penali, ai presidenti ed ai componenti degli organi esecutivi di enti, aziende ed organismi dipendenti o comunque derivanti da enti territoriali» (1465) (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 2ª, della 9ª e della 12ª Commissione.

— in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

RIGGIO ed altri. — «Integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana» (1445), previ pareri della 2ª, della 4ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

VENTURI. — «Concorsi a posti di preside nei licei artistici ed istituti d'arte» (1446), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

SAPORITO ed altri. — «Interpretazione autentica dell'articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, in materia di precariato scolastico» (1455), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

Deputati ROCELLI ed altri. — «Ristrutturazione dei ruoli dell'ANAS e decentramento di competenze» (1484) (Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

«Modifica ed integrazione della legge 29 maggio 1982, n. 308, recante norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi» (1483) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e di disegni di legge d'iniziativa dei deputati Citaristi ed altri; Cherchi ed altri) (Approvato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

GIUGNI. — «Modificazione della legge 13 maggio 1985, n. 190, recante riconoscimento giuridico dei quadri intermedi» (1444), previ pareri della 2ª e della 10ª Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

PRESIDENTE. Il disegno di legge: PACINI ed altri. — «Modifica all'articolo 2 della

legge 16 maggio 1977, n. 230, recante modifiche alla legge 21 febbraio 1963, n. 491, sull'assegnazione in uso di immobili del patrimonio dello Stato e vendita delle relative scorte all'Università degli studi di Pisa» (561) — già assegnato in sede referente alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport) — è deferito alla Commissione stessa in sede deliberante, per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 1404.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Norme sulla corresponsione dell'indennità di carica ai presidenti, ai vicepresidenti, ai sindaci ed agli amministratori delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria» (1412);

Commissioni permanenti riunite 2ª (Giustizia) e 4ª (Difesa):

«Modifiche al codice penale militare di pace» (1384) (Approvato dalle Commissioni permanenti riunite 4ª e 7ª della Camera dei deputati), con modificazioni.

Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1985, n. 463, recante provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione» (1488)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge: «Conversione in

legge del decreto-legge 9 settembre 1985, n. 463, recante provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione».

Ha facoltà di parlare il relatore.

GARIBALDI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge n. 463 del 1985, in esame per la valutazione dell'esistenza dei presupposti di costituzionalità di straordinaria necessità e urgenza, si propone di limitare il fenomeno dell'eutrofizzazione delle alghe marine e il conseguente danno per l'ambiente prodotto dalle relative alterazioni dell'equilibrio ecologico con le negative ripercussioni sull'economia turistica, in modo speciale nei centri balneari dell'Adriatico dove per una serie di ragioni il fenomeno stesso è più accentuato che altrove.

Come è noto l'eutrofizzazione è la conseguenza di un eccessivo apporto di sostanze nutrienti per le alghe per cui queste ultime si sviluppano in modo abnorme cagionando l'impoverimento dell'ossigeno nell'acqua, soprattutto nei mesi caldi, determinando così fenomeni di intasamento meccanico nell'apparato respiratorio dei pesci e dei molluschi che, venendo a morte per soffocamento, generano fatti putrefattivi e quindi odori sgradevoli, intorbidamento delle acque e via dicendo.

Una azione nutriente particolarmente rilevante è esplicata dal fosforo che è un componente qualitativamente e quantitativamente determinante nella formula della stragande maggioranza, per non dire della totalità dei detersivi in commercio nel nostro paese.

L'esigenza dunque di limitare la presenza di fosforo, meglio direi di eliminarlo dai detersivi appare incontestabile ed urgente.

Per arrivare a questo obiettivo, negli ultimi dieci anni si sono succeduti, specie nella regione Emilia-Romagna, indagini, controlli ed iniziative diverse, invero senza mai significativa incidenza.

Questo ramo del Parlamento ha recentissimamente esaminato ed elaborato un disegno di legge che, pur tenendo conto delle indiscutibili esigenze della produzione e del commercio, ove approvato, porterebbe alla data del 31 dicembre 1987, attraverso un

passaggio intermedio, all'1 per cento la presenza di fosforo nei detersivi, ivi compresi quelli per lavastoviglie.

È appena il caso di osservare in proposito che la sostituzione del fosforo con analoghe sostanze detergenti è già stata efficacemente effettuata in numerosi paesi senza soverchi oneri economici. Va detto altresì che il decreto-legge al nostro esame fissa parametri e tempi diversi in funzione dell'obiettivo che si propone; diversi in modo significativo, come appare evidente, rispetto alla volontà espressa in proposito da questo ramo del Parlamento in sede di Commissione di merito. È pacifico che la capacità di determinazione del Parlamento non può essere contestata dal decreto in esame; sulla base di queste considerazioni e in queste condizioni, chi parla — in veste di relatore alla 1ª Commissione — aveva proposto alla stessa Commissione di riconoscere i requisiti *ex* articolo 77 della Costituzione ed *ex* articolo 78, terzo comma, del Regolamento del Senato. La Commissione ha tuttavia ritenuto, con motivazioni contrarie, a maggioranza l'insussistenza di tali requisiti.

ZANONE, *ministro senza portafoglio per l'ecologia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANONE, *ministro senza portafoglio per l'ecologia*. Signor Presidente, onorevoli senatori, devo dire in premessa che comprendo la resistenza del Parlamento nei confronti del frequente ricorso alla decretazione, ma posso soltanto osservare — a proposito del provvedimento oggi in esame — che per quanto attiene alla politica ambientale molte volte in passato si è fatto ricorso a decreti-legge principalmente per atti di proroga o di rinvio, ad esempio in materia di inquinamento delle acque.

Ci troviamo oggi invece di fronte ad un decreto-legge che ha quanto meno il merito di seguire l'intenzione opposta, accorciare cioè i tempi — almeno per alcune misure più urgenti — per fronteggiare il fenomeno della eutrofizzazione che, come loro sanno, si manifesta con particolare gravità proprio in

questi giorni con una nuova, non imprevista, ma molto grave fioritura di alghe nell'alto Adriatico che è certamente l'area maggiormente colpita da questo fenomeno con gravi ripercussioni sull'economia e sulla condizione sociale e non soltanto sulla qualità delle acque e del mare.

Penso pertanto in buona fede, onorevoli senatori, che in sede di verifica dei presupposti di costituzionalità, cui oggi siamo chiamati, i requisiti della necessità e dell'urgenza non possano essere disconosciuti. Mi riferisco non soltanto all'urgenza della questione e quindi all'esigenza sociale che si manifesta per fronteggiarla, ma anche all'urgenza delle misure da adottare che sono contenute nel decreto-legge e che ne giustificano la presentazione da parte del Governo; ma questo — voglio dirlo con totale schiettezza e con grande rispetto per il Senato — non vuole essere in alcun modo una interferenza o una mancanza di considerazione per l'importante opera che è stata compiuta, proprio su questo tema, dalle Commissioni industria e sanità di questo ramo del Parlamento.

Mi limito naturalmente ad illustrare le ragioni di urgenza del decreto-legge. In primo luogo esso propone — è questa la motivazione iniziale dell'urgenza — che si compia subito un primo passo nella riduzione del fosforo presente nei detersivi che è ovviamente una delle cause, anche se non la sola, che più facilmente possono essere affrontate per limitare l'eutrofizzazione: è la questione trattata nel primo articolo del decreto. Riconosco che gli effetti di questo primo articolo, che avrebbe efficacia quasi immediata sono limitati, ma non insignificanti, e mi sia consentito a questo proposito indicare soltanto un dato. Dando corso a questa prima riduzione del fosforo nei detersivi, che il disegno di legge d'iniziativa parlamentare non prevede, si realizza a partire dal 31 marzo del 1986, con decorrenza cioè dal prossimo ottobre e con quei tempi di tolleranza che sempre si devono dare per lo smaltimento delle scorte, una riduzione immediata di circa 3.500 tonnellate di fosforo l'anno, con riferimento all'intero territorio nazionale; e per quanto riguarda l'area più colpita, cioè il

sistema padano-alto Adriatico, ciò significa una riduzione valutabile all'incirca in 2.000 tonnellate l'anno. Per avere la dimensione del provvedimento si consideri che il sistema dei depuratori costieri dell'Emilia-Romagna, punto nevralgico del programma regionale di lotta alla eutrofizzazione che richiede un forte finanziamento al quale lo Stato concorrerà, porta ad una riduzione complessiva dell'apporto di fosforo nell'Adriatico pari a 400 tonnellate l'anno.

Con questa prima misura interveniamo per la riduzione dei versamenti di fosforo da detersivi nell'Adriatico in misura certamente molto limitata, ma non insignificante; e nei termini che sono possibili senza affrontare il problema degli elementi sostitutivi da impiegare che, come gli onorevoli senatori ben sanno, è di grande delicatezza e complessità e sul quale tanto il decreto-legge quanto, sia pure in altra forma e con altra procedura, il disegno di legge d'iniziativa parlamentare prevedono un esame e una più precisa disposizione da parte dell'autorità sanitaria.

Vengo alla seconda disposizione, di gran lunga la più importante: quella che prevede intorno alla metà del prossimo anno la riduzione del fosforo alla metà, dall'attuale 5 per cento al 2,5 per cento. Qui si può certo riconoscere quanto ha osservato poc'anzi il relatore. Ci sono differenze, anche se non grandi nel tempo, tra il decreto-legge e il disegno di legge della Commissione; a mio avviso queste differenze possono senz'altro essere armonizzate in sede di conversione del provvedimento. Ma anche qui la motivazione di urgenza c'è, perchè si stabilisce un termine certo per la determinazione da parte del Ministero della sanità dei sostituenti ammissibili; questo termine è fissato alla fine dell'anno, cioè alla scadenza più ravvicinata che sia tecnicamente ritenuta possibile. Quindi è del tutto evidente che l'attuazione di queste norme, e in primo luogo la necessaria riconversione dei sistemi produttivi, sarà tanto più certa e fattibile quanto più è certo il momento iniziale di imposizione dei termini. Perciò, rispetto al disegno di legge della Commissione, la prima misura introduce una fase di azione immediata di dimensio-

ni ridotte ma non prive di una loro sostanziale importanza; la seconda è di fatto in linea, o sarà allineata con il disegno di legge del Senato, ma affronta in via di urgenza il problema dell'indicazione dei sostitutivi ammissibili.

Quanto al terzo tempo, vale a dire l'indicazione contenuta nel disegno di legge della Commissione del Senato di un ulteriore abbattimento del fosforo dal 2,5 all'1 per cento, il Governo dichiara di essere disposto a fare il massimo possibile, ma non ha indicato questa terza fase nel decreto-legge proprio perchè, trattandosi di un risultato raggiungibile solo nel tempo medio, non sussisteva per esso il presupposto dell'urgenza che sola giustifica il decreto.

Credo, signori senatori, per concludere, che questo impegno per il contenimento dell'eutrofizzazione possa essere affrontato con questo primo provvedimento con una azione solidale e congiunta del Governo e del Parlamento il quale, confido, non vorrà disconoscere in questa Camera i requisiti della costituzionalità. Intendo dichiarare che il Governo, nel richiedere il voto del Senato, vuole esprimere il suo apprezzamento per l'opera svolta dai senatori delle Commissioni industria e sanità e quindi è pienamente disponibile a tenere nel debito conto in sede di conversione, nell'esame congiunto dei due provvedimenti, i risultati dell'importante lavoro compiuto dalle Commissioni. La mia sola preoccupazione è che questa iniziativa finalmente avviata per la protezione delle acque e del mare non subisca una battuta d'arresto. Credo anche che il giudizio favorevole del Senato sui presupposti di necessità e di urgenza e di conseguenza l'esame congiunto dei due provvedimenti sia la via più sicura, più rapida e più certa che possiamo scegliere perchè questa misura contro l'eutrofizzazione divenga legge in via definitiva ottenendo l'approvazione di entrambe le Camere nei termini ormai ristrettissimi che l'incombente sessione di bilancio ci impone.

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 78, quarto comma, del Regolamento, sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione può prendere la parola un senatore

per ciascun Gruppo, per non più di dieci minuti.

DE SABBATA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Grazie, signor Presidente. Ci troviamo di fronte ad una situazione che a me sembra abbastanza singolare. Nel calendario dei lavori dell'Assemblea è prevista all'ordine del giorno la discussione sui presupposti di costituzionalità del disegno di legge n. 1488 e subito dopo è iscritto il disegno di legge n. 981 per un eventuale rinvio in Commissione. Abbiamo cioè di fronte a noi un decreto-legge riguardante una materia identica a quella contenuta in un disegno di legge già all'esame di questa Aula, di cui si è concluso l'esame in Commissione (esame che deve essere ancora affrontato per il decreto-legge) e al quale viene preferito, almeno nelle intenzioni del Governo, un testo di decreto-legge.

Credo sia del tutto naturale che il Parlamento risponda e risponda dicendo che vuole esaminare il provvedimento già iscritto all'ordine del giorno dell'Aula. La singolarità di questo calendario fa comprendere perchè le Commissioni di merito in sede di parere e la 1ª Commissione in sede di formulazione della proposta relativa al riconoscimento dei presupposti di costituzionalità, si siano espresse contro tali presupposti. Sostenere che la durata della procedura è più lunga per il disegno di legge che per il decreto-legge è un argomento capzioso: basta chiedersi la ragione della lentezza. Ci sono incertezze che percorrono la maggioranza? E allora ancora una volta si rivela che lo strumento del decreto-legge non serve per rispondere alle esigenze dell'urgenza ma per forzare la procedura parlamentare e per rinsaldare i legami all'interno della maggioranza. Credo invece che sia stato un fatto molto positivo che su tale argomento in Commissione la maggioranza abbia in gran parte dimostrato sensibilità per la difesa delle prerogative del Parlamento di fronte ad un testo di decreto, che ha come unico risultato quello di sottrarre al Parlamento un esame già in fase avanzata di procedura.

Se la maggioranza è coerente, come lo è stata abbastanza nell'esame del disegno di legge n. 981, non vi sono problemi per arrivare alla definizione: il provvedimento è all'ordine del giorno, invece di rinviarlo alle Commissioni lo si può discutere questa sera stessa.

Perchè allora — come dice il Ministro in una dichiarazione di cui nella sostanza si può accettare il significato — è necessario discutere insieme il decreto-legge e il disegno di legge? Non basta discutere il disegno di legge? Si dice che ci vuole ancora un anno di tempo: lo avrebbe dichiarato il vice segretario del Partito liberale, Patuelli, al quotidiano «Il resto del Carlino» e riportato su tale giornale quest'oggi. Perchè sarebbe necessario un anno di tempo? Si voleva allora un effetto d'annuncio, si voleva prendere una posizione di apparenza per dimostrare che il Governo interviene subito sugli argomenti della «marea rossa che si starebbe estendendo dalle foci del Po verso Sud», come riporta testualmente «Il resto del Carlino»? Signor Ministro, lei intende questa cosa con ironia, ma è certo che il decreto-legge non riesce a fermare nè questa, nè altre maree. Non è quello 0,5 per cento che può fermare il riprodursi delle alghe oggi!

In sostanza il decreto è privo dei presupposti di necessità e di urgenza. Bisogna, infatti, tenere conto non degli intendimenti da lei espressi in questo momento, ma dell'effettivo testo del decreto. La procedura parlamentare prescrive questo: non si tratta di una questione formale, si tratta di difendere le prerogative del Parlamento. Anzi direi che qui si apre una questione di notevole interesse perchè, se è vero che l'urgenza viene meno di fronte allo stato della procedura parlamentare, che consente un corso altrettanto rapido come quello del decreto-legge, è anche vero che, se si prescinde da questo fatto, il contenuto stesso del decreto toglie ragione all'urgenza perchè non è coerente con i motivi di essa.

Infatti, è interessante notare come il Ministro sia stato costretto ad esaminare il merito del decreto per sostenere l'urgenza, non ad esaminare soltanto i presupposti di urgenza. Se i colleghi me lo permettono, vorrei

fare un esempio banale; siccome però sembra che qualche orecchio — non dico tanti, ma qualche orecchio, almeno finora — non voglia intendere, anche la banalità può essere utile. Se ci troviamo di fronte ad una rottura di argini e ad una alluvione è chiaro che esiste l'urgenza per provvedere. Se poi, però, si adotta un provvedimento che dispone di acquistare o di produrre sacchi di sabbia a partire dall'anno successivo è chiaro che il provvedimento non risponde ai requisiti di urgenza per difetto di merito e per mancanza di coerenza con i presupposti di urgenza.

In questo caso non possiamo riconoscere l'urgenza...

ZANONE, *ministro senza portafoglio per l'ecologia*. Ho citato un caso di urgenza, ma ho anche citato le misure che si intendono assumere con l'articolo 1 del decreto.

DE SABBATA. Noi non riconosciamo questa urgenza prima di tutto perchè la riduzione può essere introdotta anche nel disegno di legge ordinario; in secondo luogo perchè si tratta di una riduzione parziale per una quantità minima. Il valore assoluto delle tonnellate è solo di effetto, mentre nel testo del decreto è prevista una serie di misure che sono meno pregnanti delle misure contenute nel disegno di legge n. 981. Quindi qui vi è una lampante contraddizione tra il testo del decreto e la dichiarata urgenza dello stesso.

Credo che il Governo abbia il dovere di accelerare l'iter parlamentare del disegno di legge n. 981 e quindi di non suggerire procedure anomale come quella dell'esame congiunto del testo di un decreto-legge con il testo di un disegno di legge. Queste procedure non sono ammesse, mentre è ovvio che la materia è interamente accettabile. Intendo il significato positivo della dichiarazione del Ministro che si esprime per la disponibilità a tenere conto degli orientamenti emersi in Parlamento, ma continuo a ritenere che sia opportuno e giusto riaffermare l'indipendenza del Parlamento dal Governo e il non riconoscimento dei presupposti di urgenza quando questi obiettivamente mancano.

SIGNORINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORINO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, spero che nelle more di questa discussione non sia stato abrogato di fatto l'articolo 78 del nostro Regolamento perchè, se così fosse, smetterei subito di parlare. Se invece quell'articolo è ancora valido, desidero brevemente dire alcune cose.

Innanzitutto voglio rilevare un dato di cronaca: non è cosa di tutti i giorni che la 1^a Commissione esprima parere contrario sulla sussistenza dei requisiti di costituzionalità di un decreto-legge. È successo quindi qualcosa di non ordinario, e certamente quello che è successo non è attribuibile ad un'imboscata parlamentare, nè all'entrata in azione di franchi tiratori nella maggioranza, ma è invece attribuibile ad un esame serio e responsabile del contenuto e del metodo adottato dal Governo per il suo intervento. Forse è uno dei pochi atti che io ricordi in cui in Parlamento si riesce a discutere in base a valutazioni di merito.

Fino ad ora, discutendo di decreti-legge, si è finito con il trascurare completamente la sussistenza o meno del requisito di straordinarietà; poi si è finito per trascurare, nell'esame normale che noi compiamo, se esiste o meno il requisito della necessità e ci si è limitati di solito a considerare solo l'elemento dell'urgenza, che in questo caso viene considerato nel senso che il decreto-legge è più urgente di quanto non sarebbe il disegno di legge che noi abbiamo approvato in sede referente nella 10^a Commissione. È la prima volta però che si emana un decreto-legge per assicurare un ritardo nelle azioni che si dice di voler perseguire, e questo è un po' troppo: perchè di un ritardo, non di altro, si tratta.

Non c'è alcuna questione di suscettibilità del Parlamento che si sente scavalcato, anche se ciò pone un interrogativo su un Governo che è assente nell'*iter* lungo, perchè complesso, di discussione di un disegno di legge — circa 8 mesi — e si fa vivo, malgrado le reiterate richieste ufficiali da parte della Commissione, quando essa ha già ter-

minato l'esame e ha deliberato, sia pure in sede referente, un disegno di legge che gode della procedura d'urgenza, assicurata dal nostro Regolamento, già iscritto nel calendario dell'Aula. Quindi un primo effetto questo decreto-legge lo ha avuto, ed è stato quello di ritardare l'approvazione, da parte dell'Aula, del disegno di legge n. 981, che altrimenti sarebbe avvenuta alla ripresa dei lavori dopo le vacanze estive.

Voglio esaminare brevemente alcuni punti, che giustificano la mia contrarietà a che venga riconosciuta la sussistenza dei requisiti costituzionali. Il Ministro per l'ecologia, a giustificazione dell'urgenza del decreto, che cosa cita? Non parlo della urgenza del problema, perchè esso è talmente urgente e grave che se ne sono occupate delle Commissioni parlamentari proprio per elaborare, anche se in ritardo e a mio parere in maniera insufficiente, delle proposte di iniziativa. Parlo dell'urgenza del provvedimento in esame rispetto all'*iter* di un disegno di legge che è già arrivato in questa Assemblea alla fase finale.

La riduzione dal 5 al 4,5 per cento del contenuto di fosforo nei detersivi (signor Ministro, non so da quali cifre ufficiali lei trae la conclusione che questo comporterebbe la diminuzione di 3.500 tonnellate di fosforo l'anno: ciò a me sembra completamente al di fuori della realtà; al massimo, tolga uno zero) è una misura insignificante rispetto alle dimensioni del fenomeno e apparente perchè di difficile esecuzione. I produttori dei detersivi ci hanno costantemente ricattato — uso un termine pesante ma che corrisponde alla realtà — durante la discussione in Commissione per scongiurare il pericolo che noi decidessimo abbassamenti netti di fosforo nei detersivi, dicendo che, diminuendo la percentuale di fosforo nei detersivi, se ne incentiva un maggior uso da parte delle famiglie, vanificando gli obiettivi che formalmente ci si pongono. Ebbene, la riduzione dello 0,50 per cento del fosforo nei detersivi, per le dimensioni e la gravità della crisi che l'Adriatico attraversa, è una presa in giro nei confronti dell'opinione pubblica: infatti, non è ammissibile che si giustifichi un decreto-legge che interrompe l'*iter* di urgenza di un

provvedimento di legge già approvato in Commissione in Senato solo in base alla giustificazione che si abbassa dello 0,50 per cento il contenuto di fosforo, con un intervento cioè che qualunque tecnico definirebbe gravemente inadeguato alla qualità della crisi dell'Adriatico.

C'è poi un altro elemento. Infatti, il decreto-legge prevede il dimezzamento della percentuale di fosforo dal 5 al 2,5 per cento, esattamente come il disegno di legge approvato in Commissione. Non giudico, per il momento, neanche il fatto che il decreto-legge lì si ferma, mentre il disegno di legge che abbiamo approvato prevede anche dopo un anno l'abbassamento all'1 per cento del fosforo. Quest'aspetto non è insignificante rispetto alle dimensioni del fenomeno in quanto si configura un meccanismo che porta quasi all'azzeramento del fosforo.

Non si tratta di una questione di merito, ma si tratta di una questione che riguarda il giudizio sulla sussistenza dei presupposti: il decreto-legge del Governo prevede che l'abbassamento del fosforo del 2,5 per cento cominci a diventare operante dal marzo del 1987, esattamente alcuni mesi dopo la data di avvio dell'intervento previsto dal disegno di legge. Per questo motivo affermo che il decreto-legge giustifica il ritardo, anzi lo impone, rispetto alle decisioni già adottate dalla Commissione industria.

Questo è molto grave e sono dispiaciuto di dovermi trovare in una posizione opposta a quella del Ministro dell'ecologia. Infatti, semmai, sono stato sempre accusato di essere un «ambientalista» e quindi di esporre opinioni estranee alla grande maggioranza dei colleghi.

Onorevole Zanone, la mia preoccupazione è che il Ministro per l'ecologia, in questo contesto politico, privo di poteri e di funzioni (solamente adesso il Senato procederà alla discussione del disegno di legge per l'istituzione del Ministero) ed inserito in una logica politica che non prevede un'azione organica nel campo ambientale, alla fine, sia pure per disperazione, sia costretto a cercare un ruolo politico puramente apparente. È questo un pericolo maggiore rispetto a quello di avere davanti lo scandalo di un Ministro che rima-

ne senza funzioni e poteri. Per questo motivo — me lo consenta, signor Ministro — continuerò ad esser franco e mi auguro che in futuro lei assuma delle iniziative che siano politicamente, a mio giudizio, accettabili.

Comprendo l'incidente in cui è incorso nel momento in cui è subentrato ad un suo collega di partito; in questo campo è nuovo, ma appunto per questo mi attendo dal signor Ministro una maggior attenzione nelle iniziative. Soprattutto mi aspetto che non costringa chi come me ha sostenuto un confronto in Commissione su posizioni giudicate oltranziste (in quanto miravano all'abbattimento totale del contenuto di fosforo) a dover affrontare una trincea ancora più arretrata. Infatti, in questo caso, il decreto-legge del Governo induce ad accontentarsi di quello che è già stato votato in Commissione che è, a mio parere, insufficiente in quanto vi è il rischio che dall'esame di questo decreto-legge in Aula scaturisca una soluzione ancora più limitata ed insignificante.

Noi sappiamo che in linea di principio potremmo riversare il contenuto del disegno di legge approvato in Commissione nel decreto-legge; ma in questo caso non siamo noi a dover giustificare queste posizioni. Ritengo che un decreto-legge debba essere in qualche modo giustificato, a meno che non siano stati abrogati l'articolo 78 del Regolamento o l'articolo 77 della Costituzione. Non si può accettare questa procedura che, ad esempio, in altri tempi e nel recente passato ha provocato una sollevazione di tutti i Gruppi, perchè era stato presentato dal Governo un decreto-legge che assorbiva il testo di un disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento — mi riferisco a quello degli interventi contro la fame nel mondo — che, pur avendo qualche giustificazione in più, ha comunque provocato una sollevazione generale da parte di tutti i Gruppi. Vorrei che in questo caso si procedesse con responsabilità: il ruolo del Ministro può essere svolto nella sua pienezza nell'ambito della discussione di merito del provvedimento già approvato dalla Commissione industria, augurandomi che venga discusso e approvato nella prossima settimana.

Per questi motivi invito i colleghi a votare

contro la sussistenza dei presupposti di costituzionalità.

LOPRIENO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPRIENO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo della Sinistra indipendente dichiaro la nostra opposizione al decreto n. 463 per il quale non riconosciamo l'esistenza dei presupposti di urgenza per una serie di motivi.

In primo luogo, l'unico intervento immediato previsto dal decreto-legge è quello di proibire dal 1° novembre 1985 la produzione e l'introduzione nel territorio dello Stato dei prodotti della detergenza con un contenuto in fosforo debolmente inferiore ai livelli precedenti, fissato con il decreto del 3 agosto 1983 dal Ministero della sanità. Tale divieto tuttavia non si riferisce alla commercializzazione di prodotti della detergenza con contenuto in fosforo superiore ai limiti stabiliti dal decreto, che è permessa fino al 31 marzo 1986; il contenuto dell'articolo 1, di fatto, non realizza alcun effetto immediato positivo sul fenomeno della eutrofizzazione che si vuole combattere con questo decreto, per cui ci sembra ovvia la non sussistenza dei requisiti d'urgenza a giustificazione del decreto.

In secondo luogo tale provvedimento «immediato» sul piano tecnico ha un effetto completamente irrilevante sulla riduzione del fenomeno della eutrofizzazione. Infatti, l'attuazione di questa riduzione minima del tenore in fosforo dei prodotti della detergenza produrrebbe una riduzione del carico inquinante del fosforo che perviene nelle acque dell'alto Adriatico di poche centinaia di tonnellate, a fronte del totale carico valutato in 32.000 tonnellate.

Signor Ministro, mi dispiace, ma i suoi organismi tecnici hanno sbagliato i conti: il carico di fosforo dovuto ai detersivi che arriva nell'Adriatico è calcolato in 7.000 tonnellate. Allora ora mi spieghi lei come mai una riduzione dello 0,5 per cento permette di eliminare 3.500 tonnellate di fosforo.

ZANONE, *ministro senza portafoglio per l'ecologia*. Per la verità si è parlato di una

cifra facendo riferimento a tutto il territorio nazionale.

LOPRIENO. Non si fa alcun riferimento a quello che è il carico inquinante nell'alto Adriatico.

ZANONE, *ministro senza portafoglio per l'ecologia*. No, il dato nazionale riferito al 1983 è di oltre 27.000 tonnellate di fosforo. Se lei calcola le riduzioni previste all'articolo 1 del decreto-legge si arriva — il calcolo non l'ho fatto io, ma mi fido di coloro che l'hanno fatto — a 3.500 tonnellate, di cui 2.000 riguarderebbero l'Adriatico, che è la zona di maggiore concentrazione.

LOPRIENO. Se invece si fa un calcolo corretto si arriva a 700 tonnellate. Difatti, quando si portasse al 2,5 per cento la percentuale di fosforo, si ridurrebbe realmente di 3.500 tonnellate il fosforo dovuto ai detersivi che arriva nell'Adriatico. Comunque, a parte questi dati tecnici che per me sono molto chiari — e spero che siano chiari anche per gli organismi tecnici dello Stato — riteniamo che un provvedimento capace di così scarso effetto non solo non giustifichi l'urgenza del decreto, ma neghi anche validità tecnica operativa a tutto il provvedimento ipotizzato dal Governo.

Secondo gli studi effettuati dall'Istituto di ricerche sulle acque del CNR e secondo le stesse conclusioni della commissione ministeriale citata anche dal Ministro, un piano di lotta valido e capace di ridurre considerevolmente il fenomeno di inquinamento dell'alto Adriatico, fenomeno diventato acuto da oltre 10 anni, deve porsi l'obiettivo di ridurre di almeno l'80 per cento il carico attuale di fosforo inquinante di diversa origine. Soltanto con interventi che sono capaci di prevedere la realizzazione immediata di questo obiettivo, è stato stimato che il periodo di tempo necessario per avviare sotto controllo il fenomeno della eutrofizzazione è sicuramente dell'ordine di 20-25 anni, come è stato più volte affermato sulla base di documenti scientifici.

Ciò significa, a nostro parere, che l'emergenza del problema della lotta all'eutrofizzazione non si soddisfa con un decreto gover-

nativo che prevede un intervento immediato privo di qualsiasi effetto pratico ai fini dell'obiettivo che si pone la legge. Al contrario, l'emergenza del problema, data la gravità dello stato di inquinamento delle acque dell'alto Adriatico per il carico riversato dal fosforo di diversa origine può essere affrontata e risolta con provvedimenti articolati capaci di incidere contemporaneamente su diverse fonti di generazione del fosforo.

La terza ragione per cui riteniamo si debbano negare i presupposti di urgenza al decreto in discussione è che lo stesso provvedimento centrale previsto dal decreto, la riduzione del fosforo al livello del 2,5 per cento a partire dal 1° marzo 1987, per le stesse ragioni espresse in precedenza, non ha effetti positivi immediati sulla lotta all'eutrofizzazione.

La quarta ragione per cui siamo contrari al decreto è che esso non presenta alcun intervento negli altri settori indicati quali determinanti nella produzione di fosforo inquinante, quale quello della depurazione delle acque e quello della regolamentazione razionale delle pratiche di concimazione agricola. Non si riesce ad accettare il criterio secondo il quale, poichè altri provvedimenti necessari per combattere il fenomeno della eutrofizzazione richiedono finanziamenti cospicui, essi non si debbano comprendere in un provvedimento di decreto-legge che pone, in quanto tale, la necessità di intervenire d'urgenza alla soluzione del problema che desta nel Governo — come è stato scritto nel decreto — gravi preoccupazioni anche per le sue implicazioni sociali ed economiche.

Le cifre indicate nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto per interventi diversi da quelli consistenti nella riduzione del contenuto in fosforo nei detersivi, d'altra parte, sono in contrasto con le valutazioni presenti nelle proposte avanzate dalle regioni interessate al fenomeno della eutrofizzazione. Le proposte avanzate dalle regioni per il finanziamento di opere e di impianti di disinquinamento delle acque a valere sul fondo di 1.100 miliardi di lire previsto dalla legge finanziaria del 1985 per interventi, sia di tipo diretto che indiretto, per combattere in tempi brevi

il fenomeno della eutrofizzazione richiedono un finanziamento di 2.000 miliardi di lire, come risulta dalla relazione presentata al Parlamento dallo stesso Ministro dell'ecologia il 30 luglio di quest'anno e non la somma di 15.000 miliardi, come indicato nella relazione che accompagna il disegno di legge n. 1488.

Queste richieste avanzate dalle regioni permetterebbero interventi immediati in quanto con questi interventi tecnici sulla rete attuale dei depuratori si avrebbe un abbattimento del 25 per cento del totale carico inquinante del fosforo di origine metabolica.

L'assenza di qualsiasi indicazione per un intervento immediato di questo tipo, sia pure ridotto, nel decreto-legge che stiamo discutendo è un altro elemento di giudizio negativo sullo stesso da parte nostra, in quanto tale mancanza contribuisce a minimizzare ulteriormente le ragioni di urgenza del decreto-legge.

Per usare una metodologia razionale — l'ho detto ieri in Commissione e lo ripeto oggi, perchè ciò illustra le esigenze tecniche degli interventi necessari per affrontare questo problema — contemplata anche dall'istituendo Ministero dell'ambiente, come prevede il disegno di legge n. 1457, attualmente in discussione al Senato, l'alto Adriatico, che è la zona interessata maggiormente al fenomeno inquinante della eutrofizzazione, dovrebbe essere dichiarato «area ad elevato rischio di crisi ambientale». In questo caso, come è scritto nel disegno di legge, il Ministro dell'ambiente dovrebbe individuare gli obiettivi per gli interventi di risanamento, le direttive per la formazione di un piano di disinquinamento, il programma anche pluriennale di misure dirette alla realizzazione e all'impiego di impianti e apparati per eliminare o ridurre l'inquinamento.

Di tutta questa metodologia di intervento risulta completamente privo il decreto-legge al nostro esame, che pretende però di risolvere il problema della eutrofizzazione con un intervento immediato, insignificante sulla composizione in fosforo dei detersivi e sulla successiva riduzione al 2,5 per cento dello stesso contenuto in fosforo entro il 1° marzo 1987.

Questo provvedimento, sulla base di dati scientifici disponibili prodotti dai ricercatori che hanno studiato il fenomeno a fondo e da diversi anni, permetterebbe una riduzione soltanto di circa 3.000 tonnellate/anno del carico di fosforo che perviene nelle acque adriatiche, su un totale, come ho detto, di 32.000 tonnellate/anno circa e ciò servirebbe a ridurre il fenomeno del carico inquinante del fosforo soltanto del 10 per cento circa.

Per tutte queste ragioni riteniamo non giustificata l'urgenza del decreto-legge e chiediamo il ritiro del decreto stesso non perchè siamo contro la necessità di azioni legislative intese al recupero dell'ambiente, ma, al contrario, poichè riteniamo che le esigenze espresse continuamente negli ultimi anni dalle popolazioni interessate al fenomeno della eutrofizzazione meritino interventi normativi e tecnici validi per la soluzione del problema.

Noi riteniamo che sia opportuno il varo di un provvedimento più organico. Che sia vera questa nostra posizione lo dimostrano l'impegno e il contributo che abbiamo fornito alla formulazione e all'approvazione del disegno di legge n. 981 in sede di Commissione industria del Senato, un provvedimento che è notevolmente più valido sul piano normativo e su quello tecnico di quanto è stato elaborato dal Governo con questo decreto-legge.

Poichè riteniamo che la Commissione affari costituzionali abbia espresso un voto negativo sulla sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza del decreto in discussione — e nello stesso modo si sono espresse le Commissioni industria e sanità del Senato — riteniamo che l'Assemblea debba accordarsi con le decisioni prese in seno alle Commissioni specifiche. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

GUALTIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTIERI. Signor Presidente, vi è certamente da parte di tutti un'insofferenza più volte dimostrata per l'eccesso della decretazione di urgenza. Questa volta però la nostra

insofferenza non è determinata tanto dalla pratica di accelerare i provvedimenti con queste procedure abbreviate, quanto dal fatto che il provvedimento del Governo, invece di essere un provvedimento di urgenza e di accelerazione, allontana nel tempo le soluzioni per il risanamento dell'Adriatico, risanamento che la 10ª Commissione del Senato aveva avviato con un voto unanime.

D'altra parte il Governo nella sua relazione giustifica l'urgenza del provvedimento in quanto «le nuove prescrizioni» — afferma letteralmente la relazione — «sull'impiego del fosforo siano rese operative solo dopo un adeguato intervallo temporale dalla loro entrata in vigore, indispensabile per consentire alle imprese l'adeguamento del sistema produttivo». L'urgenza cioè è data soltanto al fine di procurare un ritardo alla espulsione dal sistema di produzione dei fabbricanti di fosforo. Mi sembra ben strano che dobbiamo adottare provvedimenti di urgenza per questi motivi.

L'urgenza c'è, sia per l'Adriatico sia per gli altri mari. L'urgenza c'è da 15 anni, non da ieri. L'Adriatico ha cominciato ad entrare in crisi 15 anni fa, e da allora sono cominciati i primi tentativi per ridurre il fosforo e le altre cause di eutrofizzazione. Intanto però l'Adriatico si è trasformato in una specie di sostituto del mar Morto, inquinato, eutrofizzato, con poca pesca, cosa che sta causando allarme nei pescatori, oltre che dannoso per il turismo. Quest'anno può sembrare che i danni non si siano avuti perchè la stagione è stata buona e non ci sono state quelle piogge di mezzo agosto che avrebbero immediatamente scaricato i fertilizzanti in mare causandone l'eutrofizzazione.

Il problema è molto grave per l'Adriatico tanto che temo che, andando avanti in questo modo, oltre che essere un problema ecologico ed economico o del turismo, rischierà di diventare un problema di ordine pubblico. A causa dell'eutrofizzazione sono già morti dei laghi, ma un mare ancora no. Credo che l'Adriatico possa essere il primo. Voglio vedere cosa succederebbe di fronte alla morte di un intero mare, su cui gravita gran parte del turismo, una delle più grandi risorse del nostro paese.

L'esistenza di problemi di ordine pubblico è riconosciuta dalla stessa relazione del Governo, quando afferma che il problema è tanto urgente perchè nell'Adriatico è in atto il più grande fenomeno di eutrofizzazione marina mai rilevato nell'intero bacino del Mediterraneo, che «a partire dal 1976 questo fenomeno è andato assumendo connotati di cronicità sempre più marcati, con fioriture algali che in parecchi casi hanno raggiunto intensità che trovano pochi confronti nella letteratura internazionale».

Ormai il problema non riguarda più il solo Adriatico. Nella stessa relazione del Governo si indicano almeno altri 10 punti dei nostri mari in cui sono presenti importanti e pericolose fioriture algali. È praticamente tutto il mare che, a poco a poco, viene investito da questo fenomeno causato dall'eccesso di fosforo. Non consideriamo perciò, per carità, questo fatto come un problema del solo Adriatico!

Nelle Commissioni di merito abbiamo giudicato che non ci fossero le condizioni dell'urgenza, perchè se il decreto del Governo non fosse emendabile, come da qualche parte si richiede — è questa una proposta della Commissione Bozzi — tale decreto invece di essere un acceleratore dei tempi, sarebbe un ritardatore. Dal momento però che lo possiamo emendare, noi potremo vedere di lavorare attorno al decreto perchè sia realmente un decreto di accelerazione. Oggi il ministro Zanone ha fatto importanti dichiarazioni, riconoscendo le ragioni e le risultanze della 10ª Commissione come un fatto positivo, sia per i valori che la Commissione esprime, sia per i tempi che ha proposto. Se queste dichiarazioni del Ministro vanno interpretate nel senso che il Governo intende insistere per l'urgenza, non sarò io, che oltretutto assieme ai colleghi Mancino, Schietroma ed altri sono presentatore di un progetto a zero contenuto di fosforo, ad oppormi: sono infatti più radicale dei radicali. Non ho votato neanche la percentuale del 2,5 in quanto sono per l'eliminazione completa del fosforo.

Non sarò io, dicevo, a bloccare l'urgenza e a sollevare obiezioni formali. È già una vergogna, però, il modo in cui certa stampa ha presentato all'opinione pubblica quanto ab-

biamo fatto nei giorni scorsi nelle Commissioni di merito e poi nella Commissione affari costituzionali: secondo questa stampa noi avremmo bloccato il decreto Zanone e così starebbe avanzando nell'Adriatico la marea rossa! Ma la marea rossa avanza per altri motivi, avanza perchè si è prorogato il vergognoso decreto che consente alla Montedison di scaricare 3.000 tonnellate di fosforo al giorno nell'Adriatico e che ogni giorno producono danni, come testimoniano le fotografie dal satellite: questo è ciò che fa avanzare la marea rossa! Oltretutto dopo un anno non sono ancora stati ripartiti i 1.100 miliardi che si decise di assegnare per il risanamento delle risorse idriche e delle coste marine. Poi però apriamo il giornale e leggiamo che, contrariamente alle smentite dei Ministeri da me interpellati anche in qualità di Capogruppo, la ripartizione ci sarebbe stata, assegnando un tot per cento all'Adriatico, un tot all'Arno e così via. Il Parlamento non sa però niente! (*Interruzione del ministro Zanone*).

Voglio dire che è comunque necessario che questi fondi siano assegnati rapidamente e in proporzione tale da avere una influenza sul fenomeno.

Presenterò una mozione per impegnare il Governo a sostenere l'immediata sospensione degli scarichi dei fanghi di Marghera nell'Adriatico. Inoltre, legherò il voto del mio Gruppo alle garanzie che saranno date, anche dalla Presidenza dell'Assemblea, sulle procedure di massima urgenza per gli strumenti operativi validi assunti in Commissione e in Aula indipendentemente dal decreto, in modo che fin dalla settimana prossima si possano avere i mezzi che ci consentano finalmente di intervenire per la riduzione del fosforo.

Quindi, se fin dalla settimana prossima potremo disporre di uno strumento valido, giudicheremo importante il risultato di questo dibattito, ma, ripeto, il nostro voto dipenderà dalle garanzie che verranno date in questo senso.

JANNELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non vorrei, pronunciare frasi o considerazioni polemiche, anzi vorrei riportare questo dibattito nei veri canali e soprattutto riportare l'attenzione dell'Assemblea su quello che è l'oggetto della nostra odierna discussione: esprimerci sui presupposti di costituzionalità di questo provvedimento. Quindi, tutte le discussioni che si sono sviluppate prima del mio intervento non credo abbiano messo in rilievo e forse hanno messo in rilievo il contrario di quello che i vari oratori volevano sostenere.

Non si può negare la necessità perchè tutti gli oratori intervenuti hanno dovuto riconoscere che bisogna intervenire con un provvedimento legislativo. In secondo luogo non si può negare l'urgenza perchè — lo ha detto anche il senatore Gualtieri che è il primo firmatario del disegno di legge esaminato in Commissione — è necessario tamponare questo fenomeno così distruttivo dal punto di vista ecologico, «questo drammatico fenomeno ecologico» come viene definito giustamente nella relazione al disegno di legge. Perchè allora negare i presupposti di necessità e di urgenza? Perchè si dice da parte del senatore Signorino che il Governo avrebbe prevaricato il Parlamento. Ebbene, in effetti c'è questa prevaricazione, il Governo è intervenuto mentre l'iter del disegno di legge era già in fase avanzata. Ma questo cosa significa? Il Governo probabilmente ha offerto una strada per avviare un discorso definitivo ed estremamente urgente e per far approvare in via sollecita un provvedimento che è da tutti voluto. Se non a chiacchiere certamente nei fatti dovremmo essere tutti d'accordo sul fatto che questo provvedimento, qualunque esso sia, sotto forma di decreto-legge o di disegno di legge, deve essere varato dal Parlamento.

Si tratta allora di un problema che non esiste o di un falso problema, signor Presidente, onorevoli colleghi, perchè nessuno ci può vietare di inserire nel decreto-legge tutte le norme ritenute urgenti e necessarie per completarlo e per ridefinirlo meglio, come il ministro Zanone ha testè affermato a nome del Governo. Negare i presupposti di necessità e di urgenza significherebbe non dare al

paese la possibilità di vedere approvato entro il 9 novembre, perchè questa è la data di scadenza del decreto-legge, un provvedimento che potrebbe, non dico essere risolutivo, perchè mai i provvedimenti sono risolutivi, ma certamente avviare a soluzione uno dei più grossi e annosi problemi che travagliano la nostra società. Ritengo allora che il problema veramente non esiste; credo che noi possiamo non solo riconoscere in questa sede l'esistenza dei presupposti della necessità e dell'urgenza, ma anche impegnarci a varare il provvedimento, il decreto-legge, con una formulazione diversa e con una serie di emendamenti che la Commissione di merito potrà apportare entro brevissimo tempo. Avremmo conseguito in questo modo due risultati: avremo rimpolpato il decreto-legge, se riconosciuto povero e lacunoso, ed avremo convertito il provvedimento in legge dello Stato entro il 9 novembre. Perchè allora innestare una polemica e una dialettica che assolutamente non esistono? Teniamoci sui binari della discussione, riconosciamo i presupposti di costituzionalità e di urgenza, come il Gruppo socialista ha indicato in sede di 1ª Commissione, e prendiamo ora l'impegno in quest'Aula di portare a compimento entro la prossima settimana ed entro i dieci giorni successivi a questa seduta questo provvedimento, certamente reso più idoneo ed efficace ai nostri fini. Questo è l'avviso del Gruppo socialista che voterà per la sussistenza dei presupposti della necessità e dell'urgenza. *(Applausi dalla sinistra)*.

MANCINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avverto tutta la difficoltà di entrare nel merito della discussione così come è si è sviluppata. Molto opportunamente alla Conferenza dei Presidenti di Gruppo, peraltro all'unanimità, venne stilato l'ordine del giorno della seduta pomeridiana di oggi sul quale compaiono due distinti argomenti: uno relativo alle deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione, l'altro relativo al disegno di legge licenziato dalle Com-

missioni riunite sanità e industria. Tutta la discussione è incentrata sul contenuto del decreto-legge e sul contenuto del provvedimento che è stato varato in sede di Commissione. Ciò, a dire il vero, dimostra quanto illuministica fu l'intenzione di regolamentare l'introduzione al dibattito di un decreto-legge. L'ho sempre detto al collega Bonifacio, che è autore della novella e, almeno come presentatore, ebbe grande successo al punto da coinvolgere anche l'altro ramo del Parlamento. Pur essendo attento a tale problematica, non mi è mai capitato di vedere discutere l'Aula in maniera neutrale, attenta a verificare dal punto di vista formale la sussistenza dei soli presupposti di costituzionalità di cui all'articolo 77 della Costituzione. Questo perchè è difficile astrarre il dibattito dal contenuto del provvedimento e, peraltro, nell'atteggiamento dei Gruppi molte volte pesa più la valutazione di merito rispetto ai presupposti di costituzionalità, che non una sorta di decisione, certo difficile in una sede politica, ma imparziale da adottare *in limine* di esame di un presupposto di costituzionalità.

Posso convenire nel merito, ma non posso discutere del merito, perchè non mi compete discuterne in questa fase, nè, a mio avviso, rileva che le misure contenute nel decreto-legge hanno una decorrenza spostata al 1987. Ciò non ha importanza perchè tutto questo semmai formerà oggetto di valutazione di merito rispetto al contenuto del provvedimento adottato in via d'urgenza da parte del Governo.

Certo, non contesto che ci sia un'anomalia in questo rapporto molte volte sofferto tra Governo e Parlamento; il provvedimento in esame è intervenuto mentre il Parlamento discuteva un non da tutti accettato disegno di legge, che reca anche la mia firma; il Governo ha inteso adottare delle misure, facendone decorrere l'inizio da una data successiva a quella prevista nel disegno di legge approvato in Commissione. L'anomalia è di natura patologica, e sotto un aspetto, come dire, umano, è anche comprensibile allo stato dei lavori di questa Assemblea: il ricorso al decreto non è riconducibile ad una disattenzione del ministro Zanone, ma fa parte di

un dibattito più generale che riguarda le riforme istituzionali per il corretto uso di propri poteri da parte del Governo e del Parlamento. Vogliamo noi negare, come ha detto per ultimo il collega Jannelli, che, utilizzando la cornice di questo decreto-legge, potremmo ottenere come risultato l'entrata in vigore di una disciplina in materia dei fenomeni di eutrofizzazione? È illuministica anche la previsione che nell'autonomia delle due Camere noi facciamo la nostra parte oggi, ritenendo che l'altro ramo del Parlamento possa utilizzare un tempo di gran lunga minore rispetto ai due anni e tre mesi che noi abbiamo utilizzato da quando è stato presentato il disegno di legge che reca come prima firma quella del collega Gualtieri. Come si fa a prevedere che i tempi sono brevi, se vi è nel merito un dibattito in corso?

Dico al ministro Zanone che non ho nessuna difficoltà ad ammettere che la cornice serve come strumento operativo ai fini di rendere possibile l'entrata in vigore di un provvedimento che ha la scadenza dell'8 novembre, ma nel contenuto non posso non rispettare la volontà del Parlamento, non posso non tener conto del lavoro scrupoloso fatto da parte dei colleghi della 12^a e della 10^a Commissione. Poichè vi è una disponibilità da parte del Ministro in questa direzione, perchè chiuderci in una logica assembleare, come se il Governo non avesse poteri di interlocuzione rispetto a provvedimenti che sono dinnanzi a noi, quando poi anche per il maggior prestigio chiediamo sempre la presenza del Ministro, quando si discute di provvedimenti importanti? Perchè non prendere spunto da questa situazione per dire che collocheremo all'interno del decreto-legge la normativa che il Parlamento, nella sua autonomia, ma nel rispetto di una riflessione offertaci dal Governo, deciderà entro gli otto giorni, collega Gualtieri, in libertà, tenendo conto di un rapporto che è necessario ed istituzionale e che non può essere messo da parte?

Alla luce di tutto questo, con la certezza di dare un contributo non per convertire in legge, schematicamente, il provvedimento presentato dal Governo, ma per riempire

questo provvedimento del lavoro fatto da parte del Parlamento, pregherei tutti i colleghi di riconoscere i presupposti di costituzionalità. Poi in calendario, per la prossima settimana, avremo ciò che avremo saputo fare. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

BASTIANINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASTIANINI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, desidero sottolineare un aspetto positivo della discussione che stiamo svolgendo in quest'Aula, che deriva da un intenso lavoro di Commissione, e precisamente la novità di un Parlamento che affronta un problema nuovo, un tema che riguarda la condizione civile di vaste parti del nostro paese, e di un Parlamento che dimostra nei fatti come per la difesa ambientale si stia passando dalle affermazioni di principio alla ricerca di soluzioni concrete. Si presenta un caso difficile: da un lato un provvedimento a regime, votato all'unanimità nell'ambito della Commissione ed elaborato sulla base di un disegno di legge che recava più firme — tra cui anche la firma di chi ora sta parlando — provvedimento che si propone di disciplinare in via definitiva la materia; dall'altro lato un provvedimento di urgenza assunto dal Governo, che ne anticipa alcune parti, che si propone di dare immediata attuazione ad una prima fase di lotta contro questo fenomeno degenerativo ed anche di stimolare quegli interventi necessari per consentire in un secondo tempo una messa a regime di una disciplina organica.

Debbo riconoscere che si apre un problema formale e che, sul piano sostanziale, vi possono essere contrasti tra la soluzione definitiva dal lavoro parlamentare e quella contenuta nel provvedimento di decretazione governativa. Ritengo, tuttavia, che sia utile risolvere questo problema nel senso indicato dal Ministro, cioè accettare come strumento il decreto in quanto il Governo è disponibile a recuperare nel decreto-legge quegli aspetti del provvedimento elaborati dal Parlamento che venissero ritenuti indispensabili per un

miglior risultato e per l'interesse di vaste parti del territorio nazionale. Con questo spirito, non rilevando contrasti tra questi provvedimenti e ritenendo opportuno accogliere l'invito rivolto dal ministro Zanone, il nostro Gruppo voterà per la costituzionalità del provvedimento. (*Applausi dal centro*).

PISTOLESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PISTOLESE. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, devo innanzitutto dire che sono meravigliato dell'andamento di questo dibattito perchè molti colleghi, che pure hanno tanta esperienza, sono entrati lungamente nel merito dimenticando che in questo caso siamo solamente chiamati a decidere se esistono i presupposti di costituzionalità. Debbo fare questa dichiarazione perchè è un'offesa a noi stessi quando ci si dimentica di questa norma regolamentare che il senatore Mancino ha chiamato benevolmente illuministica, per non dire illusoria. Mi rendo conto che ognuno di noi cerca di dimostrare che la tutela dell'ambiente fa parte del proprio patrimonio, ma sono convinto che nessuno in Aula non abbia questo convincimento civile della tutela dell'ambiente che rientra nell'educazione di un popolo e nello sviluppo di una società civile come la nostra. Tutte le manifestazioni espresse sono meravigliose, siamo tutti d'accordo, ma non è questo di cui si discute. Infatti non si tratta di dire ecologia sì o ecologia no; dobbiamo dire se esistono o meno i presupposti di costituzionalità, e noi riteniamo che questi presupposti non esistano. Lo stesso Ministro lo ha riconosciuto nella sua relazione: il discorso è a tempi lunghi; vi è la possibilità di svolgere il lavoro legislativo con maggiore cautela, ma soprattutto, vi è qualche cosa che mi pare offenda il Parlamento; infatti si è lavorato per lungo tempo e quando la legge è arrivata pronta in Aula, arriva un decreto con un *diktat* e questa cosa la ritengo offensiva per il Parlamento. Quindi, al di là della mancanza dei presupposti, ritengo lesivo della dignità del Parlamento che quando un

provvedimento è già arrivato all'Aula ed è pronto per essere discusso arriva il Governo ed impone un *diktat*.

Questa è una cosa che noi non accettiamo. Noi abbiamo sempre criticato, ovviamente, come Movimento sociale, il ricorso abnorme ai decreti-legge, e molti hanno condiviso questa opinione; anche il presidente Fanfani assunse delle precise posizioni contro la decretazione d'urgenza e ci sembra che mai come in questo caso non vi sia motivo di procedere con un decreto-legge quando vi è un disegno di legge già pronto per l'Aula e pronto per essere discusso.

Mi rifiuto, signor Presidente, di dire anche una parola di più perchè mi sembra così evidente, così lapalissiano, che ogni parola di più offenderebbe la dignità dei miei colleghi ed anche la mia personale.

PRESIDENTE. Come i colleghi hanno udito dalle parole del relatore, senatore Garibaldi, la 1ª Commissione si è espressa, a maggioranza, per la non sussistenza dei presupposti di costituzionalità.

Metto ai voti le conclusioni della 1ª Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e d'urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 1488.

Non sono approvate.

PISTOLESE. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non sono approvate.

**Rinvio in Commissione
del disegno di legge n. 981**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni per la produzione e la commercializzazione dei detersivi sintetici», d'iniziativa dei

senatori Gualtieri, Mancino, Melandri, Pieralli, Miana, Fabbri, Garibaldi, Milani Eliseo, Schietroma, Bastianini, Foschi, Consoli, Felicetti, Vecchi, Alici, Marinucci Mariani e Orciari, per il quale nella seduta pomeridiana del 7 novembre 1984 è stata dichiarata l'urgenza ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento.

FOSCHI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOSCHI, relatore. Signor Presidente, tenuto conto del risultato della precedente votazione, invito il Senato a deliberare il rinvio in Commissione del disegno di legge n. 981.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta del senatore Foschi si intende accolta.

Disegni di legge, nuova assegnazione

PRESIDENTE. Il disegno di legge n. 981, recante «Disposizione per la produzione e la commercializzazione dei detersivi sintetici», già assegnato in sede referente alla 10ª Commissione permanente, è assegnato in sede referente alle Commissioni riunite 10ª e 12ª, per essere esaminato congiuntamente al disegno di legge n. 1488.

Seguito della discussione e rinvio in Commissione del disegno di legge:

«Interventi per lo sviluppo della regione Calabria» (1000) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Interventi per lo sviluppo della regione Calabria».

Ricordo che nella seduta del 21 maggio scorso la Presidenza ha disposto, ai sensi dell'articolo 100, undicesimo comma, del Regolamento, il rinvio in Commissione degli articoli del disegno di legge e dei relativi emendamenti, in considerazione dei pro-

blemi di copertura finanziaria insorti in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 1.1.

Invito il relatore a riferire sui lavori svolti in Commissione.

COVI, *relatore*. Signor Presidente, come lei ha ricordato, nella seduta del 21 maggio è stato approvato un emendamento al primo

comma dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1000 che in sostanza elevava lo stanziamento previsto dal disegno di legge approvato in Commissione da 3.170 miliardi a 5.400 miliardi e modificava anche gli indirizzi che il primo comma stabiliva per un piano che si intendeva adottare per gli interventi per lo sviluppo ed il risanamento idrogeologico della regione.

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

(*Segue COVI, relatore*). Questo emendamento è stato approvato contro il parere del relatore, che aveva posto in evidenza come l'elevazione dello stanziamento da 3.170 miliardi a 5.400 miliardi fosse priva di copertura, ed anche contro il parere del Governo, che aveva illustrato le ragioni di merito secondo le quali l'emendamento avrebbe dovuto essere respinto.

A seguito di questo è stata interrotta la discussione e il provvedimento è stato rinviato in Commissione; la Commissione ha approvato un emendamento sostitutivo del secondo, del terzo, del quarto, del quinto e del sesto comma dell'articolo 1 precedentemente votato per connettere queste norme con il nuovo testo che, a seguito del voto dell'Assemblea, il primo comma dell'articolo 1 aveva ricevuto. Infatti, come ho detto, anche sul piano sostanziale, al di là dello sfondamento di carattere finanziario, il primo comma dell'articolo 1 finalizzava lo stanziamento alla realizzazione di un piano di sviluppo integrato per le zone interne, cosa del tutto diversa dall'impostazione data dalla precedente disposizione. L'emendamento che oggi si propone da parte della Commissione persegue lo scopo di questa connessione con il testo approvato in quanto esso recita: «Il piano è formulato dalla regione Calabria ed approvato dal consiglio regionale, previo parere della Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno e dal Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali.

Alla attuazione del piano si provvede mediante programmi riferiti alle singole zone interne» — questa è la parte più sostanziale

perchè prima il piano riguardava tutto il territorio calabrese — «contenenti l'indicazione degli interventi e delle opere di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del precedente comma; i programmi sono approvati dai Ministri dell'agricoltura e dei lavori pubblici. I limiti di spesa per ciascun programma, i criteri e le modalità per la loro interruzione e l'indicazione dei soggetti pubblici e privati che curano l'esecuzione sono fissati dagli organi regionali.

Alla formulazione dei programmi attuativi si provvede mediante studi di fattibilità tecnica ed economica predisposti dai comuni e loro consorzi e dalle comunità montane; i relativi oneri gravano sui fondi della presente legge».

Questo emendamento ha trovato il voto unanime di tutta la Commissione: perciò lo sottopongo all'Assemblea con la raccomandazione di votarlo.

PRESIDENTE. Riprendiamo dunque l'esame dell'articolo 1 nel testo proposto dalla Commissione:

TITOLO I

INTERVENTI IDROGEOLOGICI, FORESTALI E INFRASTRUTTURALI

Art. 1.

(*Piano organico di tutela idrogeologica
e di valorizzazione forestale*)

1. È concesso alla Regione Calabria un contributo speciale di lire 3.170 miliardi, ai

sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il periodo dal 1985 al 1993, finalizzato alla realizzazione di un piano organico di interventi volti a completare, mantenere e valorizzare le risorse naturali e gli investimenti già realizzati con le leggi 26 novembre 1955, n. 1177 e 28 marzo 1968, n. 437, mediante la esecuzione di opere, compatibili con la tutela dell'ambiente naturale, per:

- a) la sistemazione idrogeologica;
- b) la correzione dei corsi d'acqua e protezioni relative;
- c) il consolidamento e il trasferimento degli abitati soggetti a fenomeni di dissesto o ad alto rischio sismico;
- d) la qualificazione produttiva e fondiaria dei terreni di demanio pubblico o di proprietà privata utilizzati a bosco e valorizzazione delle attività agro-pastorali e turistiche connesse nonchè prevenzione degli incendi boschivi;
- e) le piccole infrastrutture civili atte all'esecuzione ed alla gestione delle opere sopraindicate.

2. Per l'attuazione dei predetti interventi la Regione Calabria elabora e propone i relativi piani organici ed i programmi esecutivi da approvarsi entrambi da un comitato istituito nell'ambito del CIPE, presieduto dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e composto dai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data della loro presentazione. Sono chiamati a partecipare alle riunioni altri Ministri, quando vengano trattate questioni riguardanti i settori di rispettiva competenza.

3. I piani organici di intervento, da compilarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individueranno, tenuto conto degli strumenti urbanistici approvati, le destinazioni provvisorie e definitive del territorio di ciascun bacino idrografico, ne rileveranno le caratteristiche geopedologiche ed i rischi di frane, le risorse

se idriche utilizzate e le relative modalità d'uso, il completamento delle opere di difesa già eseguite e indicheranno le opere integrative da compiersi ai fini della difesa idrogeologica, della correzione dei corsi di acqua e della difesa dei terreni contermini, del consolidamento e dell'eventuale trasferimento di zone abitate, nonchè degli interventi forestali ed agro-pastorali necessari a migliorare la produttività delle coperture vegetali e delle relative utilizzazioni. Per quanto riguarda le opere di cui alla lettera c) del precedente comma 1, i piani dovranno contenere mappe di vulnerabilità del patrimonio edilizio dei comuni interessati, accompagnate da programmi di adeguamento antisismico degli edifici pubblici.

4. Per i comuni che necessitano di opere di consolidamento o di trasferimento, oltre a quelli indicati nel successivo articolo 10, si fa riferimento agli elenchi compilati ai sensi dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, e dell'articolo 8 della legge 28 marzo 1968, n. 437.

5. I programmi esecutivi, da compilarli entro novanta giorni a decorrere dalla data di approvazione dei singoli piani di intervento, articolano gli interventi specifici, ne determinano le modalità ed i costi e stabiliscono i sistemi di esecuzione, in relazione anche ad un contingente massimo di giornate lavorative da impiegare, nonchè le relative procedure amministrative.

6. Per la predisposizione dei piani organici di intervento e dei programmi esecutivi è attribuita alla Regione una anticipazione pari allo 0,50 per cento del contributo straordinario complessivo di cui al comma 1 del presente articolo.

Ricordo che il testo dell'emendamento 1.1, approvato nella seduta del 21 maggio, è il seguente:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« È concesso alla regione Calabria un finanziamento aggiuntivo di lire 5.400 miliardi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16

maggio 1970, n. 281, per il periodo dal 1985 al 1993, finalizzato alla realizzazione di un "Piano di sviluppo integrato per le zone interne" di cui alla delimitazione approvata dal consiglio regionale.

Il Piano, privilegiando i lavoratori di cui alla legge 4 agosto 1984, n. 442, deve promuovere occasioni di lavoro diversificate singole, associate e/o cooperative e avere come obiettivi prioritari:

- 1) la difesa del suolo;
- 2) la prevenzione e protezione antisismica;
- 3) l'organizzazione dei parchi naturali;
- 4) la valorizzazione delle risorse territoriali e ambientali delle aree interne (agricole, forestali, artigianali, turistiche e culturali) ».

1.1 GUARASCIO, CALICE, CANNATA, ALBERTI, PINGITORE, MARTORELLI, CROCETTA, VECCHI

Resta pertanto precluso il seguente emendamento:

Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:

« e) le piccole infrastrutture civili strettamente complementari all'esecuzione e alla gestione delle opere sopraindicate ».

1.2 IL GOVERNO

Avverto che da parte della Commissione è stato presentato il seguente emendamento, già illustrato in precedenza dal relatore:

Sostituire i commi 2, 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:

« Il Piano è formulato dalla Regione Calabria ed approvato dal Consiglio regionale, previo parere della Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno e dal Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali.

Alla attuazione del Piano si provvede mediante programmi riferiti alle singole zone interne contenenti l'indicazione degli interventi e delle opere di cui ai punti 1, 2, 3 e 4

del precedente comma; i programmi sono approvati dai Ministri dell'agricoltura e dei lavori pubblici. I limiti di spesa per ciascun programma, i criteri e le modalità per la loro esecuzione e l'indicazione dei soggetti pubblici e privati che curano l'esecuzione sono fissati dagli organi regionali.

Alla formulazione dei programmi attuativi si provvede mediante studi di fattibilità tecnica ed economica predisposti dai Comuni e loro Consorzi e dalle Comunità montane; i relativi oneri gravano sui fondi della presente legge ».

1.3

LA COMMISSIONE

PISTOLESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PISTOLESE. Signor Presidente, lei ricorderà che nella precedente discussione in Aula era stato approvato un incremento dello stanziamento al primo comma dell'articolo. Questo ha creato nell'ambito delle forze politiche forti perplessità che apprendo in questo momento essere state un po' aggirate attraverso questo emendamento. Esso ha evidentemente lo scopo di far confluire sullo stanziamento previsto al primo comma altri interventi che facevano capo ad altre norme (probabilmente alla difesa del suolo). Ho la vaga impressione che si sia voluto lasciare lo stanziamento di 5.000 e più miliardi ma, nell'ambito di questo stanziamento così maggiorato, siano stati previsti alcune incombenze, alcuni tipi di lavoro e alcune finalizzazioni che probabilmente non rientrano nel quadro specifico della legge sulla Calabria. È un'interpretazione personale quella che dò in questo momento, perciò mi astengo dalla votazione riservandomi di intervenire nel prosieguo del dibattito con maggiore approfondimento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ha pronunciarsi sull'emendamento in esame.

DE VITO, ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il mio parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

FERRARI-AGGRADI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI-AGGRADI. Signor Presidente, apprezzo molto che sia stato approvato l'emendamento 1.3 che riporta la logica del provvedimento a quella che era stata in certo qual modo l'impostazione originaria, tenendo conto di molte proposte avanzate in sede di Commissione.

Pertanto ritengo opportuno riconsiderare il complesso del provvedimento al fine di ottenere una maggiore organicità. Pertanto mi pronuncio personalmente contro l'articolo e chiedo che venga respinto in modo da consentire alla Commissione di riesaminare il provvedimento nella sua globalità.

CALICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CALICE. Il mio Gruppo voterà a favore di questo articolo nel suo complesso non tanto perchè il primo comma risulta dal testo di un nostro emendamento approvato quanto perchè quell'emendamento, compresa la dotazione finanziaria, lo ritenevamo e lo riteniamo ispirato a coerenza regionalista a cui, in sostanza, è ispirata almeno nelle intenzioni la stessa proposta complessiva di rinnovo dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. In secondo luogo votiamo a favore perchè l'emendamento puntava, come riteniamo sia necessario fare, soprattutto sulle aree calabresi dell'interno. Infatti, in una discussione sul Mezzogiorno, in cui si sostiene che vi sarebbero punti alti o medi di sviluppo, resta nella intera sua drammaticità la vicenda delle aree povere meridionali, in particolare calabresi, e quindi una finalizza-

zione di una legge speciale, nonostante la nostra contrarietà, ci parrebbe estremamente opportuna se indirizzata in questo senso.

La terza ragione del nostro voto favorevole a questo articolo è che non ci convincono, pur comprendendo le ragioni della maggioranza, le obiezioni finanziarie all'emendamento votato dall'Assemblea. Non ci convincono per alcune ragioni: perchè quei fondi sono necessari, data la mole dei problemi della regione calabrese; sono graduati in nove anni; avrebbero potuto, come sa chiunque conosce le pratiche di bilancio, essere rimodulate, come si dice in senso tecnico, in sede di approvazione delle leggi finanziarie annue di aggiustamento degli stanziamenti poliennali.

Il problema è che resterà aperta, al di là del modo in cui l'Assemblea si pronuncerà sull'emendamento, la vera questione che è quella del rigore e dell'efficienza di tutte, qualunque esse siano, le somme che si indirizzano a favore della regione Calabria.

Riteniamo che il voto favorevole e la speditezza stessa con cui deve essere esaminato questo provvedimento siano legati anche al fatto che ci preoccupava allora e ci preoccupa oggi che vi siano questioni, come quella dei forestali, che vanno affrontate in modo urgente. Non abbiamo le obiezioni, qualche volta anche il fastidio politico e culturale con cui si guarda alla vicenda dei forestali in Calabria; sappiamo che c'è il problema di una loro utilizzazione produttiva, di una loro qualificazione, ma non comprendiamo, ripeto, perfino lo scandalo culturale rispetto a un fatto di così modesta dimensione in confronto ad altri fatti che avvengono sul terreno della riconversione produttiva a livello nazionale.

Abbiamo accettato, dopo il voto d'Aula sulla nostra proposta di stanziamento poliennale, di ritornare in Commissione, ma tenendo fermi alcuni punti che intendiamo ribadire non per ragioni partigiane, ma per la correttezza dei lavori di questo ramo del Parlamento. Non deve costituire un precedente un fatto del genere; dicemmo che le soluzioni sono sul filo del rasoio regolamentare e proprio per questo non possono costi-

tuire un precedente e comunque non devono essere pasticciate. Ribadiamo la nostra piena autonomia di giudizio nei singoli suoi aspetti e nel complesso di questa legge così come sarà votata e, come terza questione, ci riserviamo ovviamente intero il nostro diritto di emendare e modificare soprattutto in due direzioni, che sono poi quelle che hanno animato il nostro contributo (qualunque sia il valore che la maggioranza voglia attribuirgli) in Commissione su questa legge: la necessità di scommettere sull'autonomia regionale e la necessità di programmare e non disperdere le risorse, come è stato fatto con una serie di emendamenti al testo, così come è uscito dalla Commissione.

Voi conoscete la nostra posizione sulla legge speciale che gli incontri che abbiamo avuto in Calabria con imprenditori e con le associazioni sindacali hanno di più corroborato; i problemi di quella regione sono i problemi del funzionamento della pubblica amministrazione, del costo del servizio, cioè del funzionamento dello Stato ordinario, non di leggi speciali e di interventi straordinari. Non era quindi un richiamo ad una moda o ad una tradizione culturale, per quanto alta, l'idea di far rifondere questo provvedimento nella legge generale sul Mezzogiorno. La maggioranza ha deciso in altro modo; abbiamo accettato di confrontarci anche su questo terreno; abbiamo acceduto alla giusta impostazione dei lavori della presidenza della Commissione dell'onorevole Ferrari-Agradi, sollecitato tra l'altro da una lettera del nostro capogruppo perchè si accelerasse l'esame e la deliberazione sul provvedimento di legge sulla regione Calabria. Ne avvertiamo anche noi la necessità, soprattutto perchè ci preoccupano alcuni dati, signor Ministro. In attesa della legge speciale si dice — ho letto i dati della Banca d'Italia — che sono calati ulteriormente gli investimenti in Calabria e vi è, in secondo luogo, la drammatica questione dei forestali. Alla regione Calabria chiediamo rigore, ma non possiamo chiedere di anticipare somme che per molti aspetti ad essa non competono su questo terreno.

Detto questo, crediamo di avere spiegato a sufficienza le ragioni del nostro voto favore-

vole su questo articolo; ma confermiamo che non molleremo rispetto ad una nostra impostazione che punta sulla regionalizzazione delle risorse, quindi su piani che siano elaborati, costruiti e controllati dal consiglio regionale, sul rigore nella loro spesa, e quindi sul rifiuto di qualunque emendamento che disperda in modo improprio le risorse. Crediamo, riteniamo, ci auguriamo che Ministro e maggioranza, in particolare il relatore che parla a nome di questa maggioranza, prestino attenzione, nel proseguio del discorso, a queste nostre posizioni, così come singolarmente si articoleranno negli emendamenti che abbiamo presentato. Le questioni cioè, anche dal punto di vista finanziario, restano del tutto aperte e sono legate, dopo il voto sull'articolo 1 su cui, lo ribadisco, noi ci esprimiamo in modo favorevole, anche sul terreno finanziario, non soltanto dal punto di vista della struttura della legge.

PISTOLESE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PISTOLESE. Signor Presidente, intervengo per dichiarare che il nostro Gruppo voterà a favore dell'articolo 1, che era stato approvato in una versione diversa da quella originaria con l'aumento dello stanziamento. Voterò a favore soprattutto per sottolineare che i problemi della Calabria devono restare all'attenzione del Parlamento, perchè si tratta di una regione duramente colpita e in situazione di disagio socio-economico. Voglio sottolineare il mio voto favorevole rilevando l'esigenza che questo provvedimento non venga affossato, come è avvenuto da tanti mesi, perchè esso è rimasto cinque-sei mesi in Commissione in attesa di una soluzione ed è stato poi partorito soltanto quell'emendamento di cui abbiamo prima parlato e che oggi tende, attraverso la reiezione dell'articolo 1, ad un ritorno del provvedimento in Commissione per riaprire nuovamente il discorso, per riabbassare quel finanziamento che avevamo faticosamente conseguito in aumento nel precedente dibattito.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

Non è approvato.

Onorevoli colleghi, la reiezione dell'articolo 1 impone alla Presidenza di avvalersi della facoltà prevista dal nostro Regolamento e di disporre pertanto, ai sensi dell'articolo 100, undicesimo comma, del Regolamento, il rinvio in Commissione degli articoli del disegno di legge e dei relativi emendamenti.

Quanto ai tempi della ripresa del dibattito in Aula, anche per diradare i dubbi al riguardo, ricordo che già il calendario dei lavori per la prossima settimana prevede la prosecuzione della discussione di questo provvedimento. Tale indicazione contenuta nel calendario, quindi, deve ritenersi vincolante per la Commissione che dovrà essere pronta per riferire all'Aula secondo quanto previsto dal calendario della settimana prossima.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva di un'Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (Eumetsat), con Atto finale, adottata a Ginevra il 24 maggio 1983» (1292)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva di un'Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (Eumetsat), con Atto finale, adottata a Ginevra il 24 maggio 1983».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

TAVIANI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AGNELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione istitutiva di un'Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (Eumetsat), con Atto finale, adottato a Ginevra il 24 maggio 1983.

È approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 della Convenzione stessa.

È approvato.

Art. 3.

Il Ministero della difesa, per il tramite del Servizio meteorologico dell'Aeronautica, assicura il controllo di parte italiana delle attività dell'Eumetsat, opera affinché i servizi prestati dall'Eumetsat siano il più possibile aderenti agli interessi nazionali e garantisce che i dati resi disponibili da tali servizi siano accessibili agli utenti di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 863, con le prescrizioni nello stesso articolo indicate.

È approvato.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno 1985 e in lire 14.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dei protocolli relativi agli accordi di cooperazione tra la CEE e la Tunisia, tra la CECA e gli Stati membri della stessa da una parte e la Tunisia dall'altra, tra la CEE e l'Algeria, tra la CECA e gli Stati membri della stessa da una parte e l'Algeria dall'altra, tra la CEE e Israele, tra la CECA e gli Stati membri della stessa da una parte e Israele dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee, firmati a Bruxelles rispettivamente il 20 luglio 1983 con la Tunisia, il 7 novembre 1983 con l'Algeria e l'11 febbraio 1982 con Israele» (1369) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dei protocolli relativi agli accordi di cooperazione tra la CEE e la Tunisia, tra la CECA e gli Stati membri della stessa da una parte e la Tunisia dall'altra, tra la CEE e l'Algeria, tra la CECA e gli Stati membri della stessa da una parte e l'Algeria dall'altra, tra la CEE e Israele, tra la CECA e gli Stati membri della stessa da una parte e Israele dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee, firmati a Bruxelles rispettivamente il 20

luglio 1983 con la Tunisia, il 7 novembre 1983 con l'Algeria e l'11 febbraio 1982 con Israele», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

TAVIANI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AGNELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i protocolli relativi agli accordi di cooperazione tra la CEE e la Tunisia, tra la CECA e gli Stati membri della stessa da una parte e la Tunisia dall'altra, tra la CEE e l'Algeria, tra la CECA e gli Stati membri della stessa da una parte e l'Algeria dall'altra, tra la CEE e Israele, tra la CECA e gli Stati membri della stessa da una parte e Israele dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee, firmati a Bruxelles rispettivamente il 20 luglio 1983 con la Tunisia, il 7 novembre 1983 con l'Algeria, l'11 febbraio 1982 con Israele.

È approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dagli articoli 13 dei protocolli tra la CEE e ciascuno dei tre Stati e dagli articoli 10 dei protocolli tra la CECA, gli Stati membri della stessa e ciascuno dei medesimi tre Stati.

È approvato.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico» (1069)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Margheri, il quale, nel corso del suo intervento svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

considerando che si fa sempre più pressante la necessità di garantire il coordinamento strategico di tutti gli interventi statali e di tutte le imprese pubbliche che operano nel campo aerospaziale,

impegna il Governo:

ad operare nell'ambito dei suoi poteri di indirizzo perchè nel più breve tempo possibile si arrivi al ricongiungimento nell'IRI (e con gli assetti aziendali che lo stesso Istituto riterrà più opportuni ed efficienti) di tutti i diversi comparti delle Partecipazioni statali operanti nel campo aerospaziale. Tale orientamento dovrà assicurare al sistema nazionale delle imprese aerospaziali le dimensioni produttive e i livelli tecnologici necessari per partecipare con successo agli attuali processi

di internazionalizzazione in un quadro di crescente difficoltà del mercato.

9.1069.1 MARGHERI, CONSOLI, URBANI, FELICETTI, BAIARDI, VOLPONI, POLLIDORO, PETRARA

Il senatore Margheri ha facoltà di parlare.

* MARGHERI. Signor Presidente, colleghi senatori, credo che stasera potremo giovarci dell'esame molto approfondito e fruttuoso che la Commissione industria ha fatto del testo presentato dal Governo, esame che ha determinato numerose correzioni ed emendamenti durante il corso della discussione che hanno consentito di varare in Commissione un testo che ottiene un consenso abbastanza largo e che da parte del nostro Gruppo riceve un atteggiamento di astensione positiva, non negativa. Questo buon lavoro della Commissione è testimoniato da numerosi emendamenti, che sono stati accolti e sono entrati a far parte del testo, che ricorderò molto rapidamente.

Ma il buon lavoro della Commissione non è sufficiente a correggere alcuni elementi nei confronti dei quali noi ci asteniamo. Auspichiamo una ulteriore correzione del testo alla Camera dei deputati e di poter nuovamente affrontare questi argomenti perchè il buon lavoro svolto dalla Commissione non è valso a correggere alcune strozzature e contraddizioni di carattere generale che, malgrado tutto, conserva questo disegno di legge.

Da che cosa dipendono queste strozzature e contraddizioni di carattere generale? La relazione che accompagna il disegno di legge contiene questa affermazione: è necessario intervenire in modo particolare sull'industria aerospaziale italiana perchè la politica industriale italiana non possiede gli strumenti sufficienti per intervenire in questo importantissimo e delicatissimo settore. Onorevoli colleghi, onorevoli relatori, è un'affermazione stupefacente perchè per giustificare una simile dichiarazione dovrete dimostrare che vi sono settori nell'industria italiana in cui gli strumenti di cui dispone in questo momento lo Stato per intervenire e correggere i

rapporti distorti tra imprese e mercato sono efficaci e funzionanti. Abbiamo fatto insieme un'indagine sulla politica industriale italiana nel corso della quale abbiamo potuto constatare — e credo che i documenti finali lo sottolineeranno — l'inefficienza e qualche volta l'insussistenza di strumenti di politica industriale veramente moderni e razionalmente impiegati tali da affrontare e risolvere in modo positivo i problemi che hanno, in questo momento, grandi e importantissimi settori dell'industria italiana. Comunque non voglio insistere su questo aspetto. Certamente l'industria aerospaziale è particolarmente importante ed ha bisogno di un intervento; tuttavia bisogna rilevare che manca un quadro generale di politica industriale. In quell'occasione non avevamo concordato tutti insieme che dovevamo cercare innanzitutto di realizzare questo quadro generale e di evitare leggi ed interventi parziali? Non era stato dichiarato che alcune esperienze legislative del passato, come la legge n. 675, erano fallite perchè si era ricorsi in maniera eccessiva alla politica di settore e in questo modo si era persa quella visione organica dell'insieme che consentisse di non restare prigionieri di visioni assistenziali o di logiche di ristrutturazione troppo parziali mentre era necessario assumere obiettivi complessivi di sviluppo che superassero interessi settoriali? Avevamo fatto tutti insieme questa affermazione e siamo costretti ancora ad andare avanti a pezzi e bocconi. Con ciò non sostengo che in particolari circostanze non troverete l'appoggio della nostra parte politica; certamente ci daremo da fare e cercheremo di lavorare nelle condizioni in cui siamo. Tuttavia, ciò non deve impedirci di constatare, e soprattutto nella sede così importante di un confronto parlamentare su un disegno di legge di intervento statale nel settore aerospaziale, che continuiamo a procedere in maniera frammentaria, settore per settore, e qualche volta con una certa casualità, senza quella visione organica di insieme con la quale dovremo via via fare i conti e commisurare ogni intervento specifico. Continuiamo ad operare in questo modo e questo non è il solo difetto che desidero richiamare. Nel nostro sistema di intervento pubblico — ono-

revole Sottosegretario Sanese, lei sa che abbiamo sollevato questo problema anche puntando il dito su particolari storture nell'organizzazione del Ministero dell'industria — nel campo industriale si sono pian piano saldati tre momenti: la programmazione, la gestione finanziaria, il controllo sull'utilizzazione della gestione finanziaria. Qualche volta le stesse persone, gli stessi direttori generali svolgono le tre funzioni. Si tratta di un problema istituzionale che abbiamo chiesto al Ministro di affrontare e di chiarire insieme a noi; problema che vogliamo riproporre qui, perchè non lo abbiamo risolto interamente neppure con questo provvedimento.

Qualche passo l'abbiamo fatto. Anche la vostra relazione, colleghi relatori, sottolinea che il meccanismo questa volta tende a creare un sistema che in qualche modo distingue il momento della programmazione dal momento della gestione finanziaria e dal momento del controllo, però non siamo ancora riusciti a trovare un meccanismo efficace ed efficiente. Noi pensavamo di averlo proposto con i nostri emendamenti: la maggioranza non è stata d'accordo, ma ne ripareremo. Non siamo ancora riusciti a trovare — ripeto — un sistema efficace ed efficiente, rapido e trasparente, che consenta di intervenire nei settori industriali affidando al potere politico la programmazione e la fissazione degli obiettivi e degli indirizzi da seguire, ad organismi tecnici la gestione finanziaria e ad altri organismi tecnici, non agli stessi, il controllo dell'esecuzione dei programmi che si sono insieme decisi. Questo meccanismo non lo abbiamo ancora costruito. Se ne discute nel confronto generale che c'è sulle leggi per il Mezzogiorno, sulle leggi di politica industriale e ancora siamo indietro su questo terreno.

Questi sono i due principali difetti della situazione: il fatto che siamo costretti ad intervenire in modo troppo settoriale dal punto di vista della realtà economica e sociale del nostro paese; il fatto che non abbiamo ancora perfezionato il meccanismo di intervento.

Fatte queste considerazioni di quadro generale, però, entro immediatamente nel merito di quanto il disegno di legge prevede e

anche di quanto possiamo in qualche modo condividere. Prima di tutto la questione del settore: noi sottolineiamo, come fa anche la relazione, e mi pare sia questo un punto di accordo, la straordinaria importanza del settore aerospaziale per i paesi industriali moderni.

Si è già detto, ma lo vorrei ripetere qui per comodità di ragionamento, che questa importanza non sta nel settore in sè, nè nel livello di occupazione, nè nel livello di fatturato che in Italia, in questo momento, il settore aerospaziale può raggiungere; sta certamente, però, intanto nella capacità trainante del settore rispetto ad altri settori industriali e, in secondo luogo, nell'effetto di ricaduta sul livello tecnologico complessivo dell'industria italiana soprattutto da due grandi punti di vista: dal punto di vista dell'elettronica e dal punto di vista della ricerca di nuovi materiali. Non c'è dubbio, però, che senza una industria aerospaziale sviluppata — dal punto di vista dell'elettronica e del livello della tecnologia elettronica e dal punto di vista della ricerca e dell'applicazione delle nuove tecnologie per i nuovi materiali — un paese avrebbe certamente grosse difficoltà. È l'industria che è trainante in questo settore. Gli accordi internazionali, in questo campo, sono importantissimi per l'effetto di ricaduta che ha ricordato, e la relazione lo riporta. Molti lo ripetono e anche noi siamo convinti di trovarci di fronte ad un settore particolarmente importante.

Tuttavia, sulla questione della definizione del settore, una domanda ai colleghi ed al Sottosegretario voglio rivolgerla: non ci siamo accorti che quando si parla di un settore decisivo per lo sviluppo industriale del paese, soprattutto ai fini della ricaduta tecnologica che questo settore ha, si parla delle attività che sono insieme aeronautiche e spaziali e non ci siamo accorti che per una serie di ritardi, la cui responsabilità è anche e soprattutto del Governo — ed ora lo voglio ricordare — parliamo ancora con una visione molto angusta di questo settore e ne parliamo soltanto per le sue produzioni aeronautiche senza collegarci a tutta la problematica del settore spaziale che pure è così stretta-

mente connessa e che riguarda accordi internazionali di primaria importanza. Certo vi sono questioni delicatissime che riguardano il rapporto tra il civile e il militare. Vi sono questioni delicatissime nel rapporto tra gli Stati Uniti d'America e l'Europa, questioni delicatissime che riguardano anche il dibattito sulla pace e sul riarmo. Sono questioni che hanno un'importanza decisiva ai fini dello sviluppo industriale, anche nel settore civile, come hanno dimostrato i recenti dibattiti sugli scudi stellari e sul sistema di difesa «EUREKA».

Eppure nel nostro paese ristagna l'organizzazione dell'intervento pubblico nel settore dello spazio; si è promessa più volte la presentazione di un disegno di legge da parte del Governo sulla costituzione di una agenzia spaziale che ancora però non siamo stati in grado di conoscere. Ristagna l'organizzazione dell'intervento pubblico, e da questo punto di vista la mia parte politica anticiperà tra breve il Governo perchè presenterà un apposito disegno di legge.

Vorrei ascoltare, a questo proposito, anche il parere delle altre forze politiche su questo argomento. Comunque, definendo il settore e la sua importanza, noi dobbiamo parlare dell'industria aereospaziale nel suo complesso, cosa che questo disegno di legge oggi al nostro esame non fa, perchè ancora si limita a considerare determinati programmi che hanno un prevalente carattere aeronautico.

Si è detto più volte che in questo settore il processo di internazionalizzazione è intenso e dimostra che la nostra industria, le nostre 70 grandi imprese aerospaziali si trovano a tutt'oggi in condizione di difficoltà perchè, mentre negli altri paesi vi è un forte sostegno pubblico, in Italia ciò non avviene. Il ragionamento fin qui non fa una piega. A questo punto voglio ricordare che per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America — che hanno la più forte industria aereospaziale — se guardiamo all'insieme del fatturato sotto la voce «Prodotti e servizi aerospaziali e non aerospaziali» rileviamo che le commesse del Governo degli Stati Uniti d'America raggiungono una percentuale del 41 per cento, e con le commesse del Dipartimento

della difesa, della NASA e di altre agenzie si ha un ulteriore aumento del 7 per cento. Quindi, in totale, vi è un 48 per cento di commesse pubbliche nel settore dei prodotti e servizi aerospaziali. A ciò si aggiunge, fatto 100 l'insieme del fatturato, un altro 9 per cento di produzioni e servizi non aerospaziali.

BUFFONI. Soltanto per il settore militare?

MARGHERI. No, per tutto, perchè per i clienti privati le percentuali sono rispettivamente del 35 per cento e dell'8 per cento.

La maggior parte del fatturato delle grandi imprese aeronautiche e spaziali degli Stati Uniti d'America gode di una forma di intervento che certamente non è commensurabile con il nostro, nè ha la forma del nostro. Si tratta di contatti con organismi pubblici attraverso cui passa la specifica forma di intervento pubblico negli Stati Uniti d'America nella politica industriale. Potrei leggervi le tabelle di altri paesi, ma non credo che sia opportuno, perchè ognuno di noi le conosce certamente e abbiamo considerato anche tale aspetto.

Se prendiamo in considerazione le ricerche fin qui svolte ci troviamo di fronte ad una industria in cui vi è un forte intervento pubblico ad iniziare dal paese più liberista del mondo, e cioè dagli Stati Uniti d'America. Quindi, anche noi dobbiamo rendere più efficace e più esteso il nostro intervento nei processi di internazionalizzazione. Pertanto accetto l'inizio del ragionamento contenuto nei documenti del Governo e del relatore, ma vorrei andare un po' oltre.

Questi processi di internazionalizzazione con quali industrie sono avvenuti e in che modo nel recente passato? Dico queste cose perchè non solo vorrei che questo disegno di legge aiutasse l'attività di programmazione della politica industriale futura, ma anche perchè il disegno di legge oggi al nostro esame — come è stato acutamente notato — serve a sanare alcune perdite realizzate nel passato da processi di internazionalizzazione che sono già avvenuti.

Di certo non vogliamo lasciare implicata tale questione: sembrerebbe che ci vogliamo

nascondere dietro un dito! Qui si sana anche il passato oltre a prevedere il futuro. Di conseguenza, la domanda «come sono andati avanti i processi di internazionalizzazione» ci riguarda direttamente. Se poi consideriamo i risultati di studi e di indagini che ci vengono forniti da enti sia italiani sia internazionali vedremo che la stragrande maggioranza degli accordi — una quota talmente consistente da essere nettamente prevalente — è fatta con imprese degli Stati Uniti, con una contraddizione quindi rispetto alla rivendicata vocazione europea delle nostre imprese.

Si dice che non si può fare altro, che gli accordi si possono fare solo con chi ci sta. Dubito di queste affermazioni. Vicende storiche recenti, vissute da tutti noi, ci ricordano che spesso avremmo potuto cercare di premere di più l'acceleratore per realizzare accordi a livello europeo. Non voglio riandare alle polemiche sui grandi consorzi europei che sono stati costituiti cui le imprese italiane non hanno partecipato e sulle ragioni per le quali non hanno partecipato, forzando, magari, alcune condizioni pratiche che si sono trovate ad affrontare, per una prospettiva generale di carattere strategico. Voglio però ricordare che in un recente studio che ho avuto modo di leggere in questi giorni ho trovato questa frase di straordinario significato: «Differente risulta essere il tipo di partecipazione ai programmi USA ed a quelli europei: in particolare la collaborazione nei programmi americani è essenzialmente di sub-fornitura, in quelli europei è sostanzialmente di tipo consortile o associativo, con una ripartizione del lavoro più equilibrata pur risultando sempre predominante il ruolo dell'Aerospaziale e delle industrie che sono più avanti».

Questa frase mi ha colpito. Non è quello che dicevamo quando abbiamo erogato 150 miliardi con una legge speciale per un grande accordo con la Boeing? Non è la stessa cosa che si diceva quando si sono discussi i vari documenti che ci sono giunti dall'interno delle partecipazioni statali riguardo l'organizzazione complessiva del settore delle partecipazioni statali che lavora nel campo dell'aeronautica? Questo concetto lo abbia-

mo già sentito riecheggiare e lo ritroviamo ora nelle ricerche più recenti: noi facciamo accordi prevalentemente con gli Stati Uniti, ma questi accordi hanno una differenza qualitativa rispetto a quelli che potremmo fare in Europa. Quelli europei ci coinvolgerebbero molto di più e molto più profondamente nella ricerca, nell'innovazione tecnologica e nella capacità di creare un nostro saper fare e una nostra tecnologia nel campo aerospaziale, e la ricaduta sulla nostra industria sarebbe certamente maggiore. Gli accordi europei farebbero di noi i detentori del cervello dell'industria aerospaziale molto più di quanto facciano gli accordi con gli Stati Uniti d'America.

Il processo di internazionalizzazione andava esposto a critiche e dovevano essere indicati con chiarezza gli obiettivi di correzione di alcune tendenze del processo di internazionalizzazione che si è svolto sinora. In realtà un piccolo passo si è fatto ed in Commissione siamo riusciti ad affermare che devono essere considerati prioritari gli accordi nell'ambito della Comunità europea. Dovremmo forse, tuttavia, dirlo con molta più chiarezza, e ciò che è inserito tra gli obiettivi strategici dovrebbe essere scritto tra i criteri in base ai quali si stabiliscono i finanziamenti dei nostri programmi in modo da non limitarci all'obiettivo europeo genericamente inteso, ma determinando uno stimolo a veri ed efficaci programmi europei. Forse riusciremo a farlo un'altra volta, ma questo limite esiste e nasce dal fatto che non si è sottoposto ad una critica sufficientemente approfondita ed articolata il processo di internazionalizzazione, così come è andato avanti sinora, e che ha smentito la proclamata vocazione europea della nostra impresa.

Il secondo punto riguarda la questione del rapporto tra militare e civile; anche su questo terreno abbiamo ottenuto un risultato indicando sempre tra gli obiettivi strategici generali una correzione delle attuali percentuali di ripartizione tra militare e civile. È un punto che non sottovalutiamo e che consideriamo importante, ma tuttavia — senza abbandonarci ad elementi di carattere ideologico che qualche volta ci hanno portato lontano dalla considerazione della realtà ef-

fettuale e sforzandoci di fare un'analisi un po' approfondita — mi pongo una domanda: non ci sembra che anche in questo disegno di legge abbiamo sentito il peso di un intreccio fra programmi civili e programmi militari, in cui in definitiva la vocazione dell'impresa è soprattutto quella di guardare con interesse alle commesse militari, più che alle imprese nuove, innovatrici, anche rischiose ma capaci di creare il nuovo nel settore civile? L'abbiamo sentito quando abbiamo insieme evitato di porre termini temporali che non consentano di coprire programmi già svolti che avevano insieme carattere civile e militare.

Allora diciamocelo francamente: ancora non siamo riusciti a capire come potremo raggiungere tra breve questo obiettivo generale di un riequilibrio tra produzione civile e militare, che pure abbiamo previsto nel provvedimento. Forse ci riusciremo quando arriveremo al dibattito concreto sui programmi che per fortuna saranno presentati anche in Parlamento nei prossimi anni, ma per ora non siamo ancora riusciti ad individuare la via concreta. Ci riusciremo quando avremo di fronte le delibere del CIPI che per fortuna discuteremo, sulla base del nuovo testo di legge, anche in Parlamento.

Eppure c'era uno strumento, per quanto riguarda i processi di internazionalizzazione e la divisione delle quote di produzione tra civile e militare, che consentiva di operare perchè delle 70 imprese aerospaziali italiane — mi pare che questo sia il numero — le due che guidano tutto il gruppo, che sono di gran lunga le più importanti sul piano finanziario, produttivo e tecnologico, sono industrie a partecipazione statale, industrie pubbliche. Noi riteniamo infatti non si sia esaurita la funzione dell'industria pubblica, e che sua caratteristica specifica, come si è detto in recenti dibattiti, non è l'appesantimento dell'azionista occulto e il suo carattere assistenziale. Riteniamo invece che essa debba essere strumento dello Stato azionista per raggiungere con efficienza, pur facendo rendere i suoi capitali, obiettivi che il capitalismo privato non potrebbe mai raggiungere.

Se si crede a questa concezione dell'impresa pubblica, cioè efficienza e produttività, sì,

ma magari riferito alla produttività differita, alla produttività generalizzata su diversi settori, alla produttività di carattere sociale, cioè riferita a ragionamenti più vasti del semplice profitto annuale di un'impresa, se si crede a questo, allora certamente uno strumento per intervenire nei processi di internazionalizzazione per il riequilibrio tra civile e militare sarebbe stato un uso accorto, razionale, efficace degli indirizzi che il potere politico deve dare all'industria pubblica attraverso la fissazione di programmi strategici.

Notammo — e la relazione ce lo ricorda — che l'assetto dell'industria pubblica è diviso in due enti spesso concorrenti tra loro, ma non sul piano della sovrapposizione di produzioni e della concorrenza, che tra Efim e IRI non c'è o è marginalissima rispetto alla produzione dell'Aeritalia e dell'Agusta, bensì sul piano strategico, del *mix* della produzione elicotteristica, che nel nostro paese è particolarmente alta (tre volte quello della Francia e molte volte quello di altri paesi aeronauticamente sviluppati), fra ala fissa e ala rotante e anche sul piano delle scelte generali nei processi di internazionalizzazione, quelle sui nuovi materiali o per quanto riguarda l'elettronica: per tutte queste questioni di ordine strategico la divisione in due enti, IRI e Efim, molte volte si è rivelata esiziale per l'accrescimento dell'efficacia dell'attività dell'impresa pubblica aerospaziale.

Mi pare che questa considerazione fu condivisa in generale da tutte le forze politiche, ma si disse che non era il caso di intervenire perchè si parlava unicamente di interventi finanziari per programmi di internazionalizzazione. Ma non c'è chi non veda il nesso: finanziamo programmi di internazionalizzazione ma dobbiamo ancora garantirci che ci siano strumenti efficienti nell'intervento pubblico per intervenire in tali programmi di internazionalizzazione, soprattutto per quanto riguarda quella percentuale fra civile e militare, particolarmente importante per il carattere dell'aeronautica aerospaziale del nostro paese.

Allora ribadiamo — e a tale proposito abbiamo presentato un ordine del giorno che do per illustrato in questo mio intervento —

che dobbiamo dare un indirizzo al Governo affinché attui il coordinamento delle imprese a partecipazione statale senza intervenire sulle questioni di assetto aziendale che giustamente riguardano gli enti e gli istituti preposti. È necessario dare un indirizzo di coordinamento strategico che rimanga collegato al testo del disegno di legge che, credo, approveremo tra breve. Si tratta di un momento grave per l'industria aerospaziale italiana, grave per quanto riguarda le scelte per i programmi spaziali in quel contesto di equivoci, di rischi, che per la polemica sul carattere delle guerre stellari si sono creati intorno al problema, la scelta di aumentare l'impegno nelle produzioni civili anche in campo spaziale, con una situazione del mercato aeronautico molto pesante, se è vero che nei primi mesi del 1985 sono stati venduti *jets* commerciali per 195 unità contro le 275 dello scorso anno. Ci sono quindi scelte importantissime da fare in campo spaziale, sfuggendo alla logica mortale della militarizzazione dello spazio e ci sono scelte importantissime da fare in campo aeronautico, con un mercato che rischia di restringersi per le condizioni oggettive della collaborazione tra i diversi paesi e per le condizioni oggettive di queste imprese.

Visto che la situazione è così grave ribadiamo di essere d'accordo sulla necessità di spendere questi miliardi negli anni indicati dal provvedimento e che è necessario spenderli nel modo più efficace. Ribadiamo però che il problema è stato affrontato in modo parziale e frammentario e forse avremmo dovuto guardarlo in una visione più ricca e culturalmente più ampia per riuscire a far meglio il nostro mestiere di rappresentanti democratici che devono decidere linee strategiche in un settore industriale così importante come quello al nostro esame. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore Buffoni.

BUFFONI, *relatore*. Spero, signor Presidente, onorevoli colleghi, di riuscire nella breve replica che svolgerò anche a parlare a nome

del collega Pacini che mi ha pregato di farlo per l'economia della nostra seduta. Se peraltro mi sfuggirà qualcosa, il collega Pacini potrà intervenire a sua volta.

Credo di poter essere molto breve non perchè l'intervento del senatore Margheri non abbia in sè contenuti estremamente sollecitanti, interessanti ed importanti, ma perchè, come già diceva lo stesso senatore Margheri, la discussione in Commissione è stata molto approfondita e seria e quindi anche le posizioni del Gruppo comunista qui riprese sono state largamente discusse e perchè in questa fase l'importante è giungere all'approvazione di una legge urgente per tutte quelle ragioni già sottolineate e per la delicatezza del momento che attraversa il settore aerospaziale nel suo complesso. Del resto, già nella relazione abbiamo cercato di inserire elementi di valutazione che tenessero conto del dibattito avvenuto in Commissione e abbiamo cercato di fornire risposte a questo dibattito.

Mi limiterò dunque ad alcune brevi considerazioni, tenendo conto innanzitutto che dobbiamo discutere sul contenuto specifico del provvedimento al nostro esame che — come abbiamo riconosciuto tutti — non è la legge quadro sul settore aerospaziale, ma un provvedimento parziale al quale auspichiamo seguano altri provvedimenti più complessivi, più armonici, più organizzati rispetto alle ulteriori esigenze di questo settore.

Il provvedimento che andiamo ad approvare è calibrato relativamente ad una situazione particolare, per cui sarebbe stato assolutamente improponibile, malfatto e non organico inserire elementi, per così dire, a spizzichi e bocconi, quando si avverte invece la necessità di un quadro complessivo molto più organico.

Noi abbiamo quindi fatto riferimento a questa normativa. Peraltro, lo voglio ricordare — credo che il sottosegretario Sanese sarà d'accordo — si tratta di un provvedimento che giunge con estremo ritardo. Infatti i contenuti essenziali di questo disegno di legge sono quelli della delibera del CIPI del 1981. Questa è la realtà che abbiamo sottolineato anche in Commissione come relatori: dal 1981 erano stati dati indirizzi specifici e,

oserei dire, unanimi da parte degli operatori del settore e delle forze politiche in ordine ad alcune iniziative in questa materia estremamente delicata, ma dal 1981 ad oggi la delibera del CIPI, che tutti invocavano venisse attuata legislativamente, era rimasta inattuata. Quindi questo disegno di legge ha innanzitutto il pregio di aver tradotto in momento legislativo una delibera del CIPI che da troppo tempo tutte le forze politiche, anche quelle d'opposizione, dicevano essere disattesa.

Seconda osservazione: il presupposto fondamentale di questo disegno di legge è la convinzione che la industria aeronautica italiana, che nel quadro mondiale ha una grossa importanza sul piano della capacità innovativa e sul piano anche della capacità industriale, ha inadeguati supporti rispetto agli altri paesi d'Europa e del mondo. Il senatore Margheri ha citato i dati degli Stati Uniti, ma credo che più realisticamente basterebbe che noi ci adeguassimo alla realtà europea; basterebbe pensare al tipo di provvidenze, di aiuto, esistenti in Francia, in Inghilterra, solo per considerare i due maggiori paesi europei in questo settore.

Del resto, rispetto al discorso di politica industriale più complessiva, il senatore Margheri, nella disamina del testo del disegno di legge approvato dalla Commissione, ha dimenticato di sottolineare la modifica sostanziale che è stata apportata all'articolo 4, laddove è stata inserita una modalità di attuazione di questo provvedimento che ha sovvertito l'iniziale testo presentato dal Governo che faceva riferimento al CIPE, mentre ora si fa riferimento al CIPI proprio per la collocazione di questo settore estremamente importante nel complesso della politica industriale del nostro paese. Il senatore Margheri lo ha sottolineato quando ha parlato di settore trainante dal punto di vista dell'innovazione tecnologica, ma per quanto riguarda le ricadute ha dimenticato tutto l'altro aspetto dell'indotto che non è di poco conto.

Credo quindi che il testo che oggi portiamo all'approvazione dell'Assemblea, con le modificazioni in positivo apportate dalla Commissione, rappresenti certamente un fatto importante nel quadro complessivo di

questo settore che era rimasto fermo ad una delibera inattuata, che nel corso di questi anni non ha avuto alcun tipo di sostegno legislativo, che ha dovuto camminare con le proprie gambe, in modo autonomo, attraverso l'iniziativa esclusiva delle aziende operanti nel settore. Queste per lunghi anni hanno ottenuto risultati estremamente positivi e mi riferisco in modo particolare ad alcune aziende che, si voglia o non si voglia, senatore Margheri, hanno supportato i livelli occupazionali anche grazie a forniture militari. Posso rendermi conto che, dal punto di vista ideologico, un tale discorso deve essere rovesciato, ma oggi la crisi delle aziende aeronautiche è anche in relazione al fatto che questo tipo di rapporti e di forniture è venuto a cessare per modificazioni di quadri internazionali che tutti conosciamo e che sono state la causa prima della crisi del settore.

Credo, quindi, che dobbiamo riconoscere a questo disegno di legge i contenuti che ha e non possiamo pensare che risolva tutti i problemi. Siamo consci che debbono essere fatti altri passi, e nella nostra relazione, così come nel dibattito, al Governo sono state fornite indicazioni in questo senso, perchè si muova per ulteriormente varare disegni di legge relativi a questo settore, ma credo che rispetto al problema da cui siamo partiti, cioè il sostegno alla industria aeronautica partendo dalla delibera del CIPI del 1981, stiamo dando una risposta importante. Ci conforta inoltre il fatto che tale risposta è tanto importante e viene compresa in questo senso anche da chi ha critiche da muovere a questo disegno di legge, come il Gruppo comunista, riconoscendo però una sua adesione di fatto ai contenuti e la preannunciata astensione deriva dalla volontà di manovre strategiche più ampie.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, il parere dei relatori è contrario e la nostra contrarietà deriva dal fatto che quanto ha detto il senatore Margheri non è conforme al testo scritto. Infatti egli ha affermato che è necessaria una riorganizzazione di tutto il settore in un quadro unitario, concetto che è diverso dall'ordine del giorno, che propone che il quadro unitario sia sotto l'ombrello

dell'IRI. Pertanto, non si tratta di una indicazione di indirizzo strategico, ma di una scelta tra due enti di Stato, l'IRI e l'EFIM, perchè è di questo che si discute, visto anche quello che abbiamo letto sui giornali rispetto a posizioni differenziate. Per cui ritengo che sia un modo abbastanza surrettizio e non conforme allo spirito che ci ha animato nella discussione di questo disegno di legge introdurre una scelta di questo genere, con l'invito al Governo di operare una scelta su cui è in corso un dibattito. Perciò, secondo me, sarebbe andare al di là dei nostri compiti accettare l'ordine del giorno: non si tratterebbe infatti di un ordine del giorno ma di una scelta politica che non possiamo condividere, anche se ci rendiamo conto che è necessario venga affrontato ai livelli decisionali competenti il problema del coordinamento complessivo di questo settore per evitare quelle sovrapposizioni cui si accennava.

Pertanto il parere è contrario e, del resto, già nella relazione era data una risposta a tale proposta che era stata già avanzata in Commissione: non la leggo, perchè sostanzialmente ricalca quello che ho detto nell'esprimere il parere contrario del relatore all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore Pacini.

PACINI, relatore. Mi associo a quanto detto dal collega Buffoni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, vorrei anzitutto ringraziare i relatori, senatori Buffoni e Pacini, per il lavoro prezioso che hanno compiuto riguardo all'elaborazione del testo che in questo momento l'Aula affronta, testo che è stato emendato rispetto al disegno di legge governativo. Voglio ugualmente ringraziare il senatore Margheri per il suo intervento in discussione generale.

A me pare che una cosa sia chiara e condi-

visa da tutti e ciò mi è parso in modo inequivocabile sia nei lavori di Commissione sia negli interventi di oggi: è evidente che le forze politiche hanno tutte convenuto sull'importanza di favorire la crescita di quei settori che sono considerati strategici dal punto di vista tecnologico per l'intero apparato produttivo. Se su questo punto esiste accordo allora è chiaro che l'industria aeronautica appartiene ai settori strategici in questo senso.

Il disegno di legge in esame — certo, ogni provvedimento, senatore Margheri, si propone obiettivi che non possono essere risolutivi in senso assoluto, in quanto sono sempre obiettivi parziali che fanno avvicinare ad obiettivi più generali — nelle intenzioni del Governo ha soprattutto quattro obiettivi: il primo è quello di stare al passo con una industria che nei prossimi anni sperimenterà un ulteriore sviluppo tecnologico, che certamente escluderà dal mercato internazionale quelle industrie nazionali che non avranno avuto la capacità tecnica e soprattutto i mezzi finanziari, l'ha rilevato anche il senatore Buffoni, per mantenersi nel flusso principale dell'innovazione tecnologica. È questo un primo obiettivo inevitabile se vogliamo stare al passo con gli altri concorrenti.

Un secondo obiettivo è rappresentato dall'impegno finanziario per i nuovi programmi il quale trascende non solo le possibilità delle singole aziende, ma anche dei singoli Stati, per lo meno quelli del continente europeo. La spesa per la realizzazione di un prototipo in alcuni casi arriva anche a 30 volte il costo di un velivolo successivamente messo in produzione di serie.

Un terzo obiettivo è rappresentato dal fatto che gli strumenti oggi disponibili, per esempio la legge n. 46 — a parere di tutti ma è l'esperienza che lo dimostra per cui non c'è bisogno di fare grandi disquisizioni — sono inadeguati in questo settore.

Infine, bisogna decidersi a privilegiare la strada della collaborazione internazionale per realizzare nuovi programmi in questo campo.

Ho voluto citare solamente quattro obiettivi per ragioni di sintesi e anche perchè abbiamo sviluppato ampiamente il dibattito in

Commissione. Per questi motivi, è oggi all'esame del Senato questo disegno di legge ed è su questi obiettivi che bisogna pronunciarsi anche se è giusto allargare l'orizzonte e porre questioni per ulteriori interventi, come ha fatto il senatore Margheri. Riprendiamo la delibera del CIPI del 21 maggio 1981 come punto di riferimento: da quella delibera si arriva al disegno di legge oggi in esame al Senato. È passato un po' di tempo, ma anche l'esperienza ci ha aiutato e oggi siamo in grado con questo disegno di legge, secondo il mio parere, di andare incontro meglio alle esigenze che sono state evidenziate in questi anni.

Voglio riprendere un aspetto che è emerso durante questo dibattito. Si ritiene, e su questo convengo, sempre nell'ambito della delibera CIPI del 1981, che il mercato delle produzioni aeronautiche militari, per le sue caratteristiche di aciclicità, possa presentare incognite non secondarie, con potenziali riflessi pregiudizievoli anche sull'occupazione. Per queste ragioni si è pervenuti alla redazione del disegno di legge in esame. È evidente che con questo provvedimento viene fornito all'imprenditoria del settore un punto di riferimento e di indirizzo civile: il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. È una scelta che, a nostro giudizio e in base alle nostre valutazioni, porterà a riequilibrare, di per sé, il ruolo di indirizzo industriale che finora è gravato solo sull'aeronautica militare, nei cui confronti, anche in questa sede, desidero esprimere un sentito ringraziamento per quanto ha fatto per oltre un quarto di secolo allo scopo di assicurarci l'esistenza di un settore economico che oggi possiamo ulteriormente avvantaggiare e portare a traguardi più ambiziosi. Questa affermazione risponde anche ai rilievi evidenziati dal senatore Margheri.

Si potrebbero fare ulteriori osservazioni, ma ritengo che questa sia la sostanza: un intervento che consenta un ulteriore passo in avanti, che consenta di partecipare ai programmi insieme ai *partners* europei ed extraeuropei e che permetta la realizzazione di tali programmi non soltanto ai grandi complessi industriali nazionali, ma anche ad aziende di minori dimensioni, evitando pur-

tuttavia di rimanere in posizioni marginali, cioè di acquisire quote dell'ordine del 5-8-10 per cento come si è verificato in passato. Abbiamo diversi obiettivi, come per esempio la T.R.42 e l'EH1001, e dobbiamo essere pronti e partecipare a queste finalità.

Infine, vengo alla questione che hanno posto il senatore Margheri e il relatore Buffoni, che è ancora aperta, sulla quale si dibatte da tempo e che è anche evidenziata nell'ordine del giorno. Come ho già avuto modo di dichiarare in Commissione, il Governo non solamente si è dimostrato attento su tale questione e si è impegnato a risolverla, ma certamente comprende che la soluzione organica di questo problema può portare il settore ad un ulteriore sviluppo. Tuttavia, debbo dichiarare che non è ponendo il problema, come viene presentato in questo ordine del giorno, che la soluzione potrà trovare un ulteriore beneficio od un'accelerazione in termini temporali. È vero che il problema esiste, quello cioè di una riorganizzazione della presenza all'interno del complesso delle partecipazioni statali: è un problema all'attenzione non solo del Governo, ma di tutte le forze politiche e sociali.

Io credo che al più presto arriveremo a comporre un indirizzo, e quindi giungeremo a delle soluzioni, ma non è certamente questa la sede più adeguata per arrivare ad una conclusione, perchè quell'ordine del giorno non è soltanto di orientamento, ma è un impegno ad una conclusione che oggi è prematura, perchè salta un dibattito e salta un approfondimento. Non solo, ma si tratta di una soluzione che può essere anche condivisa da alcuni, ma che certamente non è condivisa oggi da tutti. Comunque non è maturo il tempo per arrivare ad una scelta di questo tipo.

Per queste ragioni, nell'invitare il Senato ad esprimere il voto favorevole a questo disegno di legge, vorrei invitare il senatore Margheri a ritirare l'ordine del giorno per consentire la riproposizione del dibattito di questo argomento in maniera più puntuale ed in una sede più adeguata.

PRESIDENTE. Senatore Margheri, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

* MARGHERI. Signor Presidente, io comprendo che uno spettatore non esperto potrebbe dire: ma come, questa questione esplode così all'improvviso, con una soluzione così recisa! Ma questo lo potrebbe dire soltanto un signor Rossi che passasse di qui, nostro ospite, in Aula.

BUFFONI, *relatore*. C'è anche un senatore Rossi.

MARGHERI. Ma, essendo senatore, egli probabilmente sa che questa questione sta marcendo e da molti anni.

Pochi mesi orsono il presidente di un ente di Stato e il Ministro delle partecipazioni statali hanno polemizzato aspramente sulla stampa, di ritorno da una importante mostra aeronautica in Francia, su questa questione e tutte le forze politiche si sono pronunciate. Il dibattito si è sviluppato e ha coinvolto altri esponenti del Governo e tutto questo era l'ultima e convulsa espressione di un dibattito che ormai è più che decennale, perchè già da più di dieci anni questa questione è sul tappeto.

Allora, a questo signor Rossi inesperto che passa di qui bisognerebbe dire che la frase contenuta in questo ordine del giorno è la conclusione necessaria della considerazione di un ritardo molto grave del Governo e di una incertezza molto grave delle forze politiche. Per questa ragione avevamo presentato l'ordine del giorno, cioè in funzione di denuncia di un ristagno del confronto e di un ristagno delle decisioni su un argomento molto delicato.

Questa denuncia resta; il Governo ancora oggi si rivela abbastanza titubante a procedere e le forze politiche si rivelano incerte nelle loro prese di posizione; certamente, però, noi non siamo talmente ciechi da non capire che, se fosse respinto questo ordine del giorno, il dibattito sarebbe in parte compromesso. Ma siccome ci ripromettiamo di adoperare tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, non solo per criticare il Governo e la maggioranza che lasciano marcire il problema, ma per spingere ad una soluzione ragionevole ed efficiente, solo per questo ritiriamo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione:

Art. 1.

(Finalità e beneficiari degli interventi)

Ai fini di promuovere lo sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica, di consolidare ed aumentare i livelli di occupazione e di perseguire il saldo positivo della bilancia dei pagamenti del settore, sono autorizzati gli interventi di cui alla presente legge in relazione alla partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale.

Ai sensi della presente legge sono considerati preminenti i programmi che comportino per l'industria italiana:

- 1) l'accrescimento dell'autonomia tecnologica dell'industria;
- 2) l'ampliamento dell'occupazione qualificata con particolare riferimento alle aree meridionali del Paese;
- 3) l'accrescimento di competitività in campo internazionale.
- 4) l'accrescimento della capacità di collaborazione con tutti i Paesi incoraggiando, in particolare, lo sviluppo di nuove intese sul piano produttivo e tecnologico tra le imprese nell'ambito della CEE;
- 5) l'accrescimento, per i nuovi programmi, delle quote di produzione civile rispetto a quelle militari delle imprese nazionali.

Possono accedere ai benefici della presente legge le imprese la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici nonché di parti degli stessi.

È approvato.

Art. 2.

(Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica)

Per assicurare la coordinata e razionale applicazione degli interventi di cui all'ar-

ticolo 3, è istituito il comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un Sottosegretario da lui delegato e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali, un rappresentante dell'ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e un rappresentante dell'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nonché da tre esperti, scelti tra persone di qualificata esperienza nel settore e non legate da rapporti di dipendenza e di partecipazione a consigli di amministrazione di aziende del settore.

Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.

I componenti effettivi e supplenti del comitato sono nominati per un triennio con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il comitato è costituito validamente con la maggioranza assoluta dei componenti e delibera i pareri a maggioranza assoluta dei presenti.

Alla segreteria del comitato provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato redige annualmente una relazione sullo stato dell'industria aeronautica ed in particolare sull'attuazione dei programmi più significativi per gli aspetti tecnologici, economici ed occupazionali nonché sui finanziamenti e contributi erogati ai sensi della presente legge e sull'attività svolta dal comitato con particolare riferimento ai pareri resi.

La relazione è redatta sulla base di singoli rapporti che, entro il 30 giugno di ciascun anno, le imprese che abbiano ottenuto i benefici di cui all'articolo seguente devono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ordine all'impiego dei benefici stessi.

La relazione è trasmessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigiana-

to, entro il 31 luglio di ciascun anno, al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale per la trasmissione al Parlamento, unitamente alla relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul capitolo 1092 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

È approvato.

Art. 3.

(Finanziamenti e contributi per la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale)

Per le finalità di cui all'articolo 1, alle imprese nazionali partecipanti a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici possono essere concessi:

a) finanziamenti per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime;

b) contributi in conto interessi, non superiori al sessanta per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sui finanziamenti concessi da istituti di credito, per lo svolgimento dell'attività di produzione di serie, nella misura del 70 per cento del costo del programma di produzione considerato e per un periodo massimo di cinque anni. Per le iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con il

decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la misura è rispettivamente elevata al 70 per cento e all'80 per cento;

c) contributi in conto interessi sui finanziamenti per un periodo massimo di dieci anni di istituti di credito relativi a dilazioni di pagamento ai clienti finali, nelle misure necessarie ad allineare le condizioni del finanziamento a quelle praticate dalle istituzioni finanziarie nazionali delle imprese estere partecipanti al programma.

Gli interventi di cui al presente articolo possono essere effettuati anche in relazione all'eventuale finanziamento, da parte delle imprese nazionali, delle attività comuni di programma per la quota di loro pertinenza.

È approvato.

Art. 4.

(Criteri, procedure e modalità per la concessione dei benefici)

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, stabilisce le condizioni di ammissibilità dei programmi agli interventi di cui al precedente articolo 3, indica le priorità avendo riguardo agli obiettivi di sviluppo tecnologico, consolidamento ed incremento dell'occupazione, sviluppo del Mezzogiorno ed espansione delle esportazioni e determina i criteri per lo svolgimento delle istruttorie.

Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, previa istruttoria del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'articolo 2 della presente legge, condotta anche sulla base del quadro complessivo dei programmi delle imprese predisposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, aggiorna annualmente gli indirizzi e gli obiettivi generali per lo sviluppo dell'industria aeronautica.

Tali indirizzi ed obiettivi costituiscono i criteri per la selezione e per la graduatoria delle domande presentate dalle imprese ai sensi del quinto comma del presente articolo.

L'aggiornamento annuale è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari.

Le imprese interessate, per ottenere i benefici di cui all'articolo 3, presentano domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, indicando in particolare:

- 1) il programma delle attività da svolgere;
- 2) le condizioni e i modi della partecipazione al programma industriale aeronautico in collaborazione internazionale;
- 3) i risultati commerciali ed economici previsti;
- 4) la localizzazione delle attività e gli effetti sui livelli e sulla qualificazione dell'occupazione con preminente riferimento alle aree meridionali;
- 5) le previsioni sui tempi di attuazione e sui fabbisogni finanziari del programma.

Entro trenta giorni dalla delibera di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto le modalità e le procedure per la presentazione delle domande e della relativa documentazione.

Le agevolazioni di cui al precedente articolo 3 non sono cumulabili con quelle previste dalle altre leggi di incentivazione industriale. A tal fine, le imprese interessate debbono allegare alla domanda una dichiarazione attestante le eventuali agevolazioni richieste e/o ottenute in relazione ai programmi di cui alla presente legge o ad attività ad essi connesse.

L'ammissione del programma ai benefici previsti dall'articolo 3 è deliberata dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e previo parere del comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'articolo 2.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di ammissione del programma ai benefici previsti dall'articolo 3, con propri decreti stabilisce:

a) la misura, i tempi e i modi di erogazione dei finanziamenti e dei contributi nonché le condizioni per l'eventuale revoca od interruzione dei benefici o per l'applicazione di penali in caso di totale o parziale mancata realizzazione del programma o di ritardi nella stessa realizzazione;

b) i criteri ai quali dovrà attenersi l'impresa beneficiaria dei finanziamenti e dei contributi per documentare l'attuazione del programma nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quelli in cui hanno avuto luogo le singole erogazioni;

c) le condizioni ed i modi per la restituzione allo Stato dei finanziamenti di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), senza corresponsione di interessi, mediante quote sul ricavato della vendita dei prodotti oggetto del programma in collaborazione, determinate in relazione ai previsti risultati commerciali ed economici.

È approvato.

Art. 5.

(Intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni finanziarie relative a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale)

Tenuto conto delle peculiari caratteristiche del mercato in cui operano le imprese aeronautiche, il Ministro del tesoro stabilisce le condizioni, le modalità e i tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni finanziarie, di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, relative a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale ammessi ai benefici della presente legge.

È approvato.

Art. 6.

(Garanzie assicurative per le attività connesse alla commercializzazione all'estero dei prodotti realizzati nell'ambito di programmi industriali aeronautici di collaborazione internazionale)

La Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione è autorizzata a concedere le garanzie assicurative previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, per tutti i rischi connessi alla produzione e commercializzazione dei prodotti indicati nel terzo comma dell'articolo 1 della presente legge, realizzati nell'ambito di programmi di collaborazione internazionale, anche se commercializzati da imprese o enti di diritto estero.

La garanzia assicurativa, ancorchè concessa all'impresa o ente di diritto estero, è rapportata alla quota di partecipazione delle imprese nazionali al programma.

È approvato.

Art. 7.

(Attività dimostrativa sul territorio nazionale e/o all'estero)

I mezzi ed i materiali prodotti dall'industria nazionale ed acquisiti dallo Stato o da altri enti pubblici possono essere messi a disposizione delle industrie, previa autorizzazione del Ministro da cui dipende l'amministrazione o l'ente che li ha in dotazione, per effettuare, a titolo oneroso e con le debite cautele assicurative, prove dimostrative sia in Italia che all'estero, su richiesta di governi stranieri o in occasione di mostre o di visite di alte personalità straniere.

È approvato.

Art. 8.

(Norme transitorie)

In deroga al settimo comma del precedente articolo 4, i benefici di cui al precedente articolo 3, primo comma, lettera a), posso-

no essere concessi in relazione ad attività intraprese precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che:

a) tali attività siano state effettuate nell'ambito di programmi aeronautici in collaborazione internazionale;

b) la partecipazione delle imprese nazionali a tali programmi sia stata favorevolmente valutata dal CIPI ai fini dell'ammissione ai benefici di cui ai fondi previsti dall'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Ai fini del presente articolo, i benefici indicati al primo comma hanno carattere integrativo di quelli concessi ai sensi e per gli effetti della normativa indicata alla lettera b) del precedente comma. Le imprese interessate devono presentare apposita domanda, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicando i benefici già ottenuti in relazione al programma. Alla domanda si applica il procedimento previsto dai commi ottavo e nono del precedente articolo 4.

Con il provvedimento di cui al nono comma del precedente articolo 4 vengono altresì stabiliti i criteri per la determinazione dei benefici da corrispondere a titolo integrativo ai sensi del presente articolo.

È approvato.

Art. 9.

(Norme finanziarie)

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 3, primo comma, lettera a), è autorizzata, per il quinquennio 1985-1989, la complessiva spesa di lire 690 miliardi. La quota relativa all'anno 1985 resta determinata in lire 100 miliardi.

Sono altresì autorizzati i limiti d'impegno quinquennali di lire 30 miliardi per l'anno 1986 e di lire 20 miliardi per il 1988, nonchè il limite d'impegno decennale di lire 50 miliardi per il 1988, per l'attuazione degli interventi di cui, rispettivamente-

te, alle lettere b) e c) del precedente articolo 3.

È approvato.

Art. 10.

(Copertura dell'onere)

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1985 e in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Programma di rilancio del settore aeronautico ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

**Disegni di legge, trasmissione
dalla Camera dei deputati e assegnazione**

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 3127. — «Conversione in legge del decreto-legge 2 agosto 1985, n. 393, recante proroga degli interventi in favore dei dipendenti di imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria» (1499) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*;

C. 3128. — «Conversione in legge del decreto-legge 2 agosto 1985, n. 394, concernente proroga delle elezioni per il rinnovo del Consiglio superiore della Magistratura» (1500) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

Poichè entrambi i decreti-legge sopra ricordati scadono martedì 1° ottobre 1985 è compito del Presidente, a norma dell'articolo 55, terzo comma, del Regolamento, predisporre tempi e modi che consentano l'esame dei due decreti-legge da parte delle Commissioni e dell'Assemblea entro il termine di conversione, e quindi entro la giornata di martedì.

A tal fine il disegno di legge n. 1499 è assegnato alla 11ª Commissione permanente, in sede referente, previ pareri della 5ª e della 8ª Commissione; il disegno di legge n. 1500 è invece assegnato alla 2ª Commissione permanente, in sede referente, previo parere della 1ª Commissione. Le due Commissioni competenti in via primaria dovranno esprimere il proprio parere alla 1ª Commissione con estrema sollecitudine in modo tale che la stessa 1ª Commissione possa riferire all'Assemblea sui presupposti di costituzionalità, ex articolo 78 del Regolamento, alle ore 12,30 della seduta di domani, venerdì 27 settembre.

Le Commissioni competenti in via primaria e quelle incaricate di esprimere ad esse il proprio parere dovranno concludere i propri lavori in modo che nella giornata di martedì 1° ottobre l'Assemblea possa pronunciarsi sul merito dei provvedimenti in questione.

Votazione finale e approvazione del disegno di legge:

«Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita» (674)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale del disegno di legge: «Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita».

Questo disegno di legge è stato già esaminato ed approvato articolo per articolo dalla 10ª Commissione permanente in sede redigente.

Ha facoltà di parlare il relatore.

REBECCHINI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, onorevoli senatori, intervengo soltanto per evidenziare l'importanza di questo provvedimento che finalmente — potremmo dire — attua la Direttiva comunitaria 277 del 1979 in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta sulla vita, completando la riforma della legislazione sull'assicurazione iniziata con la legge n. 295 del 1978 in materia di assicurazione e danni.

Con questo provvedimento il nostro paese si allinea alla disciplina comunitaria del settore e quindi si tratta di un obiettivo quanto mai importante, anche se giunge con un po' di ritardo rispetto ai tempi che potevano essere previsti.

Invito quindi l'Assemblea del Senato ad esprimere il suo voto finale, ringraziando nel contempo la 10ª Commissione permanente che con il lavoro svolto in sede redigente ha potuto realizzare un testo compiuto sul quale il Governo esprime il suo assenso.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale del disegno di legge, il cui testo, approvato articolo per articolo dalla 10ª Commissione permanente, è il seguente:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Ambito di applicazione della legge)

Le disposizioni della presente legge si applicano agli enti e alle imprese che esercitano o gestiscono nel territorio della Repubblica le assicurazioni e le operazioni indicate per rami nel punto A) della tabella allegata o assumono, in corrispettivo dei contributi riscossi, l'obbligo di corrispondere capitali o rendite con convenzione relativa alla durata della vita dei propri iscritti.

Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) alle amministrazioni pubbliche, agli enti di previdenza amministrati per legge dal Ministero del tesoro, agli istituti, agli enti alle casse e ai fondi comunque denominati che gestiscono, in favore dei lavoratori o di singole categorie professionali, forme di previdenza e di assistenza comprese in un regime legale obbligatorio;

b) alle società di mutua assicurazione, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

1) previsione nello statuto della possibilità di esigere contributi supplementari o di ridurre le prestazioni o di ricorrere al concorso di terzi obbligati;

2) ammontare annuo dei contributi riscossi, in dipendenza delle attività indicate nell'allegato, in misura in lire italiane non eccedente il controvalore di 500.000 unità di conto europeo durante tre esercizi consecutivi. Se tale importo è superato durante tre esercizi consecutivi, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal quarto anno;

c) agli enti che garantiscono unicamente prestazioni in caso di decesso qualora le prestazioni siano erogate in natura o qualora l'importo di tali prestazioni non superi il valore medio delle spese funerarie per un decesso determinato nella misura di cui alla lettera e) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni;

d) alle società di mutuo soccorso costituite a norma della legge 15 aprile 1886, n. 3818.

Art. 2.

(Norme applicabili alle imprese non soggette alla legge)

Alle società di mutua assicurazione di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 continuano ad applicarsi le disposizioni che regolano l'esercizio delle assicurazioni sulla vita contenute nel testo unico

delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

Le società di mutuo soccorso di cui alla lettera d) del secondo comma dell'articolo 1 possono esercitare attività assicurativa solo nei limiti e con le modalità previsti da leggi speciali da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Definizione dell'unità di conto europea, della congruenza, della localizzazione di attività e del capitale sotto rischio)

Agli effetti della presente legge si intende per:

a) « unità di conto europea (ECU) » quella definita all'articolo 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee;

b) « congruenza » la rappresentazione degli impegni esigibili in una valuta, con corrispondenti attività rappresentate o realizzabili in questa stessa valuta;

c) « localizzazione » delle attività in un determinato Stato la presenza di attività mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di tale Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili;

d) « capitale sotto rischio » il capitale uguale alla somma che deve essere versata ai beneficiari in caso di morte dell'assicurato, diminuito della riserva matematica del rischio principale.

Art. 4.

(Enti e tipi di società che possono esercitare le attività indicate nel punto A della tabella allegata)

Le attività indicate nel punto A) della tabella allegata possono essere esercitate soltanto da enti di diritto pubblico o da società per azioni, società cooperative a re-

sponsabilità limitata e società di mutua assicurazione costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2514 e 2546 del codice civile.

Le società e gli enti di cui al precedente comma debbono limitare l'oggetto sociale all'esercizio delle attività indicate nel punto A) della tabella allegata, della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse a tali attività, con esclusione di qualsiasi altra attività commerciale.

È vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che abbiano per oggetto l'esercizio delle attività indicate nel punto A) della tabella allegata esclusivamente all'estero.

Art. 5.

(Contratti e operazioni dell'Istituto nazionale delle assicurazioni)

L'Istituto nazionale delle assicurazioni esercita nel territorio della Repubblica e all'estero le assicurazioni e le operazioni di cui ai punti A) e B) della tabella allegata alla presente legge, nonché la riassicurazione negli stessi rami.

I contratti stipulati, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, per le assicurazioni e le operazioni di cui al precedente comma sono garantiti dallo Stato.

Art. 6.

(Contratti compresi nel portafoglio del lavoro diretto italiano ed in quello del lavoro diretto estero)

Sono compresi nel portafoglio italiano, anche se conclusi in regime di libertà di prestazione di servizio, i contratti stipulati dalle imprese autorizzate ai sensi degli articoli 7, 19 e 25 della presente legge.

Sono compresi nel portafoglio estero i contratti stipulati e gestiti da sedi secondarie all'estero di imprese con sede legale in Italia.

TITOLO II

CONDIZIONI DI ACCESSO

CAPO I

NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA

Art. 7.

(Autorizzazione)

Le imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendano esercitare le attività indicate nel punto A) della tabella allegata debbono essere autorizzate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'autorizzazione è rilasciata, previa istruttoria dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e su parere dello stesso Istituto sul programma di attività ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, lettera d), della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della Commissione consultiva per le assicurazioni private, di cui al titolo IX del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

L'autorizzazione è efficace per l'intero territorio nazionale.

L'autorizzazione è soggetta alla tassa di concessione governativa prevista dal n. 80 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

L'impresa non può iniziare l'attività assicurativa prima della pubblicazione del decreto di autorizzazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8.

(Contenuto dell'autorizzazione)

L'autorizzazione può essere rilasciata per uno o più rami indicati al punto A) della tabella allegata.

L'autorizzazione copre tutte le attività rientranti nei rami cui si riferisce a meno che l'impresa non chieda che essa sia limitata ad una parte delle attività che rientrano nei singoli rami.

Art. 9.

(Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione)

Per ottenere l'autorizzazione, l'impresa deve farne domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fornendo la prova di possedere un capitale sociale, se si tratta di società per azioni o di società cooperativa, o un fondo di garanzia, se si tratta di società di mutua assicurazione, non inferiore alla misura indicata nell'articolo 10.

L'impresa deve unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti:

1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. Lo statuto deve indicare i singoli rami che l'impresa intende esercitare, se l'impresa intende esercitare, oltre alle assicurazioni dirette, anche la riassicurazione e se intende operare solamente nel territorio della Repubblica o anche all'estero;

2) la prova dell'avvenuto deposito dell'atto costitutivo e dello statuto presso l'ufficio del registro delle imprese e della relativa iscrizione a norma del codice civile;

3) l'elenco nominativo degli amministratori, dei rappresentanti legali e delle persone preposte alla direzione generale, almeno un terzo dei quali deve avere svolto, per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, funzioni di amministratore o di sindaco o di carattere direttivo in società o enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario aventi un capitale o un fondo di dotazione non inferiore a 500 milioni di lire;

4) il programma dell'attività che intende esercitare, contenente gli elementi di cui all'articolo 12 e accompagnato dalla relazione di cui all'articolo 13.

L'impresa richiedente deve inoltre fornire ogni altro documento che sia ritenuto necessario.

Art. 10.

(Misura del capitale o del fondo di garanzia)

Il capitale delle società per azioni e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono essere inferiori a dieci volte l'ammontare minimo del capitale delle società per azioni.

Per le società cooperative a responsabilità limitata il capitale non può essere inferiore alla metà del limite fissato nel primo comma.

Fino all'ammontare minimo indicato nei commi precedenti il capitale od il fondo di garanzia debbono essere interamente costituiti con conferimenti in denaro e debbono essere interamente versati.

Art. 11.

(Quote ed azioni delle società cooperative di assicurazione)

Il limite individuale per le quote o le azioni delle società cooperative costituite per l'esercizio delle attività di cui alla tabella allegata è di lire 32 milioni. Tale limite non si applica alle persone giuridiche, per le quali restano ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, nel testo sostituito dall'articolo 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.

Art. 12.

(Programma di attività)

Il programma deve indicare le attività che l'impresa intende esercitare e, a seconda di queste:

1) le tavole di mortalità e di invalidità ed il saggio di interesse e gli altri dati costituenti le basi tecniche per il calcolo dei premi e della riserva matematica;

2) l'esposizione dei metodi attuariali adottati per il calcolo dei tassi di premio, dei caricamenti e delle riserve tecniche;

3) i criteri che l'impresa intende seguire per la riassicurazione dei rischi assicurati;

4) gli elementi patrimoniali che costituiscono il capitale sociale ovvero, per le società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia;

5) le previsioni relative alle spese di impianto dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici e della organizzazione agenziale e produttiva, nonché i mezzi finanziari di cui l'impresa dispone in eccedenza al capitale sociale o al fondo di garanzia per far fronte a tali spese.

Il programma deve inoltre indicare, con riguardo ai primi tre esercizi:

1) la prevedibile situazione di tesoreria;

2) le previsioni relative ai mezzi finanziari necessari per la copertura degli impegni e del margine di solvibilità di cui agli articoli 36 e seguenti;

3) un piano che esponga dettagliatamente le previsioni delle entrate e delle spese sia per le operazioni dirette che per le operazioni di riassicurazione passiva e le operazioni di riassicurazione attiva qualora l'impresa intenda essere autorizzata all'esercizio di quest'ultima.

Al programma di attività debbono essere allegate le tariffe dei premi puri e dei premi lordi e le condizioni generali e speciali di polizza per le varie specie di contratti. Tali condizioni devono regolare anche le riduzioni ed i riscatti.

Gli elaborati tecnici indicati ai numeri 1, 2 e 3 del primo comma nonché le tariffe dei premi puri e dei premi lordi devono essere firmati da un attuario iscritto all'albo professionale.

Art. 13.

(Relazione tecnica)

Il programma di attività deve essere accompagnato da una relazione tecnica conte-

nente l'esposizione dei criteri in base ai quali il programma stesso è stato redatto e sono state effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi.

Art. 14.

(Estensione dell'autorizzazione ad altri rami)

L'impresa già autorizzata all'esercizio di uno o più rami indicati al punto A) della tabella allegata che intenda estendere la propria attività ad altri rami indicati nello stesso punto della tabella deve essere autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle forme e con le modalità stabilite dall'articolo 7.

Per ottenere l'estensione della autorizzazione l'impresa deve dare la prova di disporre interamente del capitale sociale o del fondo di garanzia di cui all'articolo 10, nonché del margine di solvibilità e della quota di garanzia di cui agli articoli 36 e seguenti.

La domanda di estensione della autorizzazione deve essere accompagnata dall'ultimo bilancio approvato e da un programma di attività per l'esercizio dei nuovi rami per i quali viene richiesta l'estensione dell'autorizzazione, redatto in conformità a quanto stabilito dall'articolo 12. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, terzo e quarto comma, ed all'articolo 13.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso in cui l'impresa, dopo aver ottenuto un'autorizzazione limitata ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, intenda estendere l'esercizio ad altre attività rientranti nei rami per i quali è stata autorizzata.

Art. 15.

(Diniego dell'autorizzazione)

L'autorizzazione, oltre che per difetto dei requisiti indicati dagli articoli 4 e 9, primo comma, non può essere rilasciata:

a) se i documenti indicati nel secondo e terzo comma dello stesso articolo 9 non sono presentati o sono presentati in modo incompleto o inidoneo;

b) se non è fornita la prova che si è provveduto all'integrale versamento del capitale sociale o del fondo di garanzia;

c) se non è fornita la prova dell'effettiva disponibilità dei mezzi necessari per far fronte alle spese di cui al n. 5 del primo comma dell'articolo 12;

d) se le persone preposte all'amministrazione e alla gestione dell'impresa hanno riportato condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, contro il patrimonio nonché per alcuno dei delitti previsti dalla legge sul fallimento, dal codice civile in materia di società e consorzi, dalle leggi in materia tributaria e valutaria, e per altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante l'interdizione dai pubblici uffici per una durata superiore a tre anni, ovvero sono stati amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di società che siano state assoggettate, nell'ultimo triennio, a procedure di fallimento, di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa;

e) se il programma di attività non soddisfi alle esigenze finanziarie e alle regole tecniche della corretta gestione di una impresa assicuratrice;

f) se le tariffe e le condizioni di polizza presentate in allegato al programma di attività non possano essere approvate per difetto dei necessari requisiti tecnici.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alla domanda di estensione della autorizzazione all'esercizio di nuovi rami.

Art. 16.

(Diniego dell'autorizzazione)

L'autorizzazione è negata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto motivato, da notificare all'impresa interessata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti indicati negli articoli 9, 12 e 13 o da quella della presentazione dei documenti aggiuntivi e dei chiarimenti richiesti dall'ISVAP.

Scaduto il termine di cui al primo comma senza che il Ministro si sia pronunciato, l'autorizzazione si intende rifiutata.

Art. 17.

(Decadenza dall'autorizzazione)

L'impresa decade dall'autorizzazione se non ha iniziato effettivamente l'esercizio dell'attività entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto di autorizzazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorso il termine di cui al primo comma, l'impresa non può iniziare l'attività non effettivamente esercitata se non dopo aver ottenuto una nuova autorizzazione.

Art. 18.

(Approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza)

Le tariffe e le condizioni di polizza relative alle operazioni e alle assicurazioni di cui al punto A) della tabella allegata presentate dalle imprese devono essere approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'approvazione è concessa, previa istruttoria e su parere dell'Isvap, con lo stesso decreto con cui sono rilasciate l'autorizzazione o la sua estensione.

CAPO II

NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN ALTRO STATO MEMBRO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

Art. 19.

(Autorizzazione e condizioni per il suo rilascio)

Le imprese che hanno la sede legale in un altro Stato membro della Comunità economica europea ed intendono esercitare nel territorio della Repubblica le attività indicate nel punto A) della tabella allegata debbono essere autorizzate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previa istruttoria e su parere dell'ISVAP. L'autorizzazione non può essere concessa alle imprese che nello Stato nel quale hanno la sede legale sono autorizzate ad esercitare congiuntamente le predette attività e quelle di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295. Si applica la disposizione di cui all'articolo 7, secondo comma.

L'impresa che richiede l'autorizzazione deve costituire nel territorio della Repubblica una sede secondaria, nominando un rappresentante generale che abbia domicilio e residenza in Italia, ed obbligarsi a tenere una contabilità specifica per l'attività esercitata nel territorio della Repubblica, conservando i documenti relativi agli affari trattati. Il rappresentante generale deve essere munito di un mandato, comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità della Repubblica, nonchè di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri documenti relativi alle attività esercitate nel territorio della Repubblica. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio e residenza in Italia e che sia munita di mandato comprendente i predetti poteri.

L'impresa deve unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti:

1) le copie autentiche dell'atto costitutivo e dello statuto, dell'atto da cui risulti la deliberazione di istituire la sede secondaria e dell'atto di nomina del rappresentante generale con l'osservanza delle norme contenute nell'articolo 2506 del codice civile;

2) il certificato comprovante la residenza del rappresentante generale nel territorio della Repubblica;

3) l'elenco nominativo degli amministratori e dei responsabili della gestione;

4) il certificato rilasciato dalle competenti autorità di vigilanza dello Stato in cui si trova la sede legale, dal quale risultino quali rami tra quelli indicati al punto A) della tabella allegata l'impresa è autorizzata ad esercitare e le attività effettivamente esercitate;

5) il certificato, rilasciato dalle autorità di cui al numero 4 attestante che l'impresa dispone del margine di solvibilità calcolato a norma degli articoli 36 e seguenti, e della quota minima di garanzia determinata in conformità a quanto stabilito dall'articolo 39. Il certificato deve altresì indicare l'ammontare dei mezzi finanziari dei quali l'impresa dispone in Italia per far fronte alle spese di cui al numero 2) del primo comma dell'articolo 20;

6) il programma dell'attività che l'impresa intende esercitare nel territorio della Repubblica, contenente gli elementi di cui all'articolo 20.

Il rappresentante generale deve essere in possesso, per tutta la durata dell'incarico, dei requisiti necessari per l'espletamento delle funzioni affidategli, secondo quanto stabilito dalla lettera d) del primo comma dell'articolo 15, per gli amministratori e le persone preposte alla gestione delle imprese con sede legale nel territorio della Repubblica.

Art. 20.

(Programma di attività)

Il programma di cui al precedente articolo 19, terzo comma, numero 6, deve indicare, oltre alle attività che l'impresa intende esercitare ed ai dati e agli elementi previsti dai numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'articolo 12:

1) la situazione del margine di solvibilità dell'impresa e della quota di garanzia;

2) le previsioni delle spese occorrenti per l'impianto, nel territorio della Repubblica, dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici e della organizzazione aziendale e produttiva, nonché l'indicazione dei mezzi finanziari di cui l'impresa dispone nella Repubblica per far fronte a tali spese.

Il programma deve altresì indicare, con riguardo ai primi tre esercizi, le previsioni relative agli elementi di cui al comma secondo numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 12.

Al programma di attività debbono essere allegate le condizioni generali e speciali di polizza e le tariffe dei premi puri e dei premi lordi che l'impresa intende adottare per ciascuna categoria di operazioni secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, terzo e quarto comma, nonché la relazione tecnica di cui all'articolo 13.

Debbono essere allegati altresì i bilanci e i conti dei profitti e delle perdite relativi ai tre ultimi esercizi o, se l'impresa esercita da meno di tre esercizi, quelli relativi agli esercizi già chiusi.

Art. 21.

(Consultazioni sul programma di attività tra le autorità di vigilanza)

Il programma di attività presentato dall'impresa è trasmesso alle competenti autorità di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale, affinché queste ultime esprimano su di esso il loro parere.

Alla trasmissione del programma provvede il Ministero dell'industria, del commercio

dell'artigianato, il quale vi allega le proprie osservazioni e quelle dell'ISVAP.

Decorsi tre mesi dal ricevimento dei documenti ad esse trasmessi senza che le autorità di cui al primo comma si siano pronunciate, si intende che esse abbiano espresso parere favorevole.

Art. 22.

(Estensione dell'autorizzazione ad altri rami)

L'impresa di cui al presente capo, già autorizzata all'esercizio di uno o più rami indicati al punto A) della tabella allegata, che intenda estendere la propria attività ad altri rami indicati nello stesso punto della tabella, deve ottenere l'estensione dell'autorizzazione nelle forme e con le modalità stabilite dall'articolo 7.

Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione l'impresa deve presentare:

a) il programma di attività per l'esercizio dei nuovi rami, redatto in conformità a quanto stabilito al primo e secondo comma dell'articolo 20, con gli allegati previsti dal terzo e quarto comma dello stesso articolo;

b) il certificato rilasciato dalle competenti autorità di vigilanza dello Stato in cui ha la propria sede legale, contenente l'attestazione e le indicazioni di cui all'articolo 19, quarto comma, numeri 4 e 5.

Il programma di attività deve essere accompagnato dalla relazione di cui all'articolo 13.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso previsto all'articolo 14, quarto comma.

Art. 23.

(Diniego dell'autorizzazione)

L'autorizzazione non può essere rilasciata, oltre che nel caso in cui l'impresa non adem-

pia, in tutto o in parte, alle condizioni di accesso richieste dai precedenti articoli, quando:

1) l'impresa non provi di disporre effettivamente nel territorio della Repubblica dei mezzi finanziari necessari per far fronte alle spese di cui al numero 2 del primo comma dell'articolo 20;

2) il programma di attività non soddisfi alle esigenze finanziarie e alle regole tecniche della corretta gestione di una impresa assicuratrice;

3) il rappresentante generale non risulti in possesso dei requisiti di idoneità previsti nell'articolo 15, primo comma, lettera d).

Ai fini della valutazione del programma di attività, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'ISVAP tengono conto del parere delle competenti autorità di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale.

Art. 24.

(Altre norme applicabili)

Le disposizioni contenute negli articoli 7, quarto e quinto comma, 8, 16, 17 e 18, si applicano anche alle imprese di cui al presente capo.

CAPO III

NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO RISPETTO ALLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

Art. 25.

(Autorizzazione e condizioni per il suo rilascio)

L'impresa che ha la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea e che intenda esercitare nel

territorio della Repubblica le attività indicate nel punto A) della tabella allegata, deve essere autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'autorizzazione non può essere rilasciata alle imprese che nello Stato nel quale hanno la sede legale sono autorizzate ad esercitare congiuntamente le predette attività e quelle di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295. Si applica la disposizione di cui all'articolo 7, secondo comma.

L'impresa che richiede l'autorizzazione deve costituire nel territorio della Repubblica una sede secondaria, nominando un rappresentante generale che abbia domicilio e residenza nel territorio della Repubblica e che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 19, nonché del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal numero 2 del successivo terzo comma. Quando la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, si applica la disposizione contenuta nell'articolo 19, secondo comma, ultima parte.

L'impresa deve inoltre dare la prova:

1) di essere regolarmente costituita, secondo la legge dello Stato in cui ha la sede legale, in una delle forme indicate dall'articolo 4 o in forma equivalente e di esercitare regolarmente in tale Stato il ramo o i rami corrispondenti a quelli indicati nel punto A) della tabella allegata, per i quali richiede l'autorizzazione;

2) di possedere nel territorio della Repubblica attività per un ammontare almeno uguale all'importo minimo della quota di garanzia prescritta dall'articolo 49 e di avere depositato a titolo di cauzione presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia, una somma, in numerario o in titoli, uguale almeno alla metà del suddetto importo minimo.

Per ottenere l'autorizzazione l'impresa deve inoltre:

1) presentare insieme alla domanda i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 del terzo comma dell'articolo 19;

2) obbligarsi a tenere presso la sede secondaria istituita nel territorio della Repubblica

3) obbligarsi a costituire un margine di solvibilità in conformità a quanto previsto dagli articoli 48 e seguenti;

4) presentare un programma dell'attività che intende esercitare nel territorio della Repubblica, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 20;

5) fornire ogni altro documento che possa ritenersi necessario ai fini del rilascio dell'autorizzazione medesima, in base alla presente legge.

Al rappresentante generale si applica la disposizione contenuta nell'articolo 19, quarto comma.

Per il vincolo delle attività depositate a titolo di cauzione ai sensi del numero 2 del terzo comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 27 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

Art. 26.

(Diniego dell'autorizzazione)

L'autorizzazione non può essere rilasciata, oltre che nei casi indicati dall'articolo 23, quando non sia rispettato dallo Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale il principio di parità di trattamento o di reciprocità nei confronti delle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendano costituire o abbiano già costituito in tale Stato una sede secondaria.

Art. 27.

(Estensione dell'autorizzazione ad altri rami)

L'impresa di cui al presente capo, già autorizzata all'esercizio di uno o più rami indi-

cati nel punto A) della tabella allegata che intenda estendere la propria attività ad altri rami indicati nello stesso punto della tabella, deve essere autorizzata nelle forme e con le modalità stabilite dall'articolo 7.

Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione l'impresa deve:

a) presentare il programma di attività relativo ai nuovi rami per i quali l'autorizzazione è richiesta, redatto in conformità a quanto stabilito dall'articolo 20, primo e secondo comma, con gli allegati previsti dal terzo e quarto comma dello stesso articolo;

b) dimostrare di essere in regola con le disposizioni sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia.

Il programma di attività deve essere accompagnato dalla relazione di cui all'articolo 13 e dall'ultimo bilancio approvato.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso previsto dall'articolo 14, quarto comma.

Art. 28.

(Altre norme applicabili)

Le disposizioni contenute negli articoli 7, quarto e quinto comma, 8, 16, 17 e 18 si applicano anche alle imprese di cui al presente capo.

TITOLO III

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

CAPO I

NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE
AVENTI LA SEDE LEGALE NEL
TERRITORIO DELLA REPUBBLICA

Art. 29.

(Atti soggetti ad approvazione)

Le nuove tariffe e le nuove condizioni di polizza nonché le relative modificazioni che

le imprese intendono adottare in corso di esercizio per le attività di cui al punto A) della tabella allegata devono essere approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria e su parere dell'ISVAP, entro tre mesi dalla loro presentazione. Decorso il termine suddetto le tariffe e le condizioni di polizza si intendono approvate. Le nuove tariffe e le nuove condizioni di polizza hanno effetto dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o, in caso di approvazione tacita, dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza dei tre mesi dalla presentazione.

Sono soggette ad approvazione con le modalità previste dal precedente comma le modificazioni relative agli atti ed ai dati di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo 12.

Art. 30.

(Obbligo di gestione distinta per le imprese già autorizzate ad esercitare anche le assicurazioni contro i danni)

Le imprese, che alla data del 15 marzo 1979 esercitavano congiuntamente ai rami di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295, uno o più rami indicati nel punto A della tabella allegata, possono continuare in tale esercizio, ma devono tenere per ciascuna delle due attività suddette una gestione distinta.

L'impresa che esercita la propria attività a norma del precedente primo comma deve:

a) tenere le scritture contabili in modo che, per ciascuna gestione, siano evidenziati i fatti contabili e di gestione ed i relativi risultati e la disponibilità del margine di solvibilità prescritto, rispettivamente, dalla presente legge e dalla legge 10 giugno 1978, n. 295. In particolare, tutte le partite dei profitti e delle rendite nonché delle perdite e delle spese devono essere ripartite in base alla loro origine, mentre gli elementi comuni alle due gestioni devono essere imputati alle stesse secondo criteri di ripartizione.

Tali criteri devono essere comunicati all'ISVAP, che ne valuta la congruità in conformità alle direttive fissate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) con il bilancio dell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, attribuire alle due gestioni gli elementi espliciti costitutivi del margine di solvibilità di ciascuna di esse e, con i bilanci degli esercizi successivi, attribuire a ciascuna delle due gestioni gli elementi espliciti che si rendano disponibili successivamente;

c) attribuire gli elementi costitutivi del margine di solvibilità specifici a ciascuna attività al margine di solvibilità della corrispondente gestione.

L'impresa che abbia adempiuto agli obblighi di cui al secondo comma può, informandone l'ISVAP, utilizzare per l'una o l'altra gestione gli elementi espliciti del margine di solvibilità ancora disponibili; l'ISVAP vigila affinché non si rechi pregiudizio ai rispettivi interessi degli assicurati e dei beneficiari per contratti di assicurazione sulla vita e degli assicurati contro i danni.

Agli effetti della presente legge si considerano come elementi espliciti gli elementi costitutivi del patrimonio netto dell'impresa indicati nel numero 1 del secondo comma dell'articolo 36.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle società già autorizzate alla data del 15 marzo 1979 all'esercizio delle attività indicate nel punto A) della tabella allegata che, valendosi delle disposizioni previste in materia dalla legge 10 giugno 1978, n. 295, abbiano proceduto, alla data di pubblicazione della presente legge, alla fusione anche per incorporazione con altra società esercente le assicurazioni di cui all'articolo 1 della citata legge, a condizione che una delle società partecipanti all'operazione di fusione fosse, alla stessa data del 15 marzo 1979, controllata o collegata con le altre.

Art. 31.

*(Riserve tecniche relative
al portafoglio italiano)*

Le imprese hanno l'obbligo di costituire, per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione e per le operazioni di gestione di fondi collettivi facenti parte del portafoglio italiano, riserve tecniche adeguate agli impegni assunti.

Le riserve tecniche sono costituite dalla riserva matematica per premi puri e dalla riserva per spese di gestione, dalla riserva per soprapremi sanitari e professionali, dalle riserve premi e sinistri per le assicurazioni complementari indicate al punto B) della tabella allegata, dalle riserve per le partecipazioni degli assicurati agli utili, nonché dalle eventuali riserve speciali imposte con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, per determinate categorie di operazioni e di contratti in funzione delle caratteristiche degli stessi.

I bilanci delle imprese debbono essere accompagnati da una relazione tecnica nella quale debbono essere esposti i procedimenti seguiti nella determinazione delle riserve tecniche e deve essere contenuta l'attestazione che le riserve stesse sono sufficienti a coprire gli impegni assunti. La relazione deve essere firmata da un attuario iscritto all'albo professionale.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissa con proprio decreto il livello minimo delle riserve tecniche, indicando le relative basi tecniche di calcolo. Per le riserve delle assicurazioni complementari indicate al punto B) della tabella allegata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge 10 giugno 1978, n. 295.

Le imprese debbono presentare all'ISVAP, almeno ogni tre anni, il confronto tra le basi tecniche impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i risultati dell'esperienza diretta. I predetti elaborati debbono accompagnare il bilancio ed essere firmati da un attuario iscritto all'albo professionale.

Nel caso in cui lo scarto tra gli elementi di cui al precedente comma sia così notevole da giustificare fondati timori sulla sicurezza del funzionamento tecnico dell'impresa, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, può imporre l'adozione di basi tecniche più adeguate per il calcolo delle riserve, salvi ulteriori provvedimenti previsti dalla legge.

Nella determinazione del reddito delle imprese di assicurazione che esercitano le attività di cui al punto A) della tabella allegata sono deducibili gli accantonamenti destinati a costituire o ad integrare le riserve tecniche di cui al presente articolo, in misura non superiore a quella stabilita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il bilancio dell'Istituto nazionale delle assicurazioni deve recare iscritte tra gli elementi dell'attivo, per un ammontare non inferiore a quello delle riserve tecniche di cui ai commi precedenti, comprese quelle relative alle quote cedute dalle imprese ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, disponibilità comprese tra quelle delle specie indicate al successivo articolo 32, primo comma. All'Istituto si applicano altresì le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dello stesso articolo 32, nonché quelle di cui agli articoli 33, 34 e 35. L'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è abrogato.

Art. 32.

(Copertura delle riserve tecniche)

Nel bilancio delle imprese debbono essere iscritte tra gli elementi dell'attivo, per un ammontare non inferiore a quello delle riserve tecniche di cui al precedente articolo 31, al netto delle quote cedute all'Istituto

nazionale delle assicurazioni, disponibilità comprese tra quelle delle seguenti specie:

1) depositi in numerario e in conto corrente presso la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione postale e gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

2) titoli di Stato, compresi i buoni ordinari e poliennali e i certificati di credito del Tesoro, buoni fruttiferi postali, cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti, obbligazioni o titoli emessi da amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, obbligazioni emesse da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali, titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti nonché da altri istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica per il finanziamento dell'edilizia economica e popolare, ivi inclusa l'edilizia convenzionata;

3) titoli emessi dagli istituti, diversi da quelli indicati al successivo numero 9, autorizzati all'esercizio del credito speciale di cui all'articolo 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni;

4) annualità dovute dallo Stato italiano acquisite dalle imprese mediante cessione o surrogazione;

5) obbligazioni in lire emesse dalla BEI, dalla CECA e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano e obbligazioni in valuta estera emesse da enti pubblici italiani, dalla BEI, dalla CECA, dall'EURATOM e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano;

6) beni immobili situati nel territorio della Repubblica per le quote libere da ipoteche;

7) mutui, debitamente garantiti, a comuni, province e regioni e ad altri enti pubblici, mutui garantiti da ipoteca di primo grado su beni immobili per una somma che non ecceda la metà del valore degli immobili stessi debitamente accertato; tale limite potrà arrivare fino all'80 per cento qualora il mutuo sia concesso a cooperative o consorzi di cooperative costituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni ed integrazioni; mutui su proprie polizze di assicurazione sulla vita nel limite del corrispondente valore di riscatto;

8) quote di partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, dell'Istituto Mobiliare Italiano, dei Mediocrediti regionali, delle Casse di risparmio e del Consorzio di credito per le opere pubbliche; azioni dell'Istituto italiano di credito fondiario;

9) obbligazioni dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'IMI, del C.C.OO.PP. e del Mediocredito centrale ed azioni ed obbligazioni di società da queste controllate nonché di società nazionali le cui azioni siano quotate in borsa o al mercato ristretto da almeno tre anni, o il cui bilancio sia da almeno tre anni sottoposto a revisione da parte di una società iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e quote di società cooperative i cui bilanci siano stati certificati da almeno tre anni. Il valore dell'investimento in titoli di una stessa società non può comunque superare il 3 per cento dell'ammontare delle riserve tecniche nè, se si tratta di azioni o quote, il 5 per cento del capitale della società emittente. Non è consentita la copertura delle riserve tecniche con azioni o quote emesse dalle società controllate di cui al numero 3) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile;

10) azioni o quote di società di capitale, delle quali l'impresa detenga più della metà del capitale sociale, che abbiano per

oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della società assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti;

11) azioni o quote di società di capitale, delle quali l'impresa detenga più della metà del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili, ad uso industriale o commerciale o l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della società assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti;

12) azioni emesse da società aventi sede legale nella Comunità economica europea e quotate da almeno tre anni nella borsa valori del paese della sede legale nei limiti di cui al precedente n. 9;

13) quote di fondi di investimento;

14) accettazioni bancarie rilasciate da Istituti ed aziende di credito con patrimonio (capitale versato e riserve patrimoniali) non inferiore a 50 miliardi;

15) provvigioni d'acquisto da ammortizzare nei limiti dei corrispondenti carichi dei premi e per un periodo massimo di ammortamento pari alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a dieci anni;

16) previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da rilasciarsi, su parere dell'ISVAP, in ogni singolo caso, tenendo conto della liquidità, della sicurezza e della redditività dell'investimento, disponibilità diverse da quelle indicate ai numeri precedenti o non rispondenti alle prescrizioni ed ai limiti ivi previsti.

Possono inoltre essere destinate a copertura delle riserve tecniche le seguenti attività:

a) crediti verso i riassicuratori, comprese le quote delle riserve tecniche a loro

carico al netto delle partite debitorie, fino al 90 per cento del loro ammontare, debitamente documentati;

b) crediti liquidi nei confronti dei propri agenti nel limite di un ventiquattresimo dei premi emessi al netto dei debiti nei confronti degli agenti stessi, nonché crediti per quote di premi in corso di riscossione emessi e non stornati negli ultimi due mesi dell'esercizio, ridotti tenendo conto del rapporto fra l'ammontare dei premi emessi e quello dei premi dell'esercizio.

Le attività ammesse a copertura delle riserve tecniche, da valutarsi al netto dei debiti contratti per l'acquisizione delle attività stesse, debbono essere di proprietà dell'impresa e debbono essere espresse o realizzabili nella stessa moneta nella quale sono stati sottoscritti gli impegni. Esse, salvo per quanto riguarda le attività di cui alla lettera a) del secondo comma, debbono essere localizzate nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 3.

Art. 33.

(Quote massime)

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite, su conforme indicazione del CIPE, le quote massime delle riserve tecniche che le imprese potranno coprire con singole categorie di attività indicate al primo comma del precedente articolo 32. Con le stesse modalità può essere altresì stabilita una quota minima per le attività di cui al punto 2) del primo comma dello stesso articolo.

La disposizione di cui al comma precedente non riguarda le riserve tecniche costituite per contratti le cui caratteristiche richiedano l'impiego delle stesse riserve tecniche in specifiche attività.

Art. 34.

(Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche)

Le imprese debbono tenere un registro da cui risultino le attività a copertura delle riserve tecniche.

E' fatto obbligo alle imprese di comunicare all'ISVAP la situazione delle predette attività risultante dal registro, con apposito prospetto annuale redatto in conformità ad un modello approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I movimenti in entrata o in uscita delle singole attività devono essere annotati sul registro al termine di ogni mese dell'esercizio; le variazioni dei valori iscritti devono essere registrate entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio per ciascuna delle categorie indicate nell'articolo 32.

Il registro può essere formato anche usando supporti informatici approvati dall'ISVAP e deve rispondere alle prescrizioni dell'ultimo comma dell'articolo 2421 del codice civile.

Art. 35.

(Riserve tecniche relative al portafoglio estero)

Per i contratti compresi nel portafoglio estero le imprese debbono costituire le riserve tecniche previste dalle leggi degli Stati nei quali esse operano.

L'ISVAP controlla che nel bilancio delle imprese risultino iscritte attività sufficienti alla copertura delle predette riserve.

Art. 36.

(Margine di solvibilità)

Le imprese debbono disporre di un margine di solvibilità per l'intera attività da esse esercitata nel territorio della Repubblica ed all'estero, determinato secondo le disposizioni dell'articolo 38.

Il margine di solvibilità è costituito:

1) dal patrimonio netto dell'impresa che comprende in particolare:

il capitale sociale versato o, se si tratta di società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato;

la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo di garanzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 e sempre che sia stato versato almeno il 50 per cento dell'intero ammontare del capitale o del fondo di garanzia sottoscritto;

le riserve legali e le riserve statutarie o facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo; gli utili riportati.

Per la determinazione del patrimonio dell'impresa non si tiene conto degli elementi indicati, per l'attivo, ai numeri 4) e 5) dell'articolo 2424 del codice civile, delle azioni proprie, di elementi immateriali, nonché delle provvigioni di acquisto da ammortizzare per la parte eccedente l'importo massimo consentito di cui al successivo numero 2, lettera b);

2) su richiesta dell'impresa, comprovata da idonea documentazione e con l'autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da rilasciarsi su parere dell'ISVAP:

a) da un importo pari al 50 per cento degli utili futuri dell'impresa; l'importo degli utili futuri si ottiene moltiplicando la media aritmetica degli utili realizzati nel corso degli ultimi cinque anni nelle attività di cui all'articolo 1 per il fattore che rappresenta la durata residua media dei contratti. Tale fattore non può essere superiore a 10;

b) dalla differenza tra l'importo della riserva matematica determinata in base ai premi puri risultante dal bilancio diminuita dell'importo della stessa riserva relativa ai rischi ceduti e l'importo della corrispondente riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati della rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa; questa differenza non può tuttavia superare il 3,5 per cento della

somma delle differenze tra i capitali « vita » e le riserve matematiche per tutti i contratti per i quali non sia cessato il pagamento dei premi; essa è ridotta dell'eventuale importo iscritto nell'attivo per provvigioni di acquisizione da ammortizzare.

I criteri per la determinazione degli utili realizzati e della durata residua media dei contratti, nonché dei capitali « vita », sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP.

Per le assicurazioni complementari di cui al punto B) della tabella allegata, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione, d'intesa con le corrispondenti autorità degli Stati membri della Comunità economica europea nei quali l'impresa opera, e sentito l'ISVAP, può consentire che siano compresi nel margine di solvibilità, fino a concorrenza del 20 per cento del medesimo, anche il 75 per cento della differenza tra l'ammontare della riserva dei premi per rischi in corso, calcolata forfettariamente in percentuale dei premi, e l'ammontare di tale riserva calcolata contratto per contratto, quando la legislazione applicabile alla predetta riserva consenta all'impresa la scelta tra i due metodi.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni deve disporre, per l'intera attività esercitata nel territorio della Repubblica e all'estero, di un margine di solvibilità ai sensi dei precedenti commi e degli articoli 37, 38 e 39. A tal fine le cessioni di cui all'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, debbono essere comprese nell'attività esercitata dall'Istituto stesso.

Art. 37.

(Criteri di valutazione delle attività patrimoniali)

Per le imprese di assicurazione ricorrono le speciali ragioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2425 del codice civile ove l'impresa deroghi ai criteri di valutazione degli

elementi dell'attivo al fine di adeguare tale valutazione alle esigenze di costituzione del margine di solvibilità. Qualora l'impresa si avvalga di tale disposizione, dovrà essere iscritto al passivo del bilancio un apposito fondo di integrazione, formato dalla differenza tra il valore attribuito alle attività sulla base dei criteri di valutazione usati e l'ultimo valore di bilancio delle attività stesse. Il valore attribuito alle attività sulla base dei criteri di valutazione usati è riconosciuto anche ai fini delle imposte sui redditi.

L'importo iscritto nel fondo di integrazione non concorre alla determinazione del reddito imponibile della società, in deroga all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, salvo che lo stesso non sia attribuito ai soci anche mediante riduzione del capitale sociale. In tal caso le somme attribuite ai soci concorrono a formare il reddito imponibile della società e il reddito imponibile dei soci.

Per i beni immobili le imprese debbono fornire all'ISVAP adeguata documentazione atta a comprovare che il maggior valore attribuito a detti beni non è superiore a quello di mercato. In difetto di tale documentazione, il maggior valore non è riconosciuto agli effetti della copertura del margine di solvibilità.

Nel caso in cui l'impresa si avvalga della facoltà di cui al primo comma per beni strumentali, l'eventuale quota di ammortamento riferibile al maggior valore attribuito al bene concorre alla formazione del reddito imponibile.

Le imprese possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo indipendentemente dalla possibilità di utilizzare per la costituzione del margine di solvibilità gli elementi di cui al numero 2 del secondo comma dell'articolo 36.

Art. 38.

(Determinazione e calcolo del margine di solvibilità)

Il minimo del margine di solvibilità si calcola come segue secondo i rami esercitati:

1) per le assicurazioni di cui al punto A), numeri I e II, della tabella allegata, l'im-

porto del minimo del margine di solvibilità, al netto delle cessioni effettuate all'Istituto nazionale delle assicurazioni, deve essere pari alla somma dei due seguenti risultati:

a) il numero che rappresenta una aliquota del 4 per cento delle riserve matematiche, relative alle operazioni dirette, senza deduzione delle cessioni in riassicurazione, ed alle accettazioni in riassicurazione, deve essere moltiplicato per il rapporto esistente nell'ultimo esercizio tra l'importo delle riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo delle stesse riserve; tale rapporto non può in nessun caso essere inferiore all'85 per cento;

b) per i contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi, il numero che rappresenta una aliquota dello 0,3 per cento di tali capitali presi a carico dall'impresa è moltiplicato per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, fra l'importo dei capitali sotto rischio che rimangono a carico dell'impresa, dopo aver detratto le cessioni e retrocessioni in riassicurazione, e l'importo dei capitali sotto rischio, senza detrazione della riassicurazione; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50 per cento. Tuttavia, per le assicurazioni temporanee in caso di morte aventi una durata massima di tre anni, l'aliquota sopra citata è pari allo 0,1 per cento; per quelle di durata superiore ai tre anni, ma inferiore o pari a 5 anni, tale aliquota è pari allo 0,15 per cento;

2) per le assicurazioni complementari di cui al punto B) della tabella allegata l'importo del minimo del margine di solvibilità si calcola come segue:

a) si cumulano gli importi dei premi ed accessori o dei contributi di competenza dell'ultimo esercizio, relativi alle assicurazioni dirette stipulate nell'esercizio stesso e negli esercizi anteriori, al lordo delle cessioni in riassicurazione;

b) si aggiunge l'importo dei premi per rischi accettati in riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio, al lordo delle cessioni in retrocessione;

c) si detrae l'importo dei premi o contributi annullati nel corso dell'ultimo esercizio nonché quello delle imposte, tasse ed altri oneri direttamente commisurati ai premi e contributi di cui alle precedenti lettere a) e b).

L'importo come sopra ottenuto si ripartisce in due quote, la prima fino ad un ammontare in lire italiane corrispondente a 10 milioni di unità di conto europee e la seconda comprendente la eccedenza rispetto a tale ammontare.

Il margine è calcolato applicando sulla prima quota la percentuale del 18 per cento e sulla seconda quella del 16 per cento e moltiplicando la somma dei due importi così ottenuti per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'ammontare dei sinistri al netto delle quote a carico dei riassicuratori, determinati tenendo conto delle riserve sinistri costituite all'inizio ed al termine dell'esercizio, e quello complessivo dei sinistri al lordo della riassicurazione, determinati tenendo conto delle riserve sinistri costituite all'inizio ed al termine dell'esercizio. Qualora tale rapporto risulti inferiore al 50 per cento esso è preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura del 50 per cento;

3) per le assicurazioni malattia e per le operazioni di capitalizzazione di cui, rispettivamente, ai numeri IV e V del punto A) della tabella allegata, il minimo del margine di solvibilità si calcola come indicato al numero 1, lettera a) del presente articolo;

4) Per le assicurazioni connesse con i fondi di investimento di cui al numero III del punto A) della tabella allegata e per le operazioni di cui al numero VI della stessa tabella, l'importo del minimo del margine di solvibilità deve essere pari alla somma dei due seguenti importi:

a) qualora l'impresa assuma un rischio di investimento, l'importo di cui al numero 1, lettera a), del presente articolo; qualora l'impresa non assuma rischi di investimento ed il contratto determini l'importo delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni, l'importo pari all'1 per cento dei fondi gestiti; negli altri casi, l'importo è pari a zero;

b) qualora l'impresa assuma un rischio di mortalità, un importo pari ad una aliquota dello 0,3 per cento dei capitali sotto rischio, calcolata secondo le condizioni di cui al numero 1, lettera b), del presente articolo.

Art. 39.

(Quota di garanzia)

Il terzo del minimo del margine di solvibilità costituisce la quota di garanzia. Fatto salvo quanto previsto nel comma successivo, tale quota è costituita almeno per il 50 per cento dagli elementi indicati all'articolo 36, secondo comma, numero 1.

La quota di garanzia, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 10, non può, anche nel caso in cui non si debba far luogo alla costituzione del margine di solvibilità, essere inferiore ad un ammontare in lire italiane corrispondente a 800 mila unità di conto europee.

Per le società di mutua assicurazione alle quali non siano applicabili le disposizioni della presente legge ai sensi della lettera b) del secondo comma dell'articolo 1, la quota di garanzia, da costituirsi a decorrere dal primo esercizio successivo a tre esercizi consecutivi in cui l'ammontare annuo dei contributi riscossi abbia superato in lire italiane l'importo di 500 mila unità di conto europee, non può in nessun caso essere inferiore ad un ammontare di lire italiane corrispondente a 300 mila unità di conto. Tale misura è portata progressivamente all'importo di cui al secondo comma mediante quote successive di 100 mila unità di conto europee ogni volta che l'importo dei contributi aumenta di 500 mila unità di conto.

Il minimo della quota di garanzia di cui al secondo e terzo comma, deve essere costituito dagli elementi indicati al primo comma.

Art. 40.

(Modificazioni del programma di attività)

L'ISVAP vigila sull'attuazione del programma di attività presentato ai sensi dell'articolo 12.

L'impresa è tenuta a presentare semestralmente all'ISVAP, per i primi tre esercizi, un rendiconto relativo alla esecuzione del programma di attività.

Le eventuali modificazioni che l'impresa ritenga di apportare al programma di attività debbono essere approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su parere dell'ISVAP. Le imprese debbono altresì comunicare all'ISVAP ogni variazione dello statuto della società e dell'elenco delle persone indicate nel comma secondo, numero 3, dell'articolo 9, per le quali deve essere comprovata l'idoneità alla carica ai sensi della lettera d), primo comma, dell'articolo 15.

Art. 41.

(Divieto di sconti. Frazionamento delle provvigioni di acquisto e distrazioni di assicurazioni sulla vita)

È fatto divieto alle imprese che esercitano le attività di cui alla presente legge di concedere, sia all'inizio che durante l'esecuzione del rapporto assicurativo, sconti sul premio dovuto, salvo, per le assicurazioni di cui al punto B) della tabella allegata, che lo sconto non sia espressamente indicato nel contratto.

Restano ferme le disposizioni dei titoli XIII e XIV, capo I, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449,

Art. 42.

(Violazione delle norme sulle riserve tecniche)

Qualora l'impresa non osservi le disposizioni sulle riserve tecniche contenute negli articoli precedenti, l'ISVAP invita l'impresa a conformarsi a tali disposizioni, assegnandole a tal fine un termine congruo.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP e dandone comunicazione alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità econo-

mica europea in cui l'impresa opera, può vietare all'impresa di compiere atti di disposizione dei beni esistenti nel territorio della Repubblica.

Se l'impresa, nel termine assegnatole, non ottempera all'invito rivolta ai sensi del primo comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, con proprio decreto può vietarle l'assunzione di nuovi affari, con gli effetti di cui all'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, e agli articoli 114 e 115 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

Il decreto di cui al comma precedente è comunicato all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il divieto di assunzione di nuovi affari è revocato con la stessa procedura di cui al terzo comma nel caso in cui l'impresa, entro sei mesi dalla comunicazione del relativo provvedimento, abbia rimosso le cause per le quali lo stesso era stato adottato. Del provvedimento è data comunicazione alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea nei quali l'impresa è autorizzata ad operare.

Art. 43.

(Violazione delle norme sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia)

Qualora l'impresa non disponga del margine di solvibilità nella misura necessaria ai sensi degli articoli 36 e seguenti, l'ISVAP invita l'impresa a presentare, entro un termine congruo, un piano di risanamento.

Se il margine di solvibilità si riduce al di sotto della quota di garanzia di cui all'articolo 39 o se detta quota non è più costituita conformemente alle disposizioni contenute nello stesso articolo, l'ISVAP invita

l'impresa a presentare, entro un termine congruo, un piano di finanziamento a breve termine, nel quale debbono essere indicate le misure che l'impresa si propone di adottare per ristabilire la propria situazione finanziaria.

I piani di cui ai precedenti commi sono approvati, su proposta dell'ISVAP, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il quale viene anche fissato il termine per la loro esecuzione.

Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento concernano una società cooperativa e prevedano un aumento di capitale sociale mediante un aumento del valore nominale delle partecipazioni, con l'obbligo dei soci di coprire tale aumento, ovvero mediante l'emissione di nuove azioni, con diritto di opzione per i soci, il limite individuale di sottoscrizione di cui all'articolo 11 è elevato fino al doppio. In tal caso, ai fini dell'omologazione della delibera assembleare di aumento di capitale, la società cooperativa è tenuta ad esibire il decreto ministeriale di approvazione del piano di risanamento o del piano di finanziamento.

Nel caso previsto dal secondo comma il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, può vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni localizzati nel territorio della Repubblica, informandone le competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità economica europea nei quali l'impresa opera. Può inoltre richiedere alle predette autorità di adottare analogo provvedimento per i beni dell'impresa localizzati nei rispettivi territori.

Il decreto di cui al comma precedente è comunicato all'impresa interessata.

Per le imprese di cui all'articolo 30 che non dispongano del margine di solvibilità nella misura prescritta per ciascuna delle due gestioni, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, può, con l'approvazione dei piani di cui al presente articolo o all'articolo 44 della legge 10 giugno 1978, n. 295, autorizzare il trasferimento di elementi espliciti ec-

cedenti il margine di solvibilità da una gestione all'altra.

Art. 44.

(Vincolo delle attività patrimoniali)

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel caso previsto dall'articolo 43, secondo comma, ordina, con proprio decreto, l'iscrizione di ipoteca, a favore della massa degli aventi diritto alle prestazioni contrattuali, sui beni immobili dell'impresa che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 34.

Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo effettuate a norma del presente articolo sono soggette alle imposte ipotecarie a tassa fissa, da porsi a carico dell'impresa.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ordina altresì, con proprio decreto, il deposito presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia dei titoli iscritti nel registro di cui all'articolo 34, nonchè il vincolo di tali titoli e dei depositi in numerario compresi tra le attività iscritte nel registro stesso.

Per il deposito ed il vincolo dei titoli, nonchè per il vincolo dei depositi in numerario, delle annualità dovute dallo Stato o dei mutui ipotecari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

Per i crediti diversi da quelli indicati al comma precedente l'impresa ha l'obbligo di comunicare, ogni sei mesi, l'ammontare di quelli riscossi all'ISVAP che dà disposizioni sulla relativa utilizzazione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato vieti all'impresa l'assunzione di nuovi affari ai sensi degli articoli 42, terzo comma, e 57, quarto comma.

CAPO II

NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

Art. 45.

(Riserve tecniche)

Le imprese con sede legale in uno Stato membro della Comunità economica europea autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica sono tenute a conformarsi alle disposizioni degli articoli 31 e 32 per la costituzione e la copertura delle riserve tecniche relative alle assicurazioni comprese nel portafoglio della rappresentanza italiana.

In caso di inosservanza delle disposizioni richiamate al primo comma il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dopo aver informato le competenti autorità di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale, può adottare i provvedimenti previsti dagli articoli 42 e 44.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può chiedere la collaborazione delle predette autorità per l'esecuzione dei provvedimenti adottati.

Art. 46.

(Margine di solvibilità e quota di garanzia)

Le imprese di cui al presente capo debbono conformarsi alla legislazione dello Stato nel quale hanno la propria sede legale per quanto riguarda il margine di solvibilità e la quota di garanzia.

L'ISVAP richiede periodicamente, alle competenti autorità di vigilanza degli Stati nei quali si trova la sede legale delle predette imprese, informazioni sullo stato del margine di solvibilità e della quota di garanzia delle medesime.

Art. 47.

(Modificazioni del programma di attività e delle tariffe e condizioni di polizza)

Per le modificazioni del programma di attività, delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalle imprese di cui al presente capo all'atto della domanda di autorizzazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 29 e 40.

CAPO III.

NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO RISPETTO ALLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

Art. 48.

(Riserve tecniche e margine di solvibilità)

Le imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea sono tenute a conformarsi, per le operazioni comprese nel portafoglio della rappresentanza italiana, alle disposizioni degli articoli 31 e 32 relative alla costituzione e alla copertura delle riserve tecniche.

Le stesse imprese debbono disporre, per la loro rappresentanza sul territorio della Repubblica, di un margine di solvibilità costituito secondo le disposizioni dell'articolo 36, secondo comma e successivi, in quanto applicabili.

La disposizione del precedente comma non si applica alle imprese autorizzate ad operare anche in altri Stati membri della Comunità economica europea, le quali siano soggette in uno di tali altri Stati membri a vigilanza globale di solvibilità esercitata dalle competenti autorità di tale Stato con l'accordo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 49.

(Calcolo del margine di solvibilità e della quota di garanzia)

Il margine di solvibilità è calcolato in conformità a quanto disposto dagli articoli 38

e 39 relativamente alle operazioni effettuate dalla rappresentanza italiana.

Il terzo del minimo del margine di solvibilità costituisce la quota di garanzia. Tale quota non può essere inferiore alla metà dell'importo previsto dall'articolo 39.

Le attività costitutive del margine di solvibilità debbono essere localizzate, fino a concorrenza dell'ammontare della quota di garanzia, nel territorio della Repubblica; per l'eccedenza esse possono essere localizzate nel territorio di altri Stati membri della Comunità economica europea.

Art. 50.

(Violazione delle disposizioni sulle riserve tecniche e sul margine di solvibilità)

In caso di inosservanza delle disposizioni relative alla costituzione ed alla copertura delle riserve tecniche, si applicano le disposizioni degli articoli 42 e 44.

Prima di adottare nei confronti della rappresentanza dell'impresa inadempiente i provvedimenti previsti dalle suddette disposizioni, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora l'impresa operi anche in altri Stati membri della Comunità economica europea, deve informare le autorità che eventualmente esercitano, ai sensi del successivo articolo 51, la vigilanza globale di solvibilità sulla impresa.

In caso di inosservanza delle disposizioni relative al margine di solvibilità e alla quota di garanzia si applicano le disposizioni degli articoli 43 e 44.

Qualora i provvedimenti previsti dagli articoli 43 e 44 riguardino un'impresa operante anche in altri Stati membri della Comunità economica europea, il cui stato di solvibilità è controllato dall'ISVAP ai sensi dell'articolo 51, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve darne comunicazione alle competenti autorità di vigilanza degli Stati membri interessati e può chiedere a tali autorità di vietare la libera disponibilità dei beni dell'impresa localizzati nel territorio del loro Stato.

Qualora lo stato di solvibilità sia controllato ai sensi dell'articolo 51 dall'autorità di vigilanza di altro Stato membro, la compe-

tenza ad adottare i provvedimenti di cui al comma precedente spetta a detta autorità.

Art. 51.

(Agevolazioni per le imprese operanti in più Stati membri della Comunità economica europea)

Le imprese di cui al presente capo, le quali al momento in cui richiedono l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica sono già autorizzate all'esercizio delle attività indicate nel punto A) della tabella allegata in uno o più Stati membri della Comunità economica europea o hanno presentato in tali Stati domanda di autorizzazione, possono chiedere:

a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto nel secondo comma dell'articolo 48, il margine di solvibilità in funzione dell'attività globale esercitata dalle proprie sedi secondarie stabilite sul territorio degli Stati membri della Comunità economica europea;

b) di poter costituire la cauzione prevista dall'articolo 25, terzo comma, numero 2, soltanto in uno dei predetti Stati membri;

c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri della Comunità economica europea nei quali esse hanno una sede secondaria le attività costitutive della quota minima di garanzia.

La domanda di cui al comma precedente va presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alle autorità di controllo degli altri Stati membri interessati.

Le agevolazioni previste al primo comma possono essere richieste anche dalle imprese le quali, dopo aver ottenuto l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica, costituiscano una propria sede secondaria anche nel territorio di un altro o di più altri Stati membri della Comunità economica europea.

Nella domanda l'impresa deve indicare l'autorità alla quale chiede che venga demandato il controllo della solvibilità per il complesso delle attività effettuate dalle sue sedi secondarie costituite negli Stati mem-

bri della Comunità economica europea. La domanda deve essere motivata.

In caso di accoglimento della domanda, l'impresa deve costituire la cauzione prevista dall'articolo 25, terzo comma, numero 2, nello Stato membro alla cui autorità è demandato il controllo della solvibilità per l'insieme delle attività esercitate nel territorio della Comunità economica europea.

Art. 52.

*(Condizioni e limiti
per l'applicazione delle agevolazioni)*

Le agevolazioni di cui al primo comma dell'articolo 51 possono essere concesse soltanto congiuntamente e con l'accordo di tutti gli Stati membri interessati. Le stesse sono operanti dalla data in cui l'autorità prescelta per il controllo della solvibilità globale, avuta notizia dell'accordo di tutti gli Stati membri interessati, comunica a questi ultimi di essere disposta ad esercitare tale controllo. Le agevolazioni stesse vengono meno in tutti gli Stati membri interessati in caso di revoca delle stesse anche da parte di una sola delle autorità di controllo degli Stati interessati.

L'autorità prescelta per il controllo della solvibilità globale ha diritto di ottenere dalle altre autorità di controllo interessate le informazioni necessarie all'esercizio di detto controllo.

Art. 53.

*(Calcolo del margine di solvibilità
per le imprese fruienti delle agevolazioni)*

Le imprese alle quali sono state concesse le agevolazioni di cui al primo comma dell'articolo 51 debbono calcolare il margine di solvibilità sulla base dei premi o contributi e dei sinistri relativi alle operazioni effettuate dall'insieme delle loro sedi secondarie costituite negli Stati membri della Comunità economica europea.

Art. 54.

*(Modificazioni del programma
di attività e delle tariffe
e condizioni di polizza)*

Le disposizioni degli articoli 29 e 40 relative alle modificazioni del programma di attività, delle tariffe e delle condizioni di polizza si applicano anche alle imprese di cui al presente capo.

TITOLO IV

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 55.

*(Revoca e decadenza dell'autorizzazione
rilasciata ad un'impresa con sede legale
nel territorio della Repubblica)*

L'autorizzazione all'esercizio delle attività indicate nel punto A) della tabella allegata rilasciata alle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica può essere revocata, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, quando l'impresa:

a) non soddisfi più alle condizioni di accesso previste dal titolo II;

b) non abbia realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento di cui all'articolo 43;

c) sia gravemente inadempiente alle disposizioni della presente legge, a quelle del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, nonché a quelle del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

d) non si attenga, nell'esercizio della sua attività, ai limiti imposti nel decreto di autorizzazione al programma di attività o applichi tariffe diverse da quelle approvate;

e) sia gravemente inadempiente agli obblighi di legge e di contratto in materia di contributi sociali e di prestazioni retributive.

L'impresa decade dall'autorizzazione quando si ponga volontariamente in liquidazione o venga assoggettata a liquidazione coatta amministrativa o ne sia dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorità giudiziaria.

Art. 56.

(Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad imprese con sede legale all'estero)

La revoca dell'autorizzazione alle imprese con sede legale all'estero è disposta, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei casi previsti dall'articolo 55, primo comma, lettere a), c), d) ed e).

Nei confronti delle imprese la cui sede legale si trova in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea può altresì farsi luogo alla revoca dell'autorizzazione:

a) quando l'impresa non abbia attuato entro i termini stabiliti le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento ad essa imposto ai sensi dell'articolo 43;

b) quando le autorità dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale abbiano ritirato alle imprese con sede legale in Italia ivi operanti il beneficio della parità e della reciprocità di trattamento;

c) quando le predette autorità pongano restrizioni alla libera disponibilità dei beni posseduti dall'impresa in Italia od ostacolino il trasferimento delle somme necessarie all'impresa per il regolare esercizio della sua attività nel territorio della Repubblica.

L'autorizzazione rilasciata alle imprese con sede legale all'estero deve essere revocata quando all'impresa sia stata revocata l'autorizzazione all'esercizio delle attività indicate nel punto A) della tabella allegata nello Stato nel quale essa ha la propria sede legale. Nei confronti delle imprese di cui al titolo II, capo III, la revoca dell'autorizzazione deve essere disposta quando le com-

petenti autorità dello Stato membro della Comunità economica europea, che controllano lo stato di solvibilità dell'impresa per il complesso delle operazioni da essa effettuate nel territorio della Comunità, abbiano adottato analogo provvedimento per constatate deficienze nella costituzione del margine di solvibilità e della quota di garanzia.

La sede secondaria dell'impresa, con rappresentanza generale ai sensi degli articoli 19 e 25, decade dall'autorizzazione, qualora ne sia disposta la liquidazione, ovvero sia assoggettata a provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa, ovvero ne sia dichiarato lo stato di insolvenza con provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Art. 57.

(Modalità di revoca dell'autorizzazione)

La revoca dell'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione consultiva per le assicurazioni private di cui al titolo IX del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

La revoca può riguardare tutti i rami esercitati dalla impresa o solo alcuni di essi. Nei casi previsti dall'articolo 56, terzo comma, essa deve essere disposta per il complesso dei rami esercitati dall'impresa.

Prima dell'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione nei confronti di una impresa che abbia la sede legale o una sede secondaria in un altro Stato membro della Comunità economica europea, devono essere consultate, a cura dell'ISVAP, le competenti autorità di vigilanza degli Stati interessati.

Qualora lo ritenga necessario, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, prima che sia stata ultimata la consultazione di cui al precedente comma, può vietare all'impresa, nelle forme e con gli effetti previsti dall'articolo 42, terzo comma, l'assunzione di nuovi affari.

Il decreto di revoca dell'autorizzazione deve essere motivato, comunicato all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 58.

(Provvedimenti per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni assicurative)

Con il decreto di revoca dell'autorizzazione il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, per salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative, nonché dei lavoratori dipendenti, può vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni, qualora tale provvedimento non sia già stato adottato in applicazione degli articoli 42 e 43. Il Ministro può altresì adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 44.

Art. 59.

(Effetti della revoca dell'autorizzazione)

Fermo quanto previsto dal precedente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone con proprio decreto la liquidazione coatta amministrativa delle imprese con sede legale nel territorio della Repubblica e delle rappresentanze delle imprese con sede legale all'estero nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di revoca dell'autorizzazione per tutti i rami esercitati ai sensi della presente legge. La liquidazione coatta amministrativa può essere disposta anche con lo stesso decreto con il quale è disposta la revoca.

Il provvedimento di liquidazione coatta produce gli effetti di cui agli articoli 83 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su parere dell'ISVAP, può

consentire che l'impresa si ponga volontariamente in liquidazione o, se si tratta di una impresa con sede legale all'estero, ponga volontariamente in liquidazione la rappresentanza italiana, quando il provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi indicati, rispettivamente, alle lettere a), c) e d) dell'articolo 55, primo comma, ed alle lettere b) e c) dell'articolo 56, secondo comma. Il Ministro assegna all'impresa un termine per provvedere; nel caso che alla scadenza di tale termine l'impresa non abbia provveduto, il Ministro la pone in liquidazione coatta amministrativa.

Le imprese nei cui confronti venga disposta la revoca dell'autorizzazione limitatamente ad alcuni rami esercitati ai sensi della presente legge debbono, dalla data di pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale, limitare la propria attività in tali rami alla gestione dei contratti in corso e non possono stipulare nuovi contratti.

Qualora l'impresa non si attenga alle disposizioni del precedente comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, può disporre la liquidazione coatta dell'impresa stessa o, se si tratta di impresa con sede legale all'estero, della sua rappresentanza italiana.

Art. 60.

(Liquidazione volontaria)

Nel caso in cui un'impresa deliberi di porsi volontariamente in liquidazione, la nomina dei liquidatori deve essere approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche al caso di liquidazione volontaria della rappresentanza nel territorio della Repubblica di impresa avente la propria sede all'estero.

Art. 61.

(Comunicazioni delle autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea)

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve dare comunicazione dei provvedimenti di revoca dell'autorizzazione adottati nei confronti di imprese con sede legale nel territorio della Repubblica alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea nei quali è autorizzata ad esercitare la sua attività. Eguale obbligo di comunicazione sussiste per le decadenze dell'autorizzazione nonchè per i provvedimenti adottati in applicazione degli articoli 58 e 59.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può chiedere alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea, nei quali l'impresa è autorizzata ad operare, di collaborare per l'attuazione delle misure adottate in applicazione dell'articolo 58.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche quando la revoca dell'autorizzazione venga disposta nei confronti di un'impresa con sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea, il cui stato di solvibilità sia controllato dall'ISVAP ai sensi dell'articolo 51.

TITOLO V

CESSIONE DI UNA QUOTA
DEI RISCHI ALL'ISTITUTO NAZIONALE
DELLE ASSICURAZIONI

Art. 62.

(Obbligo di cessione)

Il secondo comma dell'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è sostituito dai seguenti:

« La quota predetta è del 30 per cento, per i rischi assunti nei primi cinque anni

di esercizio nel territorio della Repubblica nel ramo vita e, rispettivamente, del 20 per cento nel secondo quinquennio e del 10 per cento in seguito.

« Per le imprese aventi sede legale in altro Stato membro della Comunità economica europea la determinazione delle quote di cessione viene fatta tenuto conto di tutti gli esercizi sociali durante i quali l'impresa ha esercitato l'assicurazione sulla vita nel territorio dello Stato ove la stessa ha la propria sede legale. A tal fine l'impresa deve produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità di controllo dal quale risultino gli esercizi sociali durante i quali l'impresa ha esercitato la predetta assicurazione ».

La modificazione apportata dal primo comma all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, si applica ai rischi assunti a decorrere dal secondo trimestre solare successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 63.

(Modalità della cessione)

La cessione di cui all'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, viene fatta verso una corrispondente quota del premio risultante dalla polizza. L'impresa cedente ha diritto di trattenere una quota dei premi da cedere per il rimborso degli oneri effettivi di acquisto, di incasso e di gestione da essa sostenuti.

La quota da trattenere agli effetti del primo comma è rappresentata dai caricamenti dei premi e da una aliquota delle riserve tecniche corrispondenti alle cessioni di ciascuna impresa.

La parte del caricamento dei premi afferente alla provvigione iniziale di acquisto, calcolata secondo le basi tecniche della tariffa, è trattenuta per intero sul premio di primo anno. Le analoghe trattenute sugli incrementi di premio che maturino negli

anni successivi in applicazione di clausole contrattuali verranno effettuate con le modalità precisate nelle convenzioni di cui al sesto comma.

Per le polizze stornate nel primo e nel secondo anno di assicurazione le imprese sono tenute a restituire, in proporzione alle aliquote di liquidazione previste agli articoli 96 e 97 del testo unico citato nel primo comma, per l'anno in cui si verifica lo storno, la quota parte del caricamento afferente alle provvigioni di acquisto che corrispondono alle rate di premio non incassate, al netto di una quota del 50 per cento a rimborso delle spese fisse di acquisizione sostenute. In ogni caso l'ammontare netto trattenuto dalle imprese sulle polizze stornate non può essere superiore all'importo dei premi netti ceduti all'Istituto nazionale delle assicurazioni su dette polizze.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissa, con proprio decreto, le modalità di calcolo della trattenuta da effettuare sui premi ceduti, determinando in particolare, per ogni triennio, l'aliquota di cui al secondo comma in relazione alle condizioni di investimento ed agli oneri di gestione a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Apposite convenzioni, stipulate tra l'Istituto e le imprese cedenti e comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'ISVAP, regolano l'applicazione delle norme che disciplinano le modalità della cessione.

Fino al termine del secondo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge l'aliquota di cui al secondo comma è fissata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ogni impresa in misura non superiore al 28 per cento dei premi annui.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano sui premi soggetti a cessione a decorrere dal secondo trimestre solare successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Le trattenute sui premi ceduti anteriormente alla predetta data effettuate dalle imprese a titolo di rimborso degli oneri di acquisto, di incasso e di gestione restano a tutti gli ef-

fetti acquisite alle imprese stesse, qualunque sia la misura nella quale sono state operate, purchè non superiore a quella risultante dalla prima applicazione delle disposizioni dei commi precedenti.

L'articolo 23, terzo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto ha facoltà di non accettare la cessione di polizze corrispondenti a rischi assunti dalle imprese. Quando non si avvale di questa facoltà, l'Istituto è tenuto ad adempiere, per le quote cedute, alle stesse prestazioni che saranno riconosciute dalle imprese cedenti sui relativi contratti in applicazione di clausole contrattuali ».

TITOLO VI

ESERCIZIO DELLA VIGILANZA

Art. 64.

(Vigilanza sull'esecuzione del piano di risanamento e del piano di finanziamento)

L'ISVAP può disporre che alle riunioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e all'assemblea delle società, alle quali sia stato richiesto di presentare un piano di risanamento o un piano di finanziamento a breve termine, ai sensi dell'articolo 43 della presente legge, assistano uno o più ispettori del proprio servizio ispettivo per tutto il tempo necessario per l'esecuzione del piano stesso.

Il presidente dell'ISVAP, almeno ogni due mesi, riferisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sull'attuazione del piano di risanamento o di finanziamento, nonché sulla situazione generale dell'impresa.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, può richiedere che, nel corso della sua attuazione, siano apportate

al piano di risanamento o di finanziamento le rettifiche necessarie per il conseguimento degli scopi prefissati, concedendo, ove occorra, una proroga del termine per l'esecuzione del piano stesso.

Art. 65.

*(Bilancio, libri contabili
ed altri adempimenti amministrativi)*

Salvo quanto previsto dal successivo articolo 66, le imprese disciplinate dalla presente legge continuano ad essere soggette alle disposizioni contenute negli articoli 55, 56, 58 e 61 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, per quanto concerne l'esercizio sociale, la compilazione del bilancio ed i relativi modelli, i termini per l'approvazione del bilancio stesso e per la sua trasmissione all'ISVAP.

Al bilancio, oltre alla relazione tecnica di cui all'articolo 31, quarto comma, deve essere allegato un prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità alla data di chiusura dell'esercizio al quale il bilancio stesso si riferisce, dal quale risultino le basi di calcolo e gli elementi costitutivi del margine medesimo. Tale prospetto deve essere conforme a un modello approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per le società di cui all'articolo 30 che continuano ad esercitare le attività indicate nel punto A) della tabella allegata e per quelle di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è approvato un apposito prospetto.

I libri ed i registri contabili che le imprese debbono tenere ai sensi della presente legge e ai sensi dell'articolo 61 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, possono essere formati da supporti informatici approvati dall'ISVAP e debbono rispondere alle prescrizioni dell'ultimo comma dell'articolo 2421 del codice civile.

Le imprese di cui al titolo II, capo III, sono tenute all'adempimento di cui al secondo comma relativamente alla situazione del margine di solvibilità soltanto quando la vigilanza sullo stato della loro solvibilità è esercitata, ai sensi dell'articolo 51, dall'ISVAP.

Gli enti e le imprese che assumono, in corrispettivo dei contributi riscossi, l'obbligo di corrispondere capitale o rendite con convenzione relativa alla durata della vita dei propri iscritti sono tenute ad allegare al loro bilancio la relazione tecnica di cui all'articolo 31, terzo comma.

Se un'impresa che esercita le attività contemplate nell'allegato I della legge 10 giugno 1978, n. 295, ha legami finanziari, commerciali o amministrativi con un'impresa che esercita le attività di cui alla tabella allegata alla presente legge, l'ISVAP, relativamente ad imprese con sede sociale nel territorio della Repubblica, vigila affinché accordi o convenzioni eventualmente conclusi non siano tali da falsare la ripartizione delle spese e delle entrate.

Art. 66.

*(Certificazione del bilancio delle società
autorizzate all'esercizio delle attività di
cui alla presente legge)*

Il bilancio delle imprese autorizzate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente legge deve essere accompagnato, anche se le imprese stesse sono esercitate da società od enti non soggetti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, dalla relazione di una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 8 dello stesso decreto e tra i cui amministratori figurino almeno un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, dalla quale risultino la certificazione della corrispondenza dello stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite, redatti in forma sintetica secondo la normativa in vigore, alle risultanze delle

scritture contabili e l'osservanza delle norme di legge in materia.

Qualora tra gli amministratori della società di revisione che abbia effettuato la certificazione non figurì un attuario iscritto nell'apposito albo, la relazione presentata dalla stessa società deve essere corredata dalla relazione di un attuario iscritto nell'albo professionale.

Nel caso di società non soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, la relazione deve essere corredata dalle dichiarazioni degli amministratori che hanno la rappresentanza delle società e degli amministratori o soci che hanno la rappresentanza delle società di revisione che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità indicate nel primo comma dell'articolo 3 del citato decreto.

Ai fini di cui al primo comma si applicano, anche per le società non soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, gli articoli 1, 2, primo, secondo, terzo e quarto comma, 3, 4, primo e secondo comma, 5, 6, 12, 14, 15, 16 e 17, del decreto stesso.

Nel caso di società non soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, qualora l'assemblea per il conferimento dell'incarico ad una società di revisione non sia stata convocata nel termine previsto dall'articolo 2, secondo comma, del decreto stesso o la deliberazione non sia stata adottata, l'ISVAP provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico.

Se la società di revisione ritenga di non rilasciare la certificazione, deve esporne analiticamente i motivi nella relazione, informandone l'ISVAP, fermo restando per le società ed enti soggetti al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, il disposto dell'articolo 4, ultimo comma, dello stesso decreto.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle società con sede legale all'estero per quanto concerne la situazione patrimoniale ed il resoconto speciale di cui all'articolo 58 del testo unico

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

Art. 67.

(Annullabilità e risoluzione dei contratti per violazione della presente legge)

I contratti relativi alle assicurazioni ed alle operazioni indicate nella tabella allegata, stipulati da imprese autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica ai sensi della presente legge, sono annullabili con le modalità stabilite dall'articolo 129 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, a richiesta del contraente, se gli stessi non vengono regolarmente registrati, gestiti o contabilizzati presso la sede legale, o presso la sede della rappresentanza costituita in Italia, agli effetti della determinazione della misura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità, prescritti dalla presente legge. In caso di annullamento, l'impresa è tenuta a restituire integralmente i premi incassati.

Per i contratti stipulati con imprese che operino in violazione della presente legge o nei cui confronti sia stato stabilito il divieto di assumere nuovi affari si applica l'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

Art. 68.

(Trasferimento di portafoglio)

In caso di trasferimento volontario del portafoglio italiano, l'impresa cedente deve sottoporre all'approvazione del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato le relative deliberazioni e condizioni. Il trasferimento può riguardare tutto il portafoglio o parte di esso.

L'approvazione è data dal Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa consultazione con le competenti

autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea interessati al trasferimento.

L'impresa cessionaria deve avere ottenuto l'autorizzazione dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato all'esercizio delle attività ad essa trasferite e deve disporre della quota di garanzia e del margine di solvibilità necessari, tenuto conto del trasferimento. Deve altresì disporre di attività sufficienti a coprire le riserve tecniche di cui all'articolo 31 per il complesso dei contratti assunti a seguito del trasferimento.

Il trasferimento del portafoglio, se approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non è causa di risoluzione dei contratti.

Il trasferimento totale del portafoglio comporta, per l'impresa cedente, la decadenza dall'autorizzazione per l'esercizio delle attività comprese nel portafoglio trasferito.

Per i rapporti di lavoro esistenti al momento del trasferimento del portafoglio si applicano le disposizioni dell'articolo 2112 del codice civile.

Art. 69.

(Fusione di imprese)

In caso di fusione di più imprese autorizzate all'esercizio delle attività indicate nel punto A) della tabella allegata si applicano le disposizioni dell'articolo 68, primo e secondo comma.

Se la fusione dà luogo alla costituzione di una nuova impresa, questa deve richiedere l'autorizzazione all'esercizio a norma della presente legge. L'autorizzazione è concessa solo se l'impresa dimostri che sussistono le condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 68.

Nel caso di fusione per incorporazione, l'impresa incorporante deve trasmettere all'ISVAP, entro due mesi dall'iscrizione delle deliberazioni delle imprese partecipanti alla fusione prescritta dall'articolo 2502 del codice civile, l'estratto notarile dell'atto di fusione e deve dimostrare di disporre del margine di solvibilità necessario, tenuto

conto della intervenuta fusione, e di attività sufficienti a coprire le riserve tecniche per il complesso dei contratti assunti.

Art. 70.

(Procedura della liquidazione coatta amministrativa)

La liquidazione coatta amministrativa delle imprese disciplinate dalla presente legge si effettua con le modalità e secondo le norme previste per le imprese di assicurazione sulla vita dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, e dal regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, ferme le competenze attribuite all'ISVAP dall'articolo 4, comma secondo, lettera f), della legge 12 agosto 1982, n. 576.

Art. 71.

(Effetti della liquidazione sui contratti di assicurazione e di capitalizzazione)

Salvo disdetta da parte degli assicurati, i contratti di assicurazione in corso alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto di liquidazione coatta amministrativa continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo a tale data.

Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, i contratti di assicurazione che non siano stati disdetti sono trasferiti all'Istituto nazionale delle assicurazioni e il rischio relativo è a carico dell'Istituto stesso a decorrere da tale scadenza.

Le somme assicurate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni sono determinate in base alle tariffe vigenti dell'Istituto stesso e con abbuono delle provvigioni di acquisizione, secondo i criteri indicati dall'articolo 88 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

I contratti di assicurazione in corso alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa concorrono

al riparto delle attività in proporzione dell'ammontare delle riserve matematiche o, qualora si tratti di contratti che non prevedano la costituzione di tali riserve, proporzionalmente alla frazione di premio corrispondente al rischio non corso.

Gli aventi diritto a capitali od indennizzi per polizze scadute o sinistrate entro il sessantesimo giorno successivo alla data di cui al precedente comma e gli aventi diritto a rendite maturate entro lo stesso termine concorrono al riparto in proporzione dell'ammontare dei loro crediti.

Hanno privilegio sulle attività dell'impresa che risultano iscritte nel registro di cui all'articolo 34 alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione i crediti riguardanti:

a) capitali dovuti per scadenze o sinistri verificatisi entro il sessantesimo giorno successivo alla predetta data, nonchè le rendite maturate in tale periodo e gli indennizzi per sinistri verificatisi nello stesso periodo;

b) le somme dovute per riscatti chiesti almeno tre mesi prima della data di pubblicazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa;

c) le riserve matematiche attribuite ai contratti ammessi al riparto;

d) le frazioni di premio corrispondenti al rischio non corso sui contratti ammessi al riparto che non prevedono la costituzione di riserve matematiche.

Il privilegio di cui al precedente comma è preferito, in caso di concorso, a quelli di cui ai numeri 11 e seguenti dell'articolo 2778 del codice civile.

I crediti di cui ai commi precedenti hanno privilegio sull'importo complessivo delle somme dovute da imprese di riassicurazione in dipendenza dei contratti di riassicurazione stipulati con l'impresa in liquidazione.

Per i contratti di capitalizzazione continuano ad applicarsi gli articoli 102 e 103 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

Art. 72.

(Liquidazione coatta amministrativa di imprese non autorizzate)

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, dispone la liquidazione coatta amministrativa delle imprese che esercitano attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione.

Resta fermo il disposto dell'articolo 67, secondo comma, della presente legge.

TITOLO VII

COLLABORAZIONE CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA DEGLI ALTRI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

Art. 73.

(Scambio di informazioni e di dati)

L'ISVAP può richiedere alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea tutte le informazioni ed i dati che ritenga utili per l'esercizio della vigilanza sulle imprese autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica.

L'ISVAP può a sua volta fornire alle predette autorità di vigilanza tutte le informazioni ed i dati relativi alle imprese soggette alla sua vigilanza che operano anche negli Stati delle autorità richiedenti.

Art. 74.

(Doveri degli organi di vigilanza)

Fermi gli obblighi di consultazione, di cooperazione e di informazione previsti nei precedenti articoli, l'ISVAP, nel quadro della collaborazione con le competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della

Comunità economica europea, esprime il proprio parere sul programma di attività che le imprese con sede legale nel territorio della Repubblica, le quali intendono ottenere l'autorizzazione ad operare in un altro Stato membro della Comunità economica europea, debbono presentare alle competenti autorità di vigilanza di tale Stato. Il parere è trasmesso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alla competente autorità di vigilanza dello Stato membro della Comunità economica europea.

L'ISVAP deve pronunciarsi entro tre mesi dal giorno in cui ha ricevuto dalle predette autorità il piano presentato dall'impresa; decorso tale termine senza che l'ISVAP abbia espresso alcun parere, si presume che esso abbia dato parere favorevole.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, quando sia richiesto dalle competenti autorità di vigilanza di uno Stato membro della Comunità economica europea, deve vietare la libera disponibilità dei beni, localizzati nel territorio della Repubblica, di proprietà di imprese aventi la loro sede legale in un altro Stato membro della Comunità economica europea; si applicano anche in tale caso le disposizioni dell'articolo 44. Il Ministro deve altresì vietare la libera disponibilità dei beni, localizzati nel territorio della Repubblica, di proprietà di imprese aventi la loro sede legale in uno Stato terzo quando ciò sia richiesto dalle competenti autorità di un altro Stato membro della Comunità economica europea che esercitano la vigilanza sullo stato di solvibilità dell'impresa per il complesso delle operazioni da essa svolte sul territorio degli altri Stati membri della Comunità. Si applicano le disposizioni dell'articolo 44.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 73 e di quelle del presente articolo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'ISVAP, nell'ambito delle rispettive competenze, possono prendere i necessari accordi con le competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 75.

(Adeguamento alle disposizioni sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia)

Le imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzate all'esercizio delle attività indicate nel punto A) della tabella allegata, debbono conformarsi entro il 15 marzo 1986 alle disposizioni degli articoli 36 e seguenti relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia.

Le imprese che alla scadenza del termine di cui al primo comma non dispongano integralmente del margine di solvibilità necessario debbono sottoporre all'ISVAP un piano di risanamento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 43. In tal caso il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, può consentire alle predette imprese, per regolare la loro posizione, una proroga di non più di due anni.

Il Ministro, su proposta dell'ISVAP, può esonerare le imprese di cui al primo comma, escluse le mutue assicuratrici di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 1, le quali dimostrino che il margine di solvibilità, da costituire ai sensi dell'articolo 36, senza detrazione della riassicurazione, è inferiore all'importo della quota di garanzia di cui al secondo comma dell'articolo 39, dall'obbligo di adeguare tale quota fino alla fine dell'esercizio nel quale l'importo del margine di solvibilità abbia raggiunto l'ammontare minimo della quota di garanzia. Detto esonero può essere disposto sino al 15 marzo 1991.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea.

Salvo quanto previsto dal successivo articolo, le imprese debbono dimostrare di aver

adempito alle disposizioni del primo e del terzo comma con il bilancio dell'esercizio nel corso del quale cade il termine indicato nelle disposizioni stesse.

Art. 76.

(Estensione dell'esercizio; necessità di preventivo adeguamento alle disposizioni sul capitale sociale, sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia)

Le imprese di cui al primo comma dell'articolo 75 non possono comunque estendere la loro attività a nuovi rami o ad altri territori se non si siano integralmente conformate agli obblighi derivanti dalle disposizioni relative al capitale sociale o al fondo di garanzia, nonché da quelle relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia.

La disposizione del comma precedente si applica anche alle imprese con sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea per l'estensione dell'attività a nuovi rami.

Art. 77.

(Regime transitorio del vincolo delle attività a copertura delle riserve tecniche)

Le imprese di cui al titolo II, capo I e III, che dimostrino di essersi conformate alle disposizioni della presente legge relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia nonché a quelle relative alle riserve tecniche per gli incrementi delle stesse successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano, per i predetti incrementi, di essere soggette all'obbligo di vincolare le attività a copertura delle riserve matematiche previsto dall'articolo 29 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Le stesse imprese possono ottenere, a richiesta, lo svincolo delle attività già vincolate a copertura delle riserve matematiche qualora dimostrino, oltre a quanto previsto

dal precedente comma, di essersi conformate alle disposizioni della presente legge relative alle riserve tecniche per l'intero importo delle stesse.

Le disposizioni di cui al primo e secondo comma si applicano anche alle imprese di cui al titolo II, capo II, qualora dimostrino di essersi conformate alle disposizioni delle leggi dello Stato nel quale hanno la propria sede legale, relativamente al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia, nonché alle disposizioni della presente legge relative alle riserve tecniche.

Art. 78.

(Mancato adeguamento alle disposizioni relative al margine di solvibilità e alla quota di garanzia)

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa deve essere revocata alle imprese di cui ai capi I e III del titolo II le quali, alla scadenza dei termini di cui all'articolo 75, non abbiano integralmente adempito agli obblighi derivanti da tale disposizione. Con il decreto di revoca il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa.

Gli stessi provvedimenti devono essere adottati, per la rappresentanza costituita sul territorio della Repubblica, nei confronti delle imprese di cui al titolo II, capo II, che non si siano conformate, entro i termini ad esse accordati dalla legge dello Stato nel quale hanno la propria sede legale, alle disposizioni di tale legge relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia nonché, entro il termine di cui all'articolo 85, quarto comma, alle disposizioni della presente legge relative alle riserve tecniche.

Art. 79.

(Agevolazioni per le fusioni e concentrazioni)

Le fusioni di società di assicurazioni, che esercitano le attività di cui al punto A) della tabella allegata, deliberate entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore

della presente legge ed attuate sia mediante la costituzione di una società nuova sia mediante l'incorporazione di una o più società in altra già esistente, sono soggette all'imposta di registro, a quelle ipotecarie e catastali e alle tasse sulle concessioni governative nella misura fissa di lire 100.000.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche alle concentrazioni di imprese di assicurazione effettuate mediante apporto di portafoglio, purchè l'apporto concerna l'intero portafoglio di uno o più rami di attività.

I redditi e le plusvalenze emergenti in conseguenza delle operazioni di fusione e concentrazione, deliberate entro il termine di cui al primo comma, se indicati distintamente nel bilancio o in apposito allegato, non sono assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed alla imposta locale sui redditi nell'esercizio in cui sono realizzate la fusione o la concentrazione, ma concorreranno a formare il reddito imponibile della società incorporante o risultante dalla fusione o della società apportante nell'esercizio in cui saranno realizzati o distribuiti o portati a capitale.

Art. 80.

(Applicabilità di altre disposizioni del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private)

Per l'esercizio delle attività di cui al punto A) della tabella allegata, da parte delle imprese regolate dalla presente legge, continuano ad applicarsi, oltre a quelli richiamati negli articoli che precedono e nella tabella allegata, le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 25, 26, 35, 36, 51, 52, 53, 66, 67, 68, 69, secondo, terzo e quarto comma, 73, 80, 81, 82, 86, 87, 114, primo, secondo e terzo comma, lettere b) e d), e quarto comma, 116, 117, 118, 121, 123, 124 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

Restano altresì ferme le disposizioni contenute negli articoli 44, 46, 76, 77, 78 e 79 dello stesso testo unico, nonché ogni altra disposizione relativa all'esercizio delle attività di cui alla tabella allegata, che concerna materia non disciplinata dalle disposizioni della presente legge o che non sia comunque incompatibile con queste ultime.

Art. 81.

(Cessione dei rischi in riassicurazione)

Ai fini dell'ammissibilità dei mezzi di copertura delle riserve tecniche di cui al secondo comma, lettera a), dell'articolo 32, e del calcolo del margine di solvibilità, secondo le indicazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 38, l'ISVAP può non tener conto, esclusivamente in base a valutazione sulla solvibilità delle compagnie riassicuratrici, della cessione dei rischi in riassicurazione a determinate imprese che non abbiano istituito un proprio legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro della Comunità economica europea.

Art. 82.

(Controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea)

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto, il controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea da prendere in considerazione a decorrere dal 31 dicembre di ciascun anno. Tale controvalore è quello dell'ultimo giorno del mese di ottobre precedente per il quale sono disponibili i controvalori dell'unità di conto europea in tutte le monete della Comunità economica europea.

Art. 83.

(Sanzioni)

Si applicano le disposizioni del titolo VIII, capo III, e del titolo XIV del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni

private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, per quanto riguarda i provvedimenti amministrativi degli organi di vigilanza e le sanzioni per le violazioni alle norme della presente legge, con l'osservanza, per queste ultime, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

È moltiplicata per dieci la misura delle sanzioni previste negli articoli 113, 114 e 115 del predetto testo unico.

Art. 84.

(Ultrattività delle autorizzazioni già rilasciate)

Le imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge sono autorizzate a proseguire l'esercizio delle operazioni di assicurazione e di capitalizzazione comprese nei rami indicati nella tabella allegata, che corrispondono a quelle da esse praticate alla stessa data in base alle autorizzazioni già a loro concesse.

La Banca nazionale delle comunicazioni può destinare a copertura delle riserve tecniche, oltre alle disponibilità del precedente articolo 32, anche le disponibilità di cui all'articolo 2, secondo comma, numero 4, della legge 6 agosto 1967, n. 700.

La Banca nazionale delle comunicazioni si conforma, nell'esercizio dell'attività assicurativa, alle disposizioni della presente legge, nonchè a quelle della legge 10 giugno 1978, n. 295.

Restano ferme le disposizioni che disciplinano l'esercizio delle assicurazioni da parte della Banca nazionale delle comunicazioni, la quale per il raggiungimento dei suoi scopi può effettuare tutte le operazioni comprese nella tabella allegata.

Art. 85.

(Disposizioni transitorie per l'applicazione degli articoli 30, 32 e 66)

Le imprese di cui all'articolo 30 hanno termine fino all'approvazione del bilancio

dell'esercizio 1986 per conformarsi alle disposizioni dello stesso articolo 30.

Le disposizioni di cui all'articolo 32 si applicano alla copertura delle riserve tecniche costituite a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente agli incrementi delle riserve stesse.

Le disposizioni dell'articolo 66 si applicano con decorrenza dal terzo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le imprese hanno termine fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1990 per adeguare l'intero importo delle riserve tecniche alle disposizioni stabilite dalla presente legge.

Art. 86.

(Modifiche ed integrazioni della legge 10 giugno 1978, n. 295, e del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39)

Alla legge 10 giugno 1978, n. 295, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

all'articolo 2, primo comma, lettera c), le parole: « sociale, previste dalla legge » sono sostituite dalle seguenti: « comprese in un regime legale di sicurezza sociale »;

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Sono compresi nel portafoglio italiano i contratti stipulati, anche in regime di libertà di prestazione di servizio, dalle imprese autorizzate ai sensi degli articoli 7, 19 e 26 della presente legge.

Sono compresi nel portafoglio estero i contratti stipulati e gestiti da sedi secondarie all'estero di imprese con sede legale in Italia. »;

all'articolo 9, terzo comma, sono soppresse le parole: « dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato »;

all'articolo 10, primo comma, sono sopresse le parole: « e delle società cooperative »;

all'ultimo comma degli articoli 14, 23 e 28 le parole: « La disposizione del primo comma si applica » sono sostituite con le seguenti: « Le disposizioni dei precedenti commi si applicano »;

all'articolo 16, primo comma,

alla lettera a) sono aggiunte le parole: « o inidoneo »;

dopo la lettera b) è inserita la seguente: « c) se l'impresa non prova di aver provveduto all'integrale versamento del capitale sociale o del fondo di garanzia di cui all'articolo 10 »;

le lettere c) e d) diventano, rispettivamente, d) ed e). Alla lettera d), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: « , ovvero sono stati amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di società che siano state assoggettate, nell'ultimo triennio, a procedure di fallimento, di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa »;

all'articolo 19,

nel primo comma è aggiunto il seguente periodo: « Si applica la disposizione di cui all'articolo 7, secondo comma. »;

nel secondo comma, al primo periodo, dopo le parole: « residenza in Italia » sono aggiunte le seguenti: « ed obbligarsi a tenere una contabilità specifica per l'attività esercitata nel territorio della Repubblica, conservando i documenti relativi agli affari trattati »; all'ultimo periodo, dopo le parole: « come proprio rappresentante, una persona fisica, », sono aggiunte le seguenti: « che abbia domicilio e residenza nel territorio della Repubblica, e che sia »;

nel quarto comma, le parole: « lettera c) » sono sostituite dalle seguenti: « lettera d) »;

all'articolo 24, primo comma, le parole: « l'autorizzazione può essere rifiutata » sono sostituite dalle seguenti: « l'autorizzazione non può essere rilasciata »; e, al n. 3), le parole: « lettera c) » sono sostituite dalle seguenti: « lettera d) »;

l'articolo 31, primo comma, è sostituito dal seguente:

« Nel bilancio delle imprese debbono essere iscritte tra gli elementi dell'attivo, per un ammontare non inferiore a quello delle riserve tecniche di cui al precedente articolo 30, al netto delle quote cedute all'Istituto nazionale delle assicurazioni, disponibilità comprese tra quelle delle seguenti specie:

1) depositi in numerario e in conto corrente presso la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione postale e gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

2) titoli di Stato, compresi i buoni ordinari e poliennali e i certificati di credito del Tesoro, buoni fruttiferi postali, cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti, obbligazioni o titoli emessi da amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, obbligazioni emesse da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali, titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti nonchè da altri istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica per il finanziamento dell'edilizia economica e popolare, ivi inclusa l'edilizia convenzionata;

3) titoli emessi dagli istituti, diversi da quelli indicati al successivo numero 9, autorizzati all'esercizio del credito speciale di cui all'articolo 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni;

4) annualità dovute dallo Stato italiano acquisite dalle imprese mediante cessione o surrogazione;

5) obbligazioni in lire emesse dalla BEI, dalla CECA e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato

italiano e obbligazioni in valuta estera emesse da enti pubblici italiani, dalla BEI, dalla CECA, dall'EURATOM e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano;

6) beni immobili situati nel territorio della Repubblica per le quote libere da ipoteche;

7) mutui, debitamente garantiti, a comuni, province e regioni e ad altri enti pubblici, mutui garantiti da ipoteca di primo grado su beni immobili per una somma che non ecceda la metà del valore degli immobili stessi debitamente accertato; tale limite potrà arrivare fino all'80 per cento qualora il mutuo sia concesso a cooperative o consorzi di cooperative costituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni ed integrazioni; mutui su proprie polizze di assicurazione sulla vita nel limite del corrispondente valore di riscatto;

8) quote di partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, dell'Istituto Mobiliare Italiano, dei Mediocrediti regionali, delle Casse di risparmio e del consorzio di credito per le opere pubbliche; azioni dell'Istituto italiano di credito fondiario;

9) obbligazioni dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'IMI, del C.C.OO.PP. e del Mediocredito centrale ed azioni ed obbligazioni di società da queste controllate nonchè di società nazionali le cui azioni siano quotate in borsa o al mercato ristretto da almeno tre anni, o il cui bilancio sia da almeno tre anni sottoposto a revisione da parte di una società iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e quote di società cooperative i cui bilanci siano stati certificati da almeno tre anni. Il valore dell'investimento in titoli di una stessa società non può comunque superare il 7 per cento dell'ammontare delle riserve tecniche nè, se si tratta di azioni o quote, il 20 per cento del capitale della società

emittente. Non è consentita la copertura delle riserve tecniche con azioni o quote emesse dalle società controllate di cui al numero 3) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile;

10) azioni o quote di società di capitale, delle quali l'impresa detenga più della metà del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della società assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti;

11) azioni o quote di società di capitale, delle quali l'impresa detenga più della metà del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili, ad uso industriale o commerciale o l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della società assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti;

12) azioni emesse da società aventi sede legale nella Comunità economica europea e quotate da almeno cinque anni nella borsa valori del paese della sede legale;

13) quote di fondi di investimento;

14) accettazioni bancarie rilasciate da istituti ed aziende di credito con patrimonio (capitale versato e riserve patrimoniali) non inferiore a 50 miliardi;

15) provvigioni d'acquisto da ammortizzare nei limiti dei corrispondenti carichi dei premi e per un periodo massimo di ammortamento pari alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a dieci anni;

16) previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da rilasciarsi, su parere dell'ISVAP, in ogni singolo caso, tenendo conto della liquidità, della sicurezza e della redditività dell'investimento, disponibilità diverse da quelle indicate ai numeri precedenti o non rispondenti alle prescrizioni ed ai limiti ivi previsti »;

all'articolo 31, secondo comma, lettera b), le parole: « del 50 per cento del relativo importo » sono sostituite dalle seguenti: « del 12 per cento dei premi emessi »;

l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabilite, su conforme indicazione del CIPE, le quote massime delle riserve tecniche che le imprese potranno coprire con singole categorie di attività indicate al primo comma del precedente articolo. Per le attività di cui al n. 2) del primo comma dello stesso articolo viene altresì stabilita una quota minima. Viene inoltre stabilita una quota minima da valere globalmente per i beni immobili di cui al n. 6 da destinarsi ad uso abitativo e per le attività di cui al n. 10 »;

all'articolo 33, primo comma, le parole: « con apposito bilancio annuale » sono sostituite dalle seguenti: « con apposito prospetto annuale redatto in conformità ad un modello stabilito con decreto del Ministro »;

all'articolo 36, primo comma, le parole da: « il valore attribuito » fino a: « attività stesse » sono sostituite con le seguenti: « il valore attribuito alle attività sulla base dei criteri di valutazione usati e l'ultimo valore di bilancio delle attività stesse. Il valore attribuito alle attività sulla base dei criteri di valutazione usati è riconosciuto anche ai fini delle imposte sui redditi »;

all'articolo 36, secondo comma, le parole da: « salvo che lo stesso » fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: « salvo che lo stesso non sia attribuito ai soci anche mediante riduzione del capitale sociale. In tal caso le somme attribuite ai soci concorrono a formare il reddito imponibile della società e il reddito imponibile dei soci »;

all'articolo 43, terzo comma, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti commi:

« Il decreto di cui al comma precedente è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato all'impresa interessata, contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale.

Il divieto di assunzione di nuovi affari è revocato con le stesse modalità di cui al secondo comma, nel caso in cui l'impresa, entro sei mesi dalla comunicazione del relativo provvedimento, abbia rimosso le cause per le quali venne disposto il divieto stesso.

Del provvedimento di cui al comma precedente è data comunicazione alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea nei quali l'impresa è autorizzata ad operare. »;

all'articolo 46,

nel primo comma, le parole: « può ordinare » sono sostituite dalla seguente: « ordina »;

nel secondo comma sono aggiunte, in fine, le parole: « da porsi a carico dell'impresa »;

nel terzo comma, le parole: « può altresì, con decreto, ordinare » sono sostituite dalle seguenti: « ordina, altresì, con proprio decreto »;

il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Per i crediti diversi da quelli indicati al comma precedente l'impresa ha l'obbligo di comunicare, ogni sei mesi, l'ammontare di quelli riscossi all'ISVAP, che dà disposizioni sulla relativa utilizzazione. »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato vieti all'impresa l'assunzione di nuovi affari ai sensi dell'articolo 43, terzo comma, e 59, quarto comma. »;

all'articolo 52,

nel primo comma, le parole: « il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può adottare nei confronti della rappresentanza dell'impresa inadempiente i provvedimenti previsti agli articoli 43, 45 e 46 » sono sostituite dalle seguenti: « si

applicano le disposizioni degli articoli 43, 45 e 46 »;

nel secondo comma, le parole: « i suddetti provvedimenti » sono sostituite dalle seguenti: « , nei confronti della rappresentanza dell'impresa inadempiente i provvedimenti previsti dalle suddette disposizioni »;

nel terzo comma, le parole: « il Ministero può adottare i provvedimenti previsti dagli articoli 44, 45 e 46 » sono sostituite dalle seguenti: « si applicano le disposizioni degli articoli 44, 45 e 46 »;

all'articolo 58, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« La sede secondaria dell'impresa, con rappresentanza generale ai sensi degli articoli 19 e 26, decade dall'autorizzazione, qualora ne sia disposta la liquidazione, ovvero sia assoggettata a provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa, ovvero ne sia dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorità giudiziaria. »;

all'articolo 59, il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Il decreto di revoca dell'autorizzazione deve essere motivato, comunicato all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. »;

all'articolo 68,

nel primo comma, le parole da: « la quale certifichi » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « dalla quale risultino la certificazione delle corrispondenze dello stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite, redatti in forma sintetica secondo la normativa in vigore, alle risultanze delle scritture contabili e l'osservanza delle norme di legge in materia »;

nel quarto comma, le parole: « gli articoli 2, primo, secondo, terzo e quarto comma, 3, 4, primo e secondo comma, 5, 12, 14, 15, 16, 17 del decreto stesso » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 1, 2, primo, secondo, terzo e quarto comma, 3, 4, primo e secondo comma, 5, 6, 12, 14, 15, 16 e 17 del decreto stesso »;

all'articolo 79,

nel primo comma, le parole: « aventi la sede legale nel territorio della Repubblica non possono estendere » sono sostituite dalle altre: « di cui al primo comma dell'articolo 78 non possono comunque estendere »; le parole: « agli obblighi derivanti dalle disposizioni relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia » sono sostituite dalle seguenti: « agli obblighi derivanti dalle disposizioni relative al capitale sociale o al fondo di garanzia, nonché da quelle relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Gli aumenti di capitale attuati agli effetti del presente articolo sono soggetti, fino a concorrenza dell'importo necessario per raggiungere il capitale minimo stabilito nell'articolo 10, all'imposta di registro nella misura fissa di lire ventimila. »;

all'articolo 81, primo comma, le parole: « con sede legale nel territorio della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai capi I e III del titolo II ».

Le imprese di cui al titolo II, capi I e III, della legge 10 giugno 1978, n. 295, che dimostrino di essersi conformate alle disposizioni della stessa legge relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia, nonché a quelle relative alle riserve tecniche per gli incrementi delle stesse successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano per i predetti incrementi di essere soggette all'obbligo di costituire le cauzioni previste dall'articolo 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e dall'articolo 15 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.

Le imprese di cui al secondo comma possono ottenere, a richiesta, lo svincolo delle attività già vincolate a copertura delle riserve tecniche qualora dimostrino, oltre a quanto previsto dal precedente comma, di essersi conformate alle disposizioni della legge 10 giugno 1978, n. 295, relative alle riserve tecniche per l'intero importo delle stesse.

Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma si applicano anche alle imprese di cui al titolo II, capo II, qualora dimostrino di essersi conformate alle disposizioni delle leggi dello Stato nel quale hanno la propria sede legale, relativamente al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia.

Al decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

all'articolo 7, nel primo comma, il numero 9 è sostituito dal seguente:

« 9) obbligazioni dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'IMI, del C.C.OO.PP. e del Mediocredito centrale ed azioni ed obbligazioni di società da queste controllate nonchè di società nazionali le cui azioni siano quotate in borsa o al mercato ristretto da almeno tre anni, o il cui bilancio sia da almeno tre anni sottoposto a revisione da parte di una società iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e quote di società cooperative i cui bilanci siano stati certificati da almeno tre anni. Il valore dell'investimento in titoli emessi da una stessa società non può comunque superare il 5 per cento dell'ammontare delle riserve tecniche nè, se si tratta di azioni o quote, il 10 per cento del capitale della società emittente. Non è consentita la copertura delle riserve con azioni o quote emesse dalle società controllate di cui al numero 3) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile »;

e sono aggiunti in fine i seguenti numeri:

« 11) azioni o quote di società di capitale, delle quali l'impresa detenga più della metà del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della società assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti;

12) azioni o quote di società di capitale, delle quali l'impresa detenga più della metà del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili, ad uso industriale o commerciale o l'esercizio dell'attività agricola per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della società assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti »;

all'articolo 7, dopo il primo è inserito il seguente comma:

« Possono inoltre essere destinate a copertura delle riserve le seguenti attività:

a) crediti verso i riassicuratori, compresi le quote delle riserve a loro carico al netto delle partite debitorie, fino al 90 per cento del loro ammontare, debitamente documentati, con esclusione dei crediti verso riassicuratori extraeuropei, salva approvazione dell'ISVAP;

b) crediti liquidi nei confronti dei propri agenti nel limite di un trentesimo dei premi emessi al netto dei debiti nei confronti degli agenti stessi, nonchè crediti per premi in corso di riscossione nel limite del 4 per cento dei premi emessi »;

all'articolo 7, in fine all'ultimo comma, è aggiunto il seguente periodo: « Viene inoltre stabilita una quota minima da valere globalmente per i beni immobili di cui al n. 10 da destinarsi ad uso abitativo e per le attività di cui al n. 11 ».

L'adeguamento della copertura delle riserve alle disposizioni dei commi primo e quinto ha luogo entro il secondo esercizio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 87.

(Versamento del minimo del capitale sociale e costituzione della quota di garanzia per le società controllate dalle imprese di cui all'articolo 30, aventi la sede legale in altro Stato membro della Comunità economica europea)

Le società che si costituiranno entro il 15 marzo 1991 per l'esercizio delle attività

indicate nel punto A) della tabella allegata, qualora al capitale delle stesse partecipi in misura non inferiore al 95 per cento una impresa di assicurazione con sede legale in altro Stato membro della Comunità economica europea, la quale eserciti in tale Stato congiuntamente le attività di cui al punto A) della tabella allegata e quelle di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295, e non eserciti già nel territorio della Repubblica le attività indicate nell'articolo 1 di quest'ultima legge, possono chiedere di limitare il versamento del capitale sociale minimo all'importo previsto dall'articolo 10 ridotto dell'importo corrispondente a 400 mila unità di conto, offrendo per quest'ultimo importo una garanzia finanziaria irrevocabile rilasciata dall'impresa estera controllante.

Le società di cui al primo comma debbono unire alla domanda di autorizzazione un apposito piano che preveda, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in cui è intervenuta l'autorizzazione, il progressivo versamento dell'importo del capitale sociale minimo non versato, con la correlativa progressiva riduzione dell'importo della garanzia finanziaria irrevocabile indicata al comma precedente. Il versamento del capitale sociale deve essere completato entro il settimo esercizio successivo a quello in cui è intervenuta l'autorizzazione. Alla domanda deve altresì essere allegato un certificato rilasciato dall'autorità di vigilanza dello Stato nel quale si trova la sede legale dell'impresa controllante, dal quale risulti che l'impresa soddisfa alle condizioni previste per l'esercizio delle assicurazioni di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295, e a quelle per l'esercizio delle attività di cui al punto A) della tabella allegata.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora ricorrano le condizioni indicate ai precedenti commi, accoglie con il decreto di cui all'articolo 7 la richiesta della società. Nei confronti delle imprese che non si attengono alle disposizioni di cui al secondo comma è disposta la revoca dell'autorizzazione.

Art. 88.

(Margine di solvibilità delle imprese di cui all'articolo 30 operanti in altro Stato membro della Comunità economica europea per il tramite di una società controllata)

Per le imprese di cui all'articolo 30 che abbiano prestato la garanzia finanziaria irrevocabile di cui all'articolo 87 in favore di una società controllata con sede legale in altro Stato membro della Comunità economica europea ed al cui capitale partecipano in misura non inferiore al 95 per cento, i fondi corrispondenti all'importo della garanzia prestata non sono considerati come facenti parte del patrimonio libero.

Art. 89.

(Certificazioni riguardanti residenti in altro Stato membro della Comunità economica europea)

Agli effetti degli articoli 9, secondo comma, numero 3, e 15, primo comma, lettera d), i residenti in altri Stati membri della Comunità economica europea possono produrre un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, altro documento equipollente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato di residenza.

Qualora nello Stato di residenza non sia previsto il rilascio del documento indicato al primo comma, lo stesso può essere sostituito da una dichiarazione giurata ovvero, per gli Stati nei quali questa non sia prevista, da una dichiarazione resa dall'interessato ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente o ad un notaio dello Stato di residenza che rilascia un attestato facente fede del giuramento o della dichiarazione.

I documenti indicati nei commi precedenti devono al momento della loro presentazione essere di data non anteriore a tre mesi.

Art. 90.

(Agevolazioni per gli aumenti di capitale delle società già in esercizio)

Gli aumenti di capitale attuati agli effetti dell'articolo 76 sono soggetti, fino a concorrenza dell'importo necessario per raggiungere il capitale minimo stabilito nell'articolo 10, all'imposta di registro nella misura fissa di lire ventimila.

Art. 91.

(Fondo di riserva ordinario)

Fermo il disposto dell'articolo 2428 del codice civile, dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'obbligo delle imprese di costituire il fondo di riserva previsto dall'articolo 59 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

TABELLA

A) *Classificazione per ramo*

I — Le assicurazioni sulla durata della vita umana.

II — Le assicurazioni di nuzialità, le assicurazioni di natalità.

III — Le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse con fondi di investimento.

IV — L'assicurazione malattia di cui all'articolo 1, numero 1, lettera d), della Direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979.

V — Le operazioni di capitalizzazione di cui all'articolo 33 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

VI — Le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa.

B) *Assicurazioni complementari*

L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni di cui ai punti I, II o III della lettera A) può con i relativi contratti garantire, in via complementare, i rischi di danni alla persona.

FELICETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FELICETTI. Signor Presidente, spero che lei non me ne vorrà se, senza abusare della sua pazienza, mi intratterò, spero brevissimamente, per esprimere il giudizio del mio Gruppo riguardo al disegno di legge ora al nostro esame, sul quale il presidente Rebecchini, quale relatore, ha formulato giudizi positivi, che noi condividiamo. Anche a proposito della validità del contributo che i tecnici di ogni parte politica, e in primo luogo il professor Carnevale, hanno fornito alla Commissione per far giungere in porto l'esame di un provvedimento complesso per il numero degli articoli, per la delicatezza della materia e per la natura spesso prevalentemente tecnica delle scelte da compiere.

Si trattava di operare con rapidità per recuperare — lo sottolineava il sottosegretario Sanese — un ritardo che cominciava a diventare allarmante, essendoci la direttiva n. 73 pervenuta per la ratifica nel 1978. Nel contempo si trattava di operare col più grande rigore per chiudere spazi a forze avventuristiche ed offrire invece stimoli alla più qualificata imprenditorialità assicurativa. Il compito non era facile tanto che anche nel corso dell'ultima seduta della Commissione qualche incertezza, che ci auguriamo possa essere superata, è affiorata e tuttavia il giudizio da esprimere sul lavoro compiuto non può che essere positivo. L'augurio sincero è che l'approvazione della nuova normativa —

elaborata sulla base del testo predisposto dal Governo, ma largamente, e in alcuni punti significativamente, modificato dalla Commissione — costituisce un contributo qualificato e rilevante alla più ampia espansione delle assicurazioni-vita nel nostro paese.

Le recenti discussioni e polemiche insorte sull'argomento al momento dell'approvazione del disegno di legge sulle liquidazioni e sulla tassazione dei capitali-vita hanno riaperto il discorso sulle ragioni della fragilità del mercato-vita nel nostro paese, del resto opportunamente sottolineate nella relazione, dove si evidenzia come l'Italia occupi il quattordicesimo posto tra i paesi europei quanto a premi-vita per abitante.

Un tempo, e per tanti versi ancora di più di oggi, il grande imputato è stato il sistema della previdenza obbligatoria. Su questo tema è fiorita tutta una letteratura sui limiti e i confini della previdenza pubblica e sugli spazi da riservare alla previdenza integrativa e volontaria. Non vogliamo in questa sede riproporre la questione. In un convegno organizzato dall'Istituto della previdenza sociale qualche tempo fa, uno dei relatori, il professor Dupeyroux dell'università di Parigi iniziava la sua relazione con una battuta. Se tra tre milioni di anni — egli diceva — i geologi del tempo scaveranno il suolo del nostro pianeta, troveranno strati di sabbia, strati di granito, strati di rocce e così via, ed essi incontreranno anche uno strato un po' particolare, dello spessore di 100 metri; dall'esame di laboratorio questo strato di 100 metri risulterà essere costituito dalle relazioni sulla sicurezza sociale elaborate tra il 1960 ed il 1980. Si può facilmente prevedere che lo strato sia destinato a crescere e non vogliamo contribuire in questa sede a tale crescita, come non vogliamo riproporre le nostre posizioni a proposito della tassazione dei redditi da capitale-vita che non incidono per più dell'1 per cento sui rendimenti delle assicurazioni.

Vogliamo invece cogliere questa importante occasione per riaffermare che, in una corretta visione degli interventi da decidere per rimettere ordine nello Stato sociale, debba essere riservato uno spazio ampio alla sistemazione e al riordino del sistema pensioni-

stico che è la condizione per dare al sistema della previdenza integrativa e volontaria prospettive di crescita e di sviluppo, non solo per corrispondere ai crescenti bisogni di sicurezza dei cittadini, non solo per premiare anche con incentivi i trasferimenti, attraverso il sistema assicurativo, di flussi monetari importanti dal consumo al risparmio, ma anche per sollecitare, per questa via, attraverso la regolamentazione dell'uso delle riserve, investimenti decisivi per la ripresa.

Questa inversione è non solo auspicabile ma possibile, sempre che ci sia consapevolezza da parte dello Stato della funzione insostituibile di un moderno sistema di sicurezza privata, trasparentemente e irreprensibilmente gestita. Questa consapevolezza non deve essere solo proclamata, ma coerentemente perseguita. Fissare il limite e il confine tra previdenza pubblica risanata e previdenza privata significa dare prospettive operative concrete alla imprenditorialità assicurativa, oggi affascinata e fuorviata dalla speranza di essere chiamata a svolgere funzioni sostitutive della previdenza pubblica e tutta impegnata a inseguire il sogno dell'occupazione in un settore che dovrebbe offrire spazi operativi dell'ordine di 20.000-30.000, miliardi di premi annui.

Da questa corsa sfrenata della fantasia, sollecitata da dichiarazioni incaute di ministri troppo spesso scapigliati, derivano anche le grandi manovre in atto di ridefinizione della mappa del potere nel mondo finanziario e assicurativo italiano, una ridefinizione, onorevole rappresentante del Governo, preoccupante, di cui abbiamo avvertito la pericolosità anche attraverso atti parlamentari che non hanno avuto risposte del Governo, che riguardano il tentativo egemonico di alcuni grandi gruppi sovranazionali straordinariamente potenti che mirino ad imprigionare il libero sviluppo di una moderna imprenditorialità del settore.

Il Governo deve acquisire la consapevolezza che non è questa la strada — quella del silenzio — per superare la fragilità del sistema assicurativo italiano; che la strada non è quella di prospettare possibili occupazioni di spazi che sono di un sistema pubblico certamente da risanare, un sistema che nel ramo

vita tende ad arginare l'appannamento della propria immagine, derivante dalla sempre più timida offerta di servizi previdenziali, con una discutibile dinamicità sul versante finanziario, che è un modo surrettizio di conseguire risultati anche brillanti, ma rinunciando in parte alla propria natura di strutture previdenziali, ancorchè a gestione privatistica.

Il fenomeno è ancor più preoccupante in una situazione in cui elementi seri di fragilità, non smentiti dai successi degli ultimi anni, emergono non solo nel ramo vita ma nell'insieme del mercato assicurativo nazionale. Il Governo ha i mezzi per superare lo stato di sottosviluppo di un settore da considerarsi strategico sia in riferimento alla rilevanza del servizio protettivo degli uomini e delle cose che può offrire oggi e ancor più domani, sia in riferimento alla quantità dei flussi finanziari che può mobilitare. E i mezzi consistono nella sapiente utilizzazione delle strutture pubbliche di cui si dispone nel nostro paese, dell'ISVAP in primo luogo, di cui non vanno mortificate, ma al contrario esaltate, le specifiche funzioni di direzione, di controllo, di vigilanza del mercato; dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, in secondo luogo, di cui vanno utilizzate, vigilando a difesa della solidità, della professionalità, dell'imprenditorialità della gestione, le grandi potenzialità anche di intervento per bloccare processi pericolosi di raggruppamenti di tipo monopolistico nel settore. Consistono altresì in una politica che sempre più pretende trasparenza, rigore, rispetto degli impegni contrattuali, efficienza dei servizi. Certo, efficienza: un problema che non riguarda solo il settore pubblico, ma che riguarda spesso e certamente nel settore assicurativo anche il privato.

Arriveremo mai, onorevole rappresentante del Governo, a quella conferenza nazionale sul ruolo delle assicurazioni nelle economie italiane, per cui sono state ripetutamente votate mozioni, discutendosi dei bilanci del Ministero dell'industria, per poterci confrontare sul ruolo di un moderno sistema assicurativo in una società che ha bisogno dei servizi assicurativi per la sua salvaguardia e per il suo bisogno di fronteggiare i rischi

della più accesa competitività sul piano aziendale e della sempre più irrequieta convivenza umana?

In questa fase della nostra vicenda nazionale, in cui tanto si dibattono i temi della modernità, della razionalità, decidere su questo annoso impegno sarebbe un atto di grande saggezza e di grande consapevolezza. Si converrà che, essendo così limitate le occasioni per discutere in Aula di questi problemi anche per la reticenza del Governo a rispondere ad interrogazioni e ad interpellanze, non appare immotivato il nostro sforzo di inquadrare in un esame più generale il nostro giudizio specifico sul provvedimento, un provvedimento al quale eravamo tenuti per procedere sul terreno dell'estensione al settore assicurativo dei principi del Trattato di Roma.

Avevamo già provveduto per i rami danni nel 1978 e provvediamo oggi per il ramo vita, adottando questa normativa che introduce rilevanti novità nella regolamentazione delle attività ad esso connesse, in primo luogo affermando un divieto esplicito di esercizio congiunto dell'assicurazione vita e dell'assicurazione contro i danni per le evidenti ragioni di trasparenza che non occorre sottolineare. In secondo luogo introducendo, a garanzia degli utenti e a garanzia della solvibilità delle imprese, anche nel ramo vita, quella riserva complementare che viene ad aggiungersi alle riserve tecniche e al fondo di garanzia, riserva complementare costituita dal margine di solvibilità.

Insieme a questi, altri principi fondamentali sono stati introdotti e riguardano la sfera di applicazione di questa legge: si è infatti affermato il principio di estendere alle stesse condizioni normative la possibilità di esercitare il ramo vita, anche se con funzione integrativa della previdenza pubblica, ad enti pubblici previdenziali e ad altri organismi, ciò anche nella logica di una apertura e di un rilancio della mutualità volontaria.

Per quanto riguarda l'istituto della cessione legale dell'INA, bisogna tener presente che il suddetto istituto, specificamente italiano, non trova riscontro in nessun altro degli Stati membri della Comunità. Si è discusso a lungo in Commissione se mantenere l'istituto

della cessione legale, se ridimensionarlo ulteriormente rispetto alle ipotesi del Governo. È prevalsa la tesi da noi e da altre forze politiche sostenuta secondo la quale era giusto mantenersi ai livelli proposti dal Governo e contrattati in sede comunitaria. Quanto agli investimenti e alle quote minime, essi debbono rispondere a principi di massima sicurezza, liquidità, redditività. Era quindi necessario che, in presenza di alcuni tipi di investimento che non offrono di per sé le suddette caratteristiche di sicurezza, tale garanzia venisse offerta ponendo particolari limitazioni qualitative e quantitative, con inserimento diretto nel testo di legge di limiti percentuali entro cui apparisse prudente l'ammissione di tale tipo di investimento; esempi tipici potevano essere e sono stati: investimento azionario, obbligazionario o per quote di cooperative in imprese quotate e non quotate (ma certificate) da almeno tre anni, senza esclusione di quelle assicurative; investimenti in quote minime nei settori sociali; l'ammissione a copertura delle riserve tecniche dei crediti verso riassicuratori, verso assicurati, verso agenti. Inoltre i piani di investimento che riguardano i tre rami (danni, RCA, vita) si è ritenuto dovessero essere omologati tenendo nel dovuto conto, da un lato, gli aggiornamenti intervenuti in materia finanziaria dal 1977 ad oggi, e, dall'altro, le logiche peculiarità che, pur nella necessità della omologazione, dividono i tre rami di attività, per esempio, nel ramo RCA, gli investimenti necessitano della massima liquidità, mentre nel ramo vita della massima redditività.

In armonia con quanto previsto dalla direttiva comunitaria sarebbe stato opportuno che le caratteristiche generali della tariffa e le condizioni di polizza, in una logica di *deregulation*, fossero stabilite con decreto ministeriale, mentre le autorizzazioni individuali potevano essere date per lettera alle singole imprese e tutto ciò per accorciare i tempi e snellire il lavoro ministeriale. Tuttavia la mediazione trovata, circa un termine breve per l'autorizzazione ministeriale, trascorso il quale varrà il principio del silenzio-assenso, sembra ottenere gli stessi effetti che

più coerentemente alla direttiva sembravano potersi ottenere con la prima soluzione.

Si è così compiuto un grande sforzo, vista la natura tecnica del controllo dell'ISVAP rispetto alle competenze prevalentemente di natura organizzativa della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, presso il Ministero dell'industria, per definire in modo che consideriamo equilibrato le competenze peculiari dell'una e dell'altra autorità in materia di autorizzazione, di approvazione delle tariffe, di esercizio dell'attività, di revoca dell'autorizzazione.

In conclusione, i lavori della Commissione possono considerarsi positivamente sotto il profilo della equiparazione di trattamento per gli integrativi di previdenza pubblici, collettivi, privati e positivi sotto il profilo della *deregulation* circa l'approvazione delle tariffe vita con snellimento delle procedure di maggior slancio alla più giovane imprenditorialità e circa l'estensione dell'area di intervento obbligatorio degli investimenti in edilizia economica abitativa, che è da considerarsi un punto irrinunciabile e di un'importanza da non sottovalutare, anche tenuto conto che il canale dell'edilizia sta in movimento nelle sedi dei crediti fondiari in via organica quasi esclusivamente con questa provvista obbligatoria. Si è inoltre riaffermato il ruolo dell'ISVAP, reinterpretato in modo evolutivo, anche per quanto riguarda la legge n. 39 e la legge n. 295.

Questi sono alcuni degli aspetti fondamentali di questa delicata e complessa discussione che deve indurci a votare favorevolmente il provvedimento di recepimento della direttiva comunitaria nel nostro paese, dopo aver dato il massimo del nostro contributo alla elaborazione del provvedimento in sede di Commissione.

Nuovi traguardi ci attendono nel mondo delle assicurazioni, sistemato il problema del recepimento riguardante le norme del ramo vita: penso al traguardo della riforma della responsabilità civile auto, per la quale giacciono presso il Senato quattro provvedimenti di iniziativa parlamentare. Voglio esprimere l'augurio, signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, che lo stesso spirito

di fattiva collaborazione che ci ha guidato nella redazione dell'articolato che si riferisce al recepimento della direttiva comunitaria ci possa guidare perchè rapidamente si possa giungere anche all'approvazione del provvedimento di riforma del settore della responsabilità civile auto.

Capisco, signor Presidente, di averla un po' tediata con l'illustrazione di questioni che, per certi versi, appaiono anche e solo di natura squisitamente tecnica. In realtà, sotto queste affermazioni di natura tecnica sussistono e hanno rilevanza grandi problemi di strategia economica e grandi problemi politici.

Tali questioni abbiamo voluto sottolineare con il nostro impegno, confermando, in questa sede, il voto favorevole del nostro Gruppo al provvedimento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Commissioni permanenti, ufficio di Presidenza

PRESIDENTE. Le seguenti Commissioni permanenti hanno proceduto al rinnovo dei rispettivi uffici di Presidenza, che risultano così composti;

1ª Commissione

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione)

Presidente: BONIFACIO; Vice Presidenti: PARRINO e TARAMELLI; Segretari: PAVAN e GHERBEZ.

2ª Commissione

(Giustizia)

Presidente: VASSALLI; Vice Presidenti: LIPARI e GOZZINI; Segretari: RUFFINO e SALVATO.

3ª Commissione

(Affari esteri)

Presidente: TAVIANI; Vice Presidenti: SALVI e PROCACCI; Segretari: VELLA e MILANI Armelino.

4ª Commissione

(Difesa)

Presidente: FRANZA; Vice Presidenti: GIUSTI e FERRARA Maurizio; Segretari: BUTINI e MILANI Eliseo.

5ª Commissione

(Programmazione economica, bilancio e partecipazioni statali)

Presidente: FERRARI-AGGRADI; Vice Presidenti: CASTIGLIONE e BOLLINI; Segretari: COLELLA e ALICI.

7ª Commissione

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Presidente: VALITUTTI; Vice Presidenti: SPITELLA e NESPOLO; Segretari: PANIGAZZI e ULIANIC.

8ª Commissione

(Lavori pubblici, comunicazioni)

Presidente: SPANO Roberto; Vice Presidenti: PADULA e BISSO; Segretari: PAGANI Maurizio e VISCONTI.

9ª Commissione

(Agricoltura)

Presidente: BALDI; Vice Presidenti: DI NICOLA e CARMENO; Segretari: FERRARA Nicola e CASCIA.

11ª Commissione

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

Presidente: GIUGNI; Vice Presidenti: CENGARLE e IANNONE; Segretari: BOMBARDIERI e VECCHI.

12ª Commissione

(Igiene e sanità)

Presidente: BOMPIANI; Vice Presidenti: MURATORE e ROSSANDA; Segretari: SELLITI e RANALLI.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

URBANI, segretario:

MURMURA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.* — Il grave, inaccettabile ritardo nell'approvazione del programma di edilizia penitenziaria, predisposto dal Ministero di grazia e giustizia e compiutamente finanziato con i fondi della finanziaria 1984 e 1985, costituisce motivo di preoccupazione non lieve, in considerazione del degrado di moltissime strutture carcerarie, dell'esasperante affollamento attuale e della lievitazione dei prezzi vanificante l'entità e la qualità delle nuove opere e, conseguentemente, impone la urgente soluzione amministrativa della quale si chiede di conoscere i tempi attuativi.

(4-02181)

NERI. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso che l'articolo 18 della legge 23 aprile 1976, n. 136, che prevede tra l'altro la facoltà per i comuni di autorizzare il personale, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario fino ad un massimo di n. 80 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del

decreto di convocazione dei comizi elettorali al 30° giorno successivo alle consultazioni stesse;

ricordato che, nel rispetto di tale disposizione, l'amministrazione comunale di Belluno ha deliberato l'autorizzazione ad effettuare prestazioni straordinarie dal 1° aprile 1985 al 12 giugno 1985 per le elezioni regionali e provinciali del 12 maggio 1985 e dal 1° giugno 1985 in poi per il *referendum* del 9 giugno 1985 (prestazioni autorizzabili fino al 9 luglio 1985, 30° giorno successivo a quello della consultazione);

sottolineato che per il periodo dall'1 al 12 giugno 1985, in cui erano autorizzabili prestazioni straordinarie per ambedue le consultazioni, l'amministrazione comunale di Belluno ebbe cura di precisare che lo stesso dipendente non avrebbe potuto comunque cumulare più di 80 ore complessive al mese,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro sia a conoscenza del fatto che con nota del 4 giugno 1985 è stato comunicato dalla prefettura di Belluno all'amministrazione comunale del capoluogo che «per gli adempimenti connessi alle prossime consultazioni popolari è applicabile l'articolo 18 della legge 23 aprile 1976, n. 136, purchè l'ammontare complessivo dell'onere da sostenere per il lavoro straordinario relativo all'anno 1985 in conformità a quanto disposto dal penultimo comma dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), non superi la spesa complessiva sostenuta nel 1984».

Pertanto le amministrazioni sono state costrette a far fronte a due consultazioni popolari (amministrative e *referendum*) con le sole disponibilità — quanto a prestazioni straordinarie del personale — risultate necessarie per l'unica consultazione (elezioni europee) del 1984, e, in definitiva, ad assumere a proprio carico l'onere relativo ad una delle due consultazioni, pur trattandosi di servizio di interesse dello Stato.

Poichè per i servizi di propria competenza le amministrazioni comunali hanno già dovuto utilizzare gran parte delle disponibilità di prestazioni straordinarie consentite dal limite realizzato nel 1984 per servizi diversi da quello elettorale, non vi è alcuna possibi-

lità che assumano a loro carico l'onere per il referendum, le cui prestazioni straordinarie oltretutto sono state rese, nella presunzione di assoluta legittimità, in gran parte prima del ricevimento della citata comunicazione prefettizia.

Appare pertanto necessario, ove quanto sopra risponda a verità, che venga esaminata la possibilità della assunzione a carico dello Stato dell'onere sopra indicato.

(4-02182)

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

se risponde a verità che l'amministrazione comunale di Roma ebbe aggiudicato, nel 1982, all'impresa Carchella la costruzione del collettore di Tor Sapienza, terzo lotto, per un importo maggiore di circa lire 2 miliardi rispetto ad altra offerta;

se, in tale circostanza, dopo continui rinvii procurati da due membri della commissione giudicatrice, si dovette ricorrere alla votazione in cui gli stessi membri espressero punteggi esagerati rispetto a quelli degli altri colleghi forniti di maggiore esperienza e professionalità.

(4-02183)

FIMOGNARI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se corrispondono al vero le notizie apparse anche sulla stampa secondo cui nel piano di ristrutturazione della rete ferroviaria nazionale, predisposto dal Ministero dei trasporti, la prevista eliminazione dei cosiddetti «rami secchi» riguarderebbe anche le linee: Lamezia Terme-Catanzaro e Sibari-Catanzaro-Melito Porto Salvo, con conseguente annullamento del rifinanziamento per circa seicento miliardi del piano integrativo di cui alla legge n. 887 del 1984, disposto nel luglio 1985, concernente il potenziamento delle linee Napoli-Reggio Calabria, Metaponto-Sibari-Cosenza, Reggio Calabria-Melito Porto Salvo.

Ove tali notizie rispondano al vero, l'interrogante chiede quale sia la filosofia ispiratrice del progetto della suddetta eliminazione di linee ferroviarie di una regione sottosviluppata come la Calabria, in particolare del-

la fascia ionica meridionale (Locride), e in base a quali criteri ed a quali parametri ci si accinge a prendere una decisione di così rilevante importanza.

L'interrogante chiede poi se il competente Ministero abbia valutato pienamente tutte le gravissime conseguenze economiche e sociali della eventuale decisione ricordando quanto segue: a) i tratti ferroviari in questione rappresentano l'unica via ferroviaria alternativa a quella tirrena; b) tale condizione è particolarmente rilevante in relazione ad esigenze connesse alla difesa e alla protezione civile; c) i suddetti tratti, ad altissima frequenza di viaggiatori, consentono un collegamento diretto tra la Puglia, la Calabria e la Sicilia; d) tali tratti permettono il collegamento tra i porti di Reggio Calabria, Salina Ionica, Crotone e Sibari e tra gli aeroporti di Reggio Calabria e Crotone; e) nella fascia ionica, i cui collegamenti sono appunto assicurati dalle linee ferroviarie di cui si vorrebbe l'eliminazione, notevoli sono gli interessi culturali, turistici e commerciali; f) nella anzidetta fascia non è stato realizzato alcun tratto autostradale, confluenso tutto il traffico sulla strada statale 106, che, pur configurandosi perciò come strada di grande traffico ed essendo riconosciuta strada internazionale, presenta in moltissimi punti caratteristiche di strada provinciale.

L'interrogante infine chiede di sapere se il Ministro non ritenga che il progetto di eliminazione delle linee calabresi — sempre che la notizia della sua predisposizione risponda al vero — sia in netta contraddizione con le disposizioni contenute nel disegno di legge n. 1000/A, «Interventi per lo sviluppo della regione Calabria», già licenziato per l'Aula il 20 aprile 1985 dalla Commissione bilancio del Senato, il cui contenuto è stato peraltro ribadito dal Presidente del Consiglio Craxi, nel discorso alle rappresentanze istituzionali della regione Calabria, tenuto a Catanzaro il 27 aprile 1985.

Infatti, l'anzidetto disegno di legge, all'articolo 12, dispone, tra l'altro: «Nell'ambito degli interventi del Ministero dei trasporti saranno previsti, a carico del piano poliennale di sviluppo della rete ferroviaria nazionale, di cui all'articolo 1 della legge 12 febbraio

1981, n. 17, investimenti prioritari a favore della regione Calabria per realizzare il raddoppio del binario, l'elettrificazione e l'ammodernamento della linea ferroviaria ionica».

(4-02184)

MURMURA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se non ritenga opportuno ritirare l'assurda disposizione di cui a due note inviate il 6 marzo 1985 (prot. 2050/12442) e il 22 febbraio 1985 (prot. 12442) circa i permessi da autorizzare per i dipendenti statali eletti negli E.E.L.L.

Tale disposizione, infatti, è oltremodo limitatrice, contrasta con la giurisprudenza più recente anche della Corte costituzionale e con la volontà del Parlamento, espressa nei disegni di legge *in itinere* interessanti la materia.

(4-02185)

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 27 settembre 1985

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 27 settembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente disciplina delle locazioni di immobili urbani (479).

2. BARSACCHI ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392, concernenti la disciplina transitoria

delle locazioni di immobili ad uso diverso dall'abitazione (77).

3. VISCONTI ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente disciplina delle locazioni di immobili urbani (105).

4. ALIVERTI ed altri. — Modifiche ed integrazioni al titolo II della legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente la disciplina transitoria delle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione (559).

5. GUALTIERI ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392, recante disciplina delle locazioni di immobili urbani (651).

II. Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento in ordine ai disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 2 agosto 1985, n. 393, recante proroga degli interventi in favore dei dipendenti di imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria (1499) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Conversione in legge del decreto-legge 2 agosto 1985, n. 394, concernente proroga delle elezioni per il rinnovo del Consiglio superiore della magistratura (1500) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,15).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari